

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 4 aprile 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2018, n. 276.

PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle Misure/sottomisure 10.1, 11.1, 11.2, 12, 13.1 e 13.2. Annualità 2018.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA,
BENI CULTURALI E SPETTACOLO
SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 26 marzo 2018, nn. **3035, 3036, 3037, 3038.**

SERVIZIO INNOVAZIONE, PROMOZIONE, IRRIGAZIONE, ZOOTECNIA E FITOSANITARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 marzo 2018, n. **3070.**

SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 marzo 2018, n. **3088.**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2018, n. **276**.

PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle Misure/sottomisure 10.1, 11.1, 11.2, 12, 13.1 e 13.2. Annualità 2018 Pag. 3

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA,
BENI CULTURALI E SPETTACOLO
SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 marzo 2018, n. **3035**.

PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 214 e 215 e Misura F), ex Regolamento 2078/92. Presa d'atto della Circolare AGEA N. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018, avente per oggetto "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018" Pag. 8

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 marzo 2018, n. **3036**.

P.S.R. per l'Umbria 2014/2020 - Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2018 Pag. 10

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 marzo 2018, n. **3037**.

P.S.R. per l'Umbria 2014-2020, Misura 11 "Agricoltura biologica". Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018 Pag. 77

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 marzo 2018, n. **3038**.

P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 - Sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018 Pag. 133

SERVIZIO INNOVAZIONE, PROMOZIONE, IRRIGAZIONE, ZOOTECCIA E FITOSANITARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 marzo 2018, n. **3070**.

PSR della Regione Umbria 2014/2020 - Misura 14 "Benessere animale". Avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma impegno della Misura 14 "Benessere animale". Annualità 2018 . . . Pag. 186

SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 marzo 2018, n. **3088**.

PSR della Regione Umbria 2014/2020, misure 10 e 11. Presa d'atto della Circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018 Pag. 190

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2018, n. 276.

PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle Misure/sottomisure 10.1, 11.1, 11.2, 12, 13.1 e 13.2. Annualità 2018.

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle Misure/sottomisure 10.1, 11.1, 11.2, 12, 13.1 e 13.2. Annualità 2018.”** e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. Di autorizzare, per i motivi esposti nel documento istruttorio, il competente Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale ad emanare specifici bandi di evidenza pubblica ed avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno, annualità 2018, utilizzando sia le risorse ordinarie sia quelle aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà, per le seguenti sottomisure del PSR per l'Umbria 2014/2020:

- 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali;
- 11.1. - Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica;
- 11.2. - Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica;
- 12.1. - Indennità per le zone agricole Natura 2000;
- 12.3. - Indennità per l'obbligo di mantenimento di “fasce Tampone”;
- 13.1. - Zone montane;
- 13.2. - Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane;

secondo le modalità e criteri definiti nelle specifiche schede di misura;

2. Di stabilire che le sottomisure di cui al punto 1. dovranno essere attivate come segue:

SOTTO MISURA	DENOMINAZIONE	RISORSE ORDINARIE	RISORSE AGGIUNTIVE TERREMOTO	RISORSE TOTALI A BANDO	LOCALIZZAZIONE
10.1	Pagamenti per impegni agro climatico ambientali	0	3.000.000,00	3.000.000,00	CRATERE
11.1	Pagamenti per introdurre pratiche e metodi dell'agricoltura biologica	2.400.000,00	0	2.400.000,00	Su tutto il territorio regionale
11.2	Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica	0	2.306.586,27	2.306.586,27	CRATERE
12.1	Indennità per le zone agricole Natura 2000	1.500.000,00	0	1.500.000,00	Su tutto il territorio regionale
12.3	Indennità per l'obbligo di mantenimento di “fasce Tampone”	1.500.000,00	0	1.500.000,00	Su tutto il territorio regionale
13.1	Indennità per le zone montane	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Area montana (cratere)
13.2	Zone diverse dalle zone montane	2.000.000	0	2.000.000,00	Area diverse dalle aree montane
TOTALE		10.400.000	8.306.586,27	18.706.586,27	

3. Di dare atto che, sulla base di quanto esposto nel documento istruttorio, l'addizionalità delle risorse aggiuntive rivenienti dal contributo di solidarietà per l'annualità 2018, è data:

— per le sottomisure 10.1 e 11.2, dalla possibilità di presentazione delle domande di sostegno solo per superfici ricadenti nei comuni interessati da eventi sismici (cratere);

— per la sottomisura 13.1, dalla possibilità di poter utilizzare risorse aggiuntive a quelle ordinarie per le domande di sostegno, sostenendo così la permanenza dell'attività agricola nelle aree colpite direttamente e indirettamente da eventi sismici, contrastando così lo spopolamento dei territori a rischio di abbandono;

4. Di stabilire che per quanto attiene alle sottomisure 13.1. e 13.2., qualora l'ammontare complessivo richiesto a premio per l'annualità 2018 sia superiore alle risorse individuate con il presente atto, le domande ritenute ammissibili saranno liquidate proporzionalmente al totale complessivo richiesto, rispetto alla disponibilità finanziaria prevista (€ 6.000.000,00 per la sottomisura 13.1. ed € 2.000.000,00 per la sottomisura 13.2.);

5. Di stabilire che per la presentazione delle domande di sostegno di cui al punto 1. dovrà essere preso a riferimento, lo schema di avviso pubblico (disposizioni, condizioni ed indirizzi procedurali) approvato con proprio provvedimento n. 657 del 21 maggio 2015, fatto salvo diverse disposizioni impartite dall'organismo pagatore AGEA;

6. Di ricordare che in caso di rilevazione di infrazioni agli impegni assunti a valere sulle Misure 10, 11, 12 e 13 del PSR 2014-2020, saranno applicate le disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, approvate con proprio provvedimento n. 313 del 27 marzo 2017, integrate da specifiche disposizioni conseguenti a nuovi elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché derivanti dall'attivazione della Misura 12;

7. Di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2018, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal D.M. MiPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018, attualmente in attesa di pubblicazione nella GURI;

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. Di disporre, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria;

10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Presidente di seduta
CHIANELLA

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle Misure/sottomisure 10.1, 11.1, 11.2, 12, 13.1 e 13.2. Annualità 2018.

Richiamati i Regolamenti:

— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

— Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE)

n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visti i decreti ministeriali del MiPAAF:

— n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

— n. 162 del 12 gennaio 2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;

— n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

— n. 1922 del 20 marzo 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;

— n. 1566 del 12 maggio 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020”;

— n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo al regime di condizionalità per il 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, attualmente in corso di pubblicazione;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 con la quale sono state individuate, tra l'altro, per le annualità 2015 e successive, le infrazioni e i livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e afferenti alle misure in oggetto;

Preso atto che, per l'annualità 2018, la D.G.R. 313/2017 sarà oggetto di integrazioni conseguenti a elementi di controllo introdotti nel sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché in esito all'attivazione della Misura 12;

Preso atto inoltre che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (articolo 13, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1), stabilisce, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, fissando tale data al 15 maggio di ogni anno;

Atteso che la Misura:

— 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali” del P.S.R. 2014-2020 si articola in 7 tipologie di intervento/operazioni:

- 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali;
- 10.1.2 - Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità;
- 10.1.3 - Qualificazione dell'agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti;
- 10.1.4 - Incremento della sostanza organica nei suoli;
- 10.1.5 - Copertura vegetale intercalare;
- 10.1.6 - Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica;
- 10.1.7 - Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione;

— 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R. 2014-2020 si articola in due sottomisure:

- 11.1.1 - Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica;
- 11.2.1 - Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica;

— 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque” prevede 4 tipologie di intervento/operazioni e fra queste:

- 12.1 - Indennità per le zone agricole Natura 2000;
- 12.3 - Indennità per l'obbligo di mantenimento di “fasce Tampone”;

— 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” si articola in due sottomisure:

- 13.1.1 - Zone montane;
- 13.2.1 - Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane.

Perso atto che gli eventi sismici intervenuti a partire dal 24 agosto 2016 hanno coinvolto, direttamente ed indirettamente, l'intera Regione, concentrandosi nei territori ricadenti nel cosiddetto "cratere" e specificatamente nei comuni di: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto;

Atteso che a seguito di tali eventi sismici è stata attivata una "riprogrammazione solidale" dei vari PSR delle regioni e del PSRN non interessate dal terremoto che ha apportato ai PSR delle quattro regioni interessate (Umbria, Lazio, Marche e Lazio) risorse aggiuntive destinate ai territori maggiormente colpiti dal sisma (cratere) che sono state allocate nelle misure che meglio rispondono alle oggettive difficoltà che le aree terremotate presentano in termini di presidio del territorio, tutela delle componenti ambientali e più in generale per la ripresa dell'economia delle singole aziende e dell'intero comparto

Preso atto che con Decisione C(2017) 7945 final del 27 novembre 2017 la Commissione europea ha approvato la modifica al PSR per l'Umbria 2014/2020, concernente la "riprogrammazione solidale" la quale prevede, tra l'altro, per le misure a superficie, risorse aggiuntive, in termini di spesa pubblica, come illustrato nella tabella seguente:

Sottomisura	Descrizione	Risorse ordinarie	Risorse aggiuntive solidarietà	Totale disponibilità
10.1.	Pagamenti per impegni agro climatico ambientali	138.500.000,00	7.000.000,00	145.500.000,00
11.2.1	Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica	30.100.000,00	2.306.586,27	32.406.586,27
13.1.1	Zone montane	40.000.000,00	9.000.000,00	49.000.000,00

Considerato che, come previsto dalla modifica del PSR, le risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà saranno destinate in maniera addizionale:

— per le sottomisure 10.1 (Pagamenti per impegni agro climatico ambientali) e 11.2 (Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica), esclusivamente alle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere);

— per la sottomisura misura 13.1.1 - Indennità Zone montane, alle aree montane dell'intero territorio regionale delimitato ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 1257/99, in considerazione che il sisma ha determinato danni rilevanti anche alle zone limitrofe a quelle del cratere (intera fascia appenninica);

Preso atto che la Giunta regionale con propri provvedimenti, per le annualità 2015, 2016 e 2017, ha disposto l'emanazione di specifici bandi di evidenza pubblica per la presentazione delle domande di sostegno, a valere sulle Misure 10,11 e 13, mentre, per quanto attiene la Misura 12, la stessa non è stata ancora avviata;

Preso atto inoltre, che in conseguenza dei bandi emanati nelle annualità 2015, 2016 e 2017 per le Misure 10,11 e 13, sono pervenute un numero di domande superiore alle previsioni, impegnando, per il periodo di programmazione 2014/2020, la quasi totalità delle risorse assegnate alle rispettive misure. Di conseguenza, a decorrere dall'annualità 2017, per le Misure 10 e 11 si è provveduto a predisporre idonea graduatoria di ammissibilità delle domande di sostegno presentate, mentre per la Misura 13 si è provveduto, a norma di regolamento unionale, a concedere il sostegno in modo proporzionale a tutte le domande ammesse rispetto alle risorse finanziarie messe a bando;

Considerato che, in esito alle disponibilità finanziarie che residuano dai bandi emanati nelle annualità 2015, 2016 e 2017 per Misure 10, 11 e 13, allo stato attuale, essendo oramai pressochè esaurita la disponibilità di risorse ordinarie per la misura 10, è possibile avviare i bandi per la presentazione delle domande di sostegno solamente per la Misura 11 e 13 ed in particolare, per quanto riguarda la Misura 11 emanare il bando per la sola sottomisura 11.1 su tutto il territorio regionale allo scopo di sostenere, con le limitate risorse residue, l'introduzione al metodo biologico piuttosto che il mantenimento, incentivando così la conversione al biologico di superfici condotte con il metodo convenzionale;

Ravvisata, pertanto, in considerazione delle risorse finanziarie "ordinarie" residue, l'opportunità di aprire per l'annualità 2018 i termini per la presentazione delle domande di sostegno delle seguenti sottomisure:

- 11.1.1 - Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica;
- 12.1.1 - Indennità per le zone agricole Natura 2000;
- 12.3.1 - Indennità per l'obbligo di mantenimento di "fasce Tampone";
- 13.1.1 - Indennità per le zone montane;
- 13.2.1 - Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane.

Ritenuto pertanto opportuno prevedere, con le risorse disponibili per l'annualità 2018, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno delle sottomisure di seguito indicate utilizzando sia le risorse ordinarie sia quelle aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà, come indicato nella tabella seguente, evidenziando, tra l'altro, che l'addizionalità delle risorse aggiuntive rivenienti dal contributo di solidarietà per l'annualità 2018, è data:

— per le sottomisure 10.1 e 11.2, dalla possibilità di presentazione delle domande di sostegno solo per superfici ricadenti nei comuni interessati da eventi sismici (cratere);

— per la sottomisura 13.1, dalla possibilità di poter utilizzare risorse aggiuntive a quelle ordinarie per le domande di sostegno, sostenendo così la permanenza dell'attività agricola nelle aree colpite direttamente e indirettamente da eventi sismici, contrastando così lo spopolamento dei territori a rischio di abbandono;

SOTTO MISURA	DENOMINAZIONE	RISORSE ORDINARIE	RISORSE AGGIUNTIVE TERREMOTO	RISORSE TOTALI A BANDO	LOCALIZZAZIONE
10.1	Pagamenti per impegni agro climatico ambientali	0	3.000.000,00	3.000.000,00	CRATERE
11.1	Pagamenti per introdurre pratiche e metodi dell'agricoltura biologica	2.400.000,00	0	2.400.000,00	Su tutto il territorio regionale
11.2	Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica	0	2.306.586,27	2.306.586,27	CRATERE
12.1	Indennità per le zone agricole Natura 2000	1.500.000,00	0	1.500.000,00	Su tutto il territorio regionale
12.3	Indennità per l'obbligo di mantenimento di "fasce Tampone"	1.500.000,00	0	1.500.000,00	Su tutto il territorio regionale
13.1	Indennità per le zone montane	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Area montana (cratere)
13.2	Zone diverse dalle zone montane	2.000.000	0	2.000.000,00	Area diverse dalle aree montane
TOTALE		10.400.000	8.306.586,27	18.706.586,27	

Preso atto che:

— al fine di dar seguito alla nota della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale del 22 febbraio 2016 (cp D 2016 902874), per le Misure 10, 11 e 12 sono stati individuati i criteri di selezione da applicarsi in caso di budget finanziario insufficiente al finanziamento di tutte le domande ammissibili;

— relativamente alla Misura 13, conformemente a quanto disposto all'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, non è previsto l'applicazione di alcun criterio di selezione, per cui sono finanziabili tutte le domande ammissibili e qualora all'ammontare complessivo ammesso a premio sia superiore alle risorse individuate, le singole domande potranno essere liquidate proporzionalmente al totale complessivo richiesto rispetto alla disponibilità finanziaria prevista per l'annualità;

Dato atto che, in attuazione dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'Autorità di Gestione del PSR e l'Organismo Pagatore AGEA hanno concluso la fase di dettaglio della valutazione di verificabilità e controllabilità (VCM) e che pertanto possono essere considerate definite le procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e per la controllabilità e verificabilità delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalle misure in oggetto;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 marzo 2018, n. 3035.

PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 214 e 215 e Misura F), ex Regolamento 2078/92. Presa d'atto della Circolare AGEA n. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018, avente per oggetto "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018".

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti:

— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

— Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti i decreti ministeriali del MiPAAF:

— n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

— n. 162 del 12 gennaio 2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

— n. 1922 del 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo al regime di condizionalità per il 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", attualmente in corso di pubblicazione.

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 con la quale sono state individuate, tra l'altro, per le annualità 2015 e successive, le infrazioni e i livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e afferenti alle misure in oggetto;

Ravvisato che la D.G.R. 313/2017 sarà oggetto di integrazioni conseguenti a elementi di controllo introdotti nel sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Preso atto che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (articolo 13, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1), stabilisce, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, fissando tale data al 15 maggio 2017;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della commissione, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie; ed in particolare l'Allegato 1 "tavola di concordanza delle misure di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 e al Regolamento (UE) n. 1305/2013 o al Regolamento (UE) n. 1303/2013";

Atteso che la misura F), ex regolamento 2078/92 e le Misure 214 e 215 del PSR 2007/2013, i cui impegni sono ancora in corso, trovano corrispondenza rispettivamente con le Misure 10 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica" e 14 "Benessere degli animali" del PSR della Regione Umbria 2014/2020;

Preso atto della Circolare AGEA Prot. n. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018, riguardante "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018";

Rilevato che le Misure 214 e 215 del PSR per l'Umbria 2007/2013 i cui impegni sono ancora in vigore, sono state implementate negli anni mediante l'emanazione di avvisi pubblici e in particolare nel 2014 come segue:

Misura	Azioni	Provvedimento		
		Tipologia	n.	data
215	a), b)	Det. Dir.	3080	18 aprile 2014
214	a), b), c), d), e), f), g), h) e k)	Det. Dir.	3053	18 aprile 2014

Atteso che il Regolamento 640/2014 classifica le "domande" in «domande di sostegno» e «domande di pagamento» e stabilisce che per domanda di sostegno si intende una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre per domanda di pagamento si intende "una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013";

Considerato che il Regolamento (UE) n. 1310/2013, allo scopo di regolamentare la transizione di impegni assunti nei precedenti periodi di programmazione, ovvero assunti ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, che proseguono oltre il 2014, consente di utilizzare le risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) del nuovo periodo di programmazione 2014/2020;

Atteso che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n.1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di pagamento è l'Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito i controlli amministrativi delle domande di pagamento sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza formale atto in corso di definizione;

Considerato che le tempistiche e le modalità istruttorie e di controllo delle domande di pagamento sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con propri provvedimenti;

Preso atto che la Circolare AGEA Prot. n. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018 "Istruzioni operative n. 12" sopra richiamata, al punto 8, per l'annualità 2017, dispone i termini per la presentazione delle domande di pagamento e delle comunicazioni, per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013 e precedenti;

Dato atto che la stessa Circolare AGEA n. 12 del 14 marzo 2018 prevede che nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di un libero professionista, la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;

Vista la D.G.R. n. 1583 del 28 dicembre 2017 avente per oggetto "Funzionalità del sistema SIAN - Disposizioni regionali per la presentazione delle domande e approvazione schema di convenzione" che ha reso disponibili ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari le funzionalità ON-LINE del portale SIAN per l'inserimento ed il rilascio delle domande relative al PSR per l'Umbria 2014/2020;

Ritenuto pertanto necessario per le domande di pagamento presentate mediante i liberi professionisti, far fronte alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore Agea, stabilire che successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR e che il mancato invio entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a conferma di impegni assunti a fronte dei domande di aiuto presentate nelle annualità 2013 e 2014 a valere sulle Misure 214 e 215 del PSR 2007/2013 e Misura F), ex regolamento 2078/92;

2. di prendere atto delle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con propria Circolare AGEA Prot. ORPUM 00222353 del 14 marzo 2018, avente ad oggetto "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018";

3. di stabilire che le domande di pagamento a valere sulle Misure 214 e 215 del PSR 2007/2013 e Misura F), ex regolamento 2078/92 potranno essere presentate con le modalità e nei termini definiti dalla circolare AGEA di cui al punto 2., salvo diversa disposizione che l'Organismo Pagatore AGEA riterrà opportuno emanare;

4. di stabilire, per le motivazioni in premessa argomentate, che alle disposizioni previste dalla circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione, nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante specifica procedura presente nel portale SIAR;

5. di stabilire che le domande di cui al punto 8. fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza e che il mancato invio nel portale SIAR entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

6. di stabilire che i beneficiari delle misure di cui al punto 1. devono:

- sottostare agli obblighi della condizionalità di cui al decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 e alle disposizioni del provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del suddetto decreto;

- attenersi alle disposizioni regionali che disciplinano le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure in questione;

7. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 33/2013;

8. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, li 26 marzo 2018

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 marzo 2018, n. 3036.

P.S.R. per l'Umbria 2014/2020 - Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2018*.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti:

— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che

* N.R.: Oggetto inserito con determinazione dirigenziale 28 marzo 2018, n. 3087.

abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

— Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visti i decreti ministeriali del MiPAAF:

— n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

— n. 162 del 12 gennaio 2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

— n. 1922 del 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo al regime di condizionalità per il 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", attualmente in corso di pubblicazione;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. n. 4832 del 5 luglio 1989 che individua le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici come integrata dalla D.G.R. n. 933 del 7 giugno 2007 per una puntuale suddivisione particellare di alcuni fogli di mappa del comune di Trevi;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 con la quale sono state individuate, tra l'altro, per le annualità 2015 e successive, le infrazioni e i livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e afferenti alle misure in oggetto;

Preso atto che, per l'annualità 2018, la D.G.R. 313/2017 sarà oggetto di integrazioni conseguenti a elementi di controllo introdotti nel sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Atteso, che la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" si articola in due sottomisure:

- 13.1.1 Zone montane;

- 13.2.1 Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane;

Preso atto che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (articolo 13, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1), stabilisce, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, fissando tale data al 15 maggio di ogni anno;

Preso atto della Circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018;

Preso atto che la Giunta regionale con proprio provvedimento, attualmente in corso di approvazione, dispone, tra l'altro, per annualità 2018 l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 11 e precisamente:

- di autorizzare il Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale ad emanare specifico bando di evidenza pubblica ed avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno, annualità 2018, per la misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici"

del PSR per l'Umbria 2014/2020 e che per la stesura del bando dovrà essere preso a riferimento, lo schema di avviso pubblico (disposizioni, condizioni ed indirizzi procedurali) approvato con la D.G.R. n. 657 del 21 maggio 2015;

- che le risorse destinate al bando per la raccolta delle domande di sostegno, annualità 2018, trovano copertura finanziaria nell'assegnazione complessiva della misura 13, e ammontano ad € 8.000.000,00, in termini di spesa pubblica, così ripartite:

SOTTO MISURA	RISORSE ORDINARIE	RISORSE AGGIUNTIVE TERREMOTO	RISORSE TOTALI A BANDO
13.1	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
13.2	2.000.000,00	0	2.000.000,00
TOTALE	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00

- che qualora l'ammontare complessivo richiesto a premio per singola sottomisura sia superiore alle risorse individuate, le domande ritenute ammissibili saranno liquidate proporzionalmente al totale complessivo richiesto, rispetto alla disponibilità finanziaria prevista;

Atteso che il Regolamento 640/2014 classifica le "domande" in «domande di sostegno» e «domande di pagamento» e stabilisce che per domanda di sostegno si intende una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre per domanda di pagamento si intende "una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013";

Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di pagamento è l'Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito le attività dei controlli amministrativi delle domande di pagamento sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza di formale protocollo di intesa (D.G.R. n. 643 del 7 giugno 2017);

Considerato che l'Organismo Pagatore Agea quale soggetto competente, con propria circolare, definisce le tempistiche e le modalità istruttorie e di controllo delle domande di pagamento;

Dato atto che il PSR 2014-2020, al capitolo "analisi swot", paragrafo "Aree svantaggiate e di montagna" è espressamente citato che il 32,6% del territorio regionale ricade in area svantaggiata (ex art. 19 del Regolamento (CE) n. 1257/99). Tale classificazione, come definita nel PSR 2007/2013, resta in vigore fino al 31 dicembre 2017, mentre dal 1° gennaio 2018 entra in vigore una nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, basata su parametri biofisici elencati nell'Allegato III del citato Regolamento e sui risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) come previsto dall'Allegato I del Regolamento delegato UE 808/2014;

Preso atto che il Regolamento UE 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 modifica, tra l'altro, il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e in particolare all'articolo 1, paragrafo 13, lettera b), l'anno 2018 (1 gennaio 2018) previsto all'articolo 31, paragrafo 5, comma 1 del Regolamento 1305/2013 è stato modificato in 2019 (1 gennaio 2019);

Ritenuto pertanto necessario stabilire che a decorrere dalla data di completamento della nuova delimitazione (articolo 32, paragrafo 3 del Reg. UE 1305/2013), e comunque al più tardi alla data del 31 dicembre 2018, le "zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane" (sottomisura 13.2) che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione, non potranno più beneficiare degli aiuti. In tal caso, il premio spettante per l'annualità 2018 sarà calcolato proporzionalmente al periodo di effettivo impegno (15 maggio 2018 - data di completamento della delimitazione);

Dato atto che la Circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018 sopra richiamata, prevede che al fine di censire puntualmente tutti i parametri riportati nei bandi, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di pagamento, è necessario configurare negli appositi applicativi presenti nel sistema informativo SIAN la "Predisposizione degli Interventi" e l'individuazione degli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO);

Ravvisata pertanto la necessità di individuare in maniera univoca l'associazione dei prodotti (colture), varietà e relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della citata Circolare AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018 con i singoli gruppi colturali (interventi SIAN) previsti dai bandi;

Dato atto che la stessa Circolare AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018 prevede che nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di un libero professionista, la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;

Vista la D.G.R. n. 1583 del 28 dicembre 2017 avente per oggetto "Funzionalità del sistema SIAN - Disposizioni regionali per la presentazione delle domande e approvazione schema di convenzione" che ha reso disponibili ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari le funzionalità on-line del portale SIAN per l'inserimento ed il rilascio delle domande relative al PSR per l'Umbria 2014/2020;

Ritenuto pertanto necessario per le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti, far fronte alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore Agea, stabilire che successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR e che il mancato invio entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

Ravvisata pertanto la necessità di definire le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno a valere sulla Misura 13 del PSR 2014/2020 per l'annualità 2018, nel contesto letterale riportato nell'Allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di approvare, nel contesto letterale di cui all'Allegato "A" che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, annualità 2018, a valere sulla Misura 13 del PSR per l'Umbria 2014/2020;

2. Di precisare che le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici delle Regione Umbria, ammissibili ai benefici della Misura 13, sono quelle individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale n. 4832 del 5 luglio 1989, integrata dalla D.G.R. n. 933 del 7 giugno 2007, per una puntuale suddivisione particellare di alcuni fogli di mappa del comune di Trevi;

3. Di precisare che per l'annualità 2018 la dotazione finanziaria assegnata alla Misura 13, pari ad € 8.000.000,00, in termini di spesa pubblica, trova copertura finanziaria nell'assegnazione complessiva della misura stessa ed è così ripartita:

SOTTO MISURA	RISORSE ORDINARIE	RISORSE AGGIUNTIVE TERREMOTO	RISORSE TOTALI A BANDO
13.1	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
13.2	2.000.000,00	0	2.000.000,00
TOTALE	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00

4. Di stabilire che qualora l'ammontare complessivo richiesto a premio per ogni singola sottomisura (13.1 e 13.2) sia superiore alle risorse individuate, le domande ritenute ammissibili saranno liquidate proporzionalmente al totale complessivo richiesto, rispetto alla disponibilità finanziaria prevista;

5. Di stabilire che qualora, a decorrere dalla data di completamento della nuova delimitazione (articolo 32, paragrafo 3 del Reg. UE 1305/2013), e comunque al più tardi alla data del 31 dicembre 2018, le "zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane" (sottomisura 13.2.1) non fossero più ammissibili agli aiuti per effetto della nuova delimitazione, le stesse non potranno più beneficiare degli aiuti. In tal caso, il premio spettante per l'annualità 2018 sarà calcolato proporzionalmente al periodo di effettivo impegno (15 maggio 2018 - data di completamento della delimitazione);

6. Di stabilire che le domande di sostegno/pagamento a valere sulla Misura 13 del PSR 2014-2020, per l'annualità 2018, potranno essere presentate utilizzando il modello di domanda e con le modalità previste dalla Circolare dell'Organismo Pagatore AGEA 15977, istruzioni operative n. 9, del 27 febbraio 2018, salvo diversa disposizione che la stessa agenzia riterrà opportuno emanare;

7. Di individuare in maniera univoca l'associazione dei prodotti, varietà e relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della Circolare AGEA di cui al punto 5 che precede, con i singoli interventi previsti dai bandi, di cui all'Allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

8. Di stabilire, per le motivazioni in premessa argomentate, che alle disposizioni previste dalla Circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione, nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante specifica procedura presente nel portale SIAR;

9. Di stabilire che le domande di cui al punto 8. fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza e che il mancato invio nel portale SIAR entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

10. Di stabilire che i beneficiari della Misura 13 devono sottostare agli obblighi della condizionalità di cui al decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 e alle disposizioni del provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del suddetto decreto, attualmente in corso di approvazione;

11. Di ricordare che in caso di rilevazione di infrazioni agli impegni assunti a valere sulla Misura 13 del PSR 2014-2020, saranno applicate le disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, approvate con proprio provvedimento n. 313 del 27 marzo 2017, integrate da specifiche disposizioni conseguenti a nuovi elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

12. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 33/2013;

13. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 26 marzo 2018

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

Allegato "A"

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014/2020 - MISURA 13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2018.

Articolo 1 (Finalità della misura)

La misura 13 intende conseguire i seguenti obiettivi:

- Contribuire alla tutela dell'ambiente, alla conservazione dello spazio naturale e alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- Mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- Favorire la permanenza della popolazione rurale nelle aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.
- Favorire l'attività zootecnica quale forma produttiva compatibile con l'esigenza di conservazione delle risorse naturali.

Tali obiettivi sono conseguibili compensando gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivante dagli svantaggi naturali al fine di garantire sia la produzione agricola in quelle zone caratterizzate da una limitata utilizzazione del suolo, sia il presidio dei territori svantaggiati e quindi prevenire o limitare l'abbandono dell'attività agricola e lo spopolamento di tali aree.

La misura è articolata in due sottomisure.

13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane.

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi.

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale. Per la classificazione delle "aziende zootecniche" sono prese in considerazione le superfici aziendali ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

2. Azienda zootecnica

Sono classificate "aziende zootecniche" quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio) con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

3. Agricoltore in attività.

Per agricoltore in attività si intende quello definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e int.

4. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le superfici che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

Ai fini dell'individuazione di "azienda zootecnica", ovvero del rapporto unità di bestiame (UBA) per ettaro di SAU, sono prese in considerazione le superfici aziendali ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

5. Unità Bestiame Adulto(UBA)

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

6. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- Ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- Sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- Benessere degli animali.

7. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla misura 13 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto

alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

8. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea.

9. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n.1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

10. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Articolo 3 (Beneficiari e condizioni di ammissibilità)

1. Beneficiari

Beneficiari della misura sono gli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i. che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento 1305/2013.

2. Condizioni di ammissibilità

L'indennità prevista dalla misura è concessa agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni), affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (un anno).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR

n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda, e devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

Nei casi di comproprietà deve essere rilasciata una dichiarazione da almeno uno dei comproprietari, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici, con scadenza durante il periodo d'impegno, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), e registrarli a termini di legge.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono:

- Possedere il requisito di agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e it.
- Essere in possesso di un'azienda con una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq ad un ettaro;
- Nel caso di aziende zootecniche, possesso di bestiame delle specie, bovini, ovicapri ed equini corrispondente ad un carico minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (un anno), pena la decadenza della domanda stessa, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

Per quanto attiene le aziende zootecniche, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi.

Sono ammissibili al sostegno le superfici facenti parte della SAU ricadente nella Regione Umbria, registrate nel fascicolo aziendale e investite con colture i cui codici colturali, per ogni singola tipologia di intervento, sono elencati nell'allegato al presente bando.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- Di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità);
- Di essere agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e int.
- Di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla misura 13 del PSR 2014/2020 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti è subordinata al cofinanziamento da parte della Regione Umbria della rispettiva quota regionale.
- Di essere a conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti.

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- Di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- Che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa.

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- Di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno, e devono essere rispettati per un anno (14 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di sostegno) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

Qualora l'azienda abbia presentato domanda a valere su una sottomisura (13.1.1 o 13.2.1) nell'annualità 2017 e la stessa sia stata ammessa a finanziamento, in relazione al fatto che gli impegni assunti con tali domande di sostegno decorrevano dal 15 giugno 2017, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguente a sovrapposizione temporale di impegni, il premio spettante per l'annualità 2018 sarà decurtato di un importo calcolato proporzionalmente al periodo in cui sussiste la sovrapposizione degli impegni assunti.

3. Cause di esonero dagli impegni

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli

impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) Decesso del beneficiario;
- b) Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) Calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) Epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) Esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

4. Cessione di azienda

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno (impegno annuale), il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare nel mantenimento degli impegni per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero sia rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nel mantenimento degli impegni, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda.

Qualora non si verifichi il subentro nel mantenimento dell'impegno, ovvero il beneficiario e/o il subentrante non mantengano gli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno eventualmente percepito proporzionalmente alla superficie oggetto di infrazione.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto, dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013), salvo diverse disposizioni impartite con specifici provvedimenti comunitari, nazionali o regionali.

10. Combinazione e compatibilità degli impegni

Sulla medesima superficie sono combinabili gli impegni della misura 13 con quelli dalle misure 12, 10 o 11.

Articolo 5

(Criteri di selezione delle domande)

Per la misura 13 e rispettivamente le sottomisure 13.1 e 13.2, non si prevedono criteri di selezione (articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013), Tuttavia in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, l'importo liquidato sarà pari ad una percentuale di quanto spettante. Tale percentuale sarà determinata rapportando la disponibilità finanziaria prevista per singola sottomisura e il totale complessivo richiesto di tutte le domande di sostegno della medesima sottomisura, ritenute ammissibili.

Articolo 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del 15 maggio 2018, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR.

Il mancato invio entro i termini previsti per mezzo dell'apposita procedura SIAR, comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della stessa.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (Esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) La domanda debitamente sottoscritta;
- b) I documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda.

Articolo 7 (Istruttoria delle domande)

1. Domande di sostegno

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza della Regione Umbria la quale delega AGEA allo svolgimento di una prima fase di "istruttoria automatizzata".

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica gli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa.

Qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo, la domanda è trattata mediante istruttoria "manuale" effettuata dalla Regione Umbria.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) Acquisizione delle domande nel formato elettronico.
- b) Verifica della ricevibilità.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal bando.

- c) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di sostegno sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

- d) A termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.
- e) Approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammissibili tramite provvedimento del Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile";
- f) Gli esiti favorevoli derivanti da istruttoria automatizzata o manuale, sono comunicati ai beneficiari mediante la pubblicazione dell'apposito provvedimento nel BUR della Regione Umbria;
- g) Gli esiti sfavorevoli (non ammessi) sono comunicati agli interessati mediante posta elettronica certificata. La comunicazione riporterà le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità competente ed i termini entro cui è possibile esperire il ricorso (in opposizione o agli organi giurisdizionali);

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. 1303/13 nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);

- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

2. Domande di pagamento

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- A stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- Ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- All'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- Alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- Al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande di pagamento sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

3. Errori palesi

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi, per le domande di sostegno la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. Problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. Conto corrente errato;
3. Errori di "rovescino" nei numeri;
4. Data di inizio e/o di fine impegno errati
5. Informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. Supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. Utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. Informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
9. Particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN.

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le

circolari “ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali”, “AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali” e “AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese”, e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tali situazioni, che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- Numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- Descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- Eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicate al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla misura 13 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Procedimento domanda di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate"

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale, Sezione "interventi nelle aree montane e svantaggiate. Gestione servizi SIAN", il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 10 (Pianificazione finanziaria)

Le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sulla misura 13 del PSR Umbria 2014/2020, trovano copertura finanziaria nell'assegnazione complessiva della misura, e ammontano ad € 8.000.000,00, in termini di spesa pubblica, così ripartite:

SOTTO MISURA	RISORSE ORDINARIE	RISORSE AGGIUNTIVE SOLIDARIETÀ	RISORSE TOTALI
13.1	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
13.2	2.000.000,00	0	2.000.000,00
TOTALE	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00

Qualora l'ammontare complessivo richiesto a premio per singola sottomisura sia superiore alle risorse individuate, le domande ritenute ammissibili saranno liquidate proporzionalmente al totale complessivo richiesto, rispetto alla disponibilità finanziaria prevista.

Articolo 11 (Disposizioni)

Per quanto attiene la misura 13 del PSR per l'Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Sviluppo

rurale e Agricoltura sostenibile”, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell’amministrazione regionale, dell’OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 12 **(Informativa, trattamento dati personali)**

Il d.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art.2 e 11 del Codice.

La Regione Umbria tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Qualora la Regione Umbria dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Il titolare del trattamento è il responsabile del servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Sezione “interventi nelle aree montane e svantaggiate. Gestione servizi SIAN”, della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento esterno è Organismo Pagatore Agea nella persona del Dirigente dell’ufficio sviluppo rurale.

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall’art.8 del citato decreto.

Sezione 2

SOTTOMISURA 13.1 – pagamento compensativo per le zone montane

Articolo 13 **(Area di intervento)**

La misura opera nelle zone montane designate in base al disposto del paragrafo 2 dell’art. 32 del Reg. (UE) 1305/13. Esse sono definite ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97.

La superficie eleggibile ai benefici dell’azione è quella riconosciuta dal sistema GIS mediante la procedura SIAN. Il premio è erogato dall’Organismo pagatore (AGEA)

direttamente al beneficiario esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

Articolo 14 (Intensità dell'aiuto)

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013, l'indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in area montana, da cui il livello dell'aiuto, €/Ettaro, come di seguito specificato:

Livello dell'aiuto €/Ettaro			
	Pendenza media aziendale	Altitudine media ≤ a m. 600	Altitudine media > a m. 600
Aziende zootecniche (*)	≤ 20%	366,00	450,00
	> 20%	450,00	450,00
Altre aziende	≤ 20%	240,00	269,00
	> 20%	258,00	316,00

(*) aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio), con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche, come definite all'articolo 2 comma 2 del presente provvedimento.

Sezione 3

SOTTOMISURA 13.2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Articolo 15 (Area di intervento)

La misura opera nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali (diverse dalle zone montane), definite ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 24 del regolamento (CE) n. 950/97.

Articolo 16 (Intensità dell'aiuto)

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013, l'indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi, da cui il livello dell'aiuto "€/Ettaro" come di seguito specificato:

Livello dell'aiuto €/Ettaro			
	Pendenza media aziendale	Altitudine media ≤ a m. 300	Altitudine media > a m. 300
Aziende zootecniche (*)	≤ 20%	231,00	250,00
	> 20%	250,00	250,00
Altre aziende	≤ 20%	74,00	215,00
	> 20%	161,00	250,00

(*) aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio), con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche, come definite all'articolo 2 comma 2 del presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3 del Reg. UE 1305/2013, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 13, lettera b), del Reg. UE 2393 del 13 dicembre 2017, entro la data del 31 dicembre 2018, le attuali "zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane" (sottomisura 13.2.1), devono essere oggetto di ripermetroazione secondo i parametri biofisici elencati nell'allegato III del citato Regolamento 1305/2013 e sui risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning), come previsto dall'allegato I del Regolamento delegato UE 808/2014.

Qualora, per effetto della nuova perimetrazione, alcune aree non fossero più ricomprese fra quelle delimitate come "zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane", a decorrere dalla data di completamento della nuova delimitazione, le stesse non potranno più beneficiare degli aiuti e conseguentemente il premio spettante per l'annualità 2018 sarà calcolato proporzionalmente al periodo di effettivo impegno (15 maggio 2018 - data di completamento della delimitazione).

Sezione 4 **Applicazione della decrescenza**

Articolo 17 **(Decrescenza)**

Conformemente al disposto dell'articolo 31, comma 4, del Regolamento UE 1305/2013, che prevede una modulazione dell'indennizzo corrisposto al singolo agricoltore, per entrambi le sottomisure (13.1 e 13.2), la corresponsione dell'aiuto è decrescente in funzione dell'estensione della superficie indennizzata, e precisamente per aziende al di sopra di ha 30 di SAU in area montana e/o area soggetta a vincoli naturali significativi, verrà applicata la seguente decrescenza agli importi sopra indicati: per le superfici superiori a 30 ettari e fino ad 60 è riconosciuto un aiuto pari al 60% e al di sopra dei 60 ettari, pari al 20%.

Qualora uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità della sottomisura 13.1 e della sottomisura 13.2, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera superficie aziendale a impegno ricadente in entrambe le aree eleggibili. In tal caso, prima di applicare la suddetta decrescenza, è necessario procedere alla determinazione della media ponderata dell'indennizzo unitario, calcolato in relazione al totale della SAU a impegno per le due aree.

In tutti i casi, l'indennità non può essere inferiore al limite minimo di € 25 per ettaro di SAU a impegno.

ALLEGATO "B"

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014/2020 - MISURA 13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2015, 2016 e 2017. TESTO COORDINATO.									
CODICI CULTURALI AMMESSI PER LA MISURA 13									
PRODOTTI / COLTURE									
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITÀ	DESCRIZIONE QUALITÀ	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO
001	GRANTURCO (MAIS)	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X
001	GRANTURCO (MAIS)	002	DA FORAGGIO	010	INSILATO	000			X
001	GRANTURCO (MAIS)	002	DA FORAGGIO	010	INSILATO	022	ENERGETICO		X
001	GRANTURCO (MAIS)	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X
001	GRANTURCO (MAIS)	008	DA SEME	000		000			X
001	GRANTURCO (MAIS)	008	DA SEME	000		018	DOLCE		X
001	GRANTURCO (MAIS)	008	DA SEME	000		042	DA POPCORN		X
001	GRANTURCO (MAIS)	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X
001	GRANTURCO (MAIS)	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		018	DOLCE		X
001	GRANTURCO (MAIS)	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X
001	GRANTURCO (MAIS)	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		042	DA POPCORN		X
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	008	DA SEME	000		000			X
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X
002	GRANO (FRUMENTO) DURO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X
003	COLZA	008	DA SEME	000		000			X
003	COLZA	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X
003	COLZA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X
003	COLZA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		021	IBRIDO/ENERGETICO		X
003	COLZA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
003	COLZA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		029	IBRIDO		X		
004	SOIA	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X		
004	SOIA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
004	SOIA	007	DA ORTO	000		000			X		
004	SOIA	008	DA SEME	000		000			X		
004	SOIA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
004	SOIA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
004	SOIA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		022	ENERGETICO		X		
004	SOIA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		023	DA FORAGGIO		X		
004	SOIA	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
004	SOIA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
004	SOIA	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
004	SOIA	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		022	ENERGETICO		X		
005	GIRASOLE	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
005	GIRASOLE	008	DA SEME	000		000			X		
005	GIRASOLE	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
005	GIRASOLE	010	DA VIVAIO	000		000			X		
005	GIRASOLE	010	DA VIVAIO	023	FIORRE RECISO	000			X		
005	GIRASOLE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
005	GIRASOLE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
007	ARALIA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
007	ARALIA	010	DA VIVAIO	024	FOGLIE	000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
008	ASPIDISTRA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
008	ASPIDISTRA	010	DA VIVAIO	024	FOGLIE	000			X		
009	FARRO	008	DA SEME	000		000			X		
009	FARRO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
009	FARRO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
010	FETTUCCIA D'ACQUA	000		000		000		X			
010	FETTUCCIA D'ACQUA	000		000		022	ENERGETICO	X			
011	STEVIA REBAUDIANA	000		000		000			X		
013	CALLA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
013	CALLA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
016	LENTICCHIE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
016	LENTICCHIE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
017	GERBERA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
017	GERBERA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
018	ORCHIDEA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
018	ORCHIDEA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
019	RISONE	008	DA SEME	000		003	TONDO		X		
019	RISONE	008	DA SEME	000		005	LUNGO A		X		
019	RISONE	008	DA SEME	000		006	LUNGO B		X		
019	RISONE	008	DA SEME	000		007	MEDIO		X		
019	RISONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		003	TONDO		X		
019	RISONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		005	LUNGO A		X		
019	RISONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		006	LUNGO B		X		
019	RISONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		007	MEDIO		X		
019	RISONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	037	SPERIMENTALE	000			X		
020	PISELLO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
020	PISELLO	003	DA INDUSTRIA	000		000			X		
020	PISELLO	007	DA ORTO	000		000			X		
020	PISELLO	008	DA SEME	000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
020	PISELLO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
020	PISELLO	103	DA INDUSTRIA- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
020	PISELLO	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
020	PISELLO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
020	PISELLO	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
022	CODA DI VOLPE	008	DA SEME	000		000			X		
023	ORTENSIA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
023	ORTENSIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
024	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
024	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	007	DA ORTO	000		000			X		
024	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	008	DA SEME	000		000			X		
024	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	444	IV GAMMA	000		000			X		
025	TABACCO	003	DA INDUSTRIA	000		000			X		
027	CAROTA	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
027	CAROTA	007	DA ORTO	000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
027	CAROTA	008	DA SEME	000		000			X		
027	CAROTA	008	DA SEME	000		029	IBRIDI		X		
028	CAVOLO	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
028	CAVOLO	007	DA ORTO	000		000			X		
028	CAVOLO	008	DA SEME	000		000			X		
028	CAVOLO	008	DA SEME	000		029	IBRIDI		X		
028	CAVOLO	444	IV GAMMA	000		000			X		
029	CICERCHIA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
029	CICERCHIA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
029	CICERCHIA	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
031	PEONIA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
031	PEONIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
032	ERBA MAZZOLINA	008	DA SEME	000		000			X		
033	PHILODENDRO	010	DA VIVAIO	000		000			X		
033	PHILODENDRO	010	DA VIVAIO	024	FOGLIE	000			X		
034	PIANTE GRASSE	010	DA VIVAIO	000		000			X		
035	ROSA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
035	ROSA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
035	ROSA	010	DA VIVAIO	025	FRONDE DA BACCHE	000			X		
036	STRELITZIA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
036	STRELITZIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
037	GLADIOLO	010	DA VIVAIO	000		000			X		
037	GLADIOLO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
039	GINESTRA	110	DA VIVAIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COLTURE AZOTOFISSATRICI	000		000			X		
039	GINESTRA	110	DA VIVAIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COLTURE AZOTOFISSATRICI	026	FRONDE FIORITE	000			X		
039	GINESTRA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
039	GINESTRA	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
040	MIMOSA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
040	MIMOSA	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000			X		
042	PITTIOSPORO	010	DA VIVAIO	000		000			X		
042	PITTIOSPORO	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000			X		
043	RUSCUS	010	DA VIVAIO	000		000			X		
043	RUSCUS	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000			X		
044	MELO	000		000		000			X		
044	MELO	000		058	FORESTALE	000			X		
044	MELO	003	DA INDUSTRIA	000		000			X		
044	MELO	005	DA MENSA	000		000			X		
045	SPELTA	000		000		022	ENERGETICO		X		
045	SPELTA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
045	SPELTA	008	DA SEME	000		000			X		
045	SPELTA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	X			
046	LOIETTO LOGLIO	008	DA SEME	000		000			X		
047	PERENNE/LOIETTO INGLESE	008	DA SEME	000		000			X		
048	VIBURNO	010	DA VIVAIO	000		000			X		
048	VIBURNO	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000			X		
050	ANEMONE	010	DA VIVAIO	000		000			X		
050	ANEMONE	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
051	LUPOLINA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
051	LUPOLINA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
051	LUPOLINA	008	DA SEME	000		000			X		
051	LUPOLINA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
051	LUPOLINA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
052	BOCCA DI LEONE	010	DA VIVAIO	000		000			X		
052	BOCCA DI LEONE	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
053	PANICO	000		000		022	ENERGETICO		X		
053	PANICO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
053	PANICO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
054	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		X			
055	LINO	001	DA FIBRA	000		000			X		
055	LINO	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
055	LINO	008	DA SEME	000		008	DA OLIO		X		
055	LINO	008	DA SEME	000		009	DA FIBRA		X		
055	LINO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
055	LINO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
056	CANAPA	001	DA FIBRA	000		000			X		
056	CANAPA	008	DA SEME	000		000			X		
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		021	IBRIDI/ENERGETICO		X		
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		029	IBRIDI		X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
060	CEDRO	000		000		000			X		
060	CEDRO	004	DA LEGNO	000		000					
060	CEDRO	005	DA MENSA	000		000			X		
060	CEDRO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
060	CEDRO	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
062	PEPERONCINO PEPERETTA	005	DA MENSA	000		000			X		
062	PEPERONCINO PEPERETTA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
062	PEPERONCINO PEPERETTA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
063	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		X			
064	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		X			
065	PASCOLO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		X			
066	CALENDULA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
066	CALENDULA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
069	PIOPPO	000		000		000					
069	PIOPPO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000					
076	LUPPOLO	000		000		000			X		
077	SENAPE	000		000		000			X		
077	SENAPE	444	IV GAMIMA	000		000			X		
078	SERRADELLA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
079	VECCE	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
079	VECCE	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
079	VECCE	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
079	VECCE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000				X	
079	VECCE	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000				X	
079	VECCE	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
079	VECCE	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
079	VECCE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000				X	
080	CRISANTEMO	008	DA SEME	000		000				X	
080	CRISANTEMO	010	DA VIVAIO	000		000				X	
080	CRISANTEMO	010	CRISANTEMO	023	FIORE RECISO	000				X	
081	GAROFANO	010	DA VIVAIO	000		000				X	
081	GAROFANO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000				X	
083	TOPINAMBUR	000		000		000				X	
083	TOPINAMBUR	000		000		022	ENERGETICO			X	
088	VIGNA CINESE	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
089	PATATA AMERICANA (BATATA)	007	DA ORTO	000		000				X	
091	NAVONI RUTABAGA	000		000		000				X	
091	NAVONI RUTABAGA	002	DA FORAGGIO	000		000				X	
092	LILIUM	010	DA VIVAIO	000		000				X	
092	LILIUM	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000				X	
093	TRITICALE	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO			X	

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
093	TRITICALE	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
093	TRITICALE	008	DA SEME	000		000			X		
093	TRITICALE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
099	MARGHERITA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
099	MARGHERITA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
101	PAPAVERO	010	DA VIVAIO	000		000			X		
101	PAPAVERO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
103	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		X			
112	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)	000		000		000			X		
112	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)	000		000		022	ENERGETICO		X		
113	AGLIO	007	DA ORTO	000		000			X		
113	AGLIO	008	DA SEME	000		000			X		
114	AGRETTO	007	DA ORTO	000		000			X		
117	BROCCOLLETTO O CIME DI RAPA	007	DA ORTO	000		000			X		
117	BROCCOLLETTO O CIME DI RAPA	008	DA SEME	000		000			X		
117	BROCCOLLETTO O CIME DI RAPA	444	IV GAMMA	000		000			X		
118	CAVOLFIORRE	007	DA ORTO	000		000			X		
118	CAVOLFIORRE	008	DA SEME	000		000			X		
118	CAVOLFIORRE	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
120	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	010	DA VIVAIO	000		000			X		
120	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
121	FAGIOLINO	003	DA INDUSTRIA	000		000			X		
121	FAGIOLINO	008	DA SEME	000		000			X		
121	FAGIOLINO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
121	FAGIOLINO	103	DA INDUSTRIA- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
121	FAGIOLINO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
122	FAGIOLO	007	DA ORTO	000		000			X		
122	FAGIOLO	008	DA SEME	000		000			X		
122	FAGIOLO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
122	FAGIOLO	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
122	FAGIOLO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
127	LATTUGA LATTUGHINO	007	DA ORTO	000		000			X		
127	LATTUGA LATTUGHINO	008	DA SEME	000		000			X		
127	LATTUGA LATTUGHINO	444	IV GAMMA	000		000			X		
129	MELANZANA	007	DA ORTO	000		000			X		
129	MELANZANA	008	DA SEME	000		000			X		
130	MELONE	000		000		000			X		
130	MELONE	008	DA SEME	000		000			X		
131	ORTIVE A PIENO CAMPO	007	DA ORTO	000		000			X		
134	POMODORO	003	DA INDUSTRIA	000		001	ALLUNGATO		X		
134	POMODORO	003	DA INDUSTRIA	000		003	TONDO		X		
134	POMODORO	005	DA MENSA	000		001	ALLUNGATO		X		
134	POMODORO	005	DA MENSA	000		003	TONDO		X		
134	POMODORO	008	DA SEME	000		000			X		
135	PORRO	007	DA ORTO	000		000			X		
135	PORRO	008	DA SEME	000		000			X		
135	PORRO	008	DA SEME	000		029	IBRIDI		X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
145	SEDANO	007	DA ORTO	000		000			X		
145	SEDANO	008	DA SEME	000		000			X		
149	SESAMO	000		000		000			X		
149	SESAMO	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
150	TARTUFO DI PRATO	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
152	TRIFOGLIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
152	TRIFOGLIO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
152	TRIFOGLIO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
152	TRIFOGLIO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
152	TRIFOGLIO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
152	TRIFOGLIO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
153	RANUNCOLO	010	DA VIVAIO	000		000			X		
153	RANUNCOLO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
155	STATICE	010	DA VIVAIO	000		000			X		
155	STATICE	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000		000		000					
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000		002	COMPLESSO MACCHIA RADURA PER RIPRISTINO DI BIOTOP	000					
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000		018	MACERI, FONTANILI E RISORGIVE	000					
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000		057	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOP	000					

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000		057	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOP	019	Canneti - Phragmites australis				
156	USO NON AGRICOLO - ALTRO	000		057	ZONA UMIDA / PRATO UMIDO PER RIPRISTINO DI BIOTOP	020	Cariceti				
157	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	000		000		000					
157	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI	000		019	PARCHI	000					
160	AGAPANTO	010	DA VIVAIO	000		000				X	
160	AGAPANTO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000				X	
162	INDIVIA o SCAROLA	007	DA ORTO	000		000				X	
162	INDIVIA o SCAROLA	008	DA SEME	000		000				X	
164	ALSTROEMERIA	010	DA VIVAIO	000		000				X	
164	ALSTROEMERIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000				X	
167	RUCOLA	007	DA ORTO	000		000				X	
167	RUCOLA	008	DA SEME	000		000				X	
167	RUCOLA	444	IV GAMMA	000		000				X	
169	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	007	DA ORTO	000		000				X	
169	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	008	DA SEME	000		000				X	
169	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	444	IV GAMMA	000		000				X	
171	SORBO	000		000		000				X	
176	SORBO	000		000		000				X	
176	SORBO	004	DA LEGNO	000		000				X	
176	SORBO	005	DA MENSA	000		000				X	
176	SORBO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
176	SORBO	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
177	GELSO	000		000		000					X

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
177	GELSO	000		058	FORESTALE	000					
178	ACERO	000		000		000					
178	ACERO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
179	ONTANO	000		000		000					
179	ONTANO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000					
180	BAGOLARO	000		000		000					
180	BAGOLARO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
181	CARPINO	000		000		000					
181	CARPINO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
183	OLMO	000		000		000					
183	OLMO	000		058	FORESTALE	000					
183	OLMO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000					
188	PAULOWNIA TOMENTOSA	000		000		000					
189	PERO	000		000		000					X
189	PERO	000		000		030	SELVATICO				X
189	PERO	003	DA INDUSTRIA	000		000					X
189	PERO	005	DA MENSA	000		000					X
189	PERO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		030	SELVATICO				
191	PLATANO	000		000		000					
191	PLATANO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000					
192	FARNIA	000		000		000					
192	FARNIA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
193	ROVERELLA	000		000		000					
193	ROVERELLA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
194	TIGLIO	000		000		000					

PRODOTTI / COLTURE									
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	13.1.1 e 13.2.1 0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO
194	TIGLIO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000			
195	ABETE	000		000		000			
195	ABETE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000			
197	DOUGLIASIA	000		000		000			
197	DOUGLIASIA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000			
198	PINO MARITTIMO	000		000		000			
198	PINO MARITTIMO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000			
199	CIPRESSO	000		000		000			
199	CIPRESSO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000			
201	ARANCIO	000		000		000			X
202	MANDARINO	000		000		000			X
203	MANDARANCIO (CLEMENTINO)	000		000		000			X
204	LIMONE	000		000		000			X
205	POMPELMO	000		000		000			X
206	TANGELO MAPO	000		000		000			X
207	SATSUMA	000		000		000			X
208	PINO	000		000		000			
208	PINO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000			
209	PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)	010	DA VIVAIO	000		000			X
213	LYCIUM BARBARUM (GOJI)	000		000		000			X
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		047	TERRENO NUDO	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP		X

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 -PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		047	TERRENO NUDO	034	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		047	TERRENO NUDO	035	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		047	TERRENO NUDO	036	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	037	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	031	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	033	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	047	TERRENO NUDO	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	047	TERRENO NUDO	034	LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI		X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	047	TERRENO NUDO	035	LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	047	TERRENO NUDO	036	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	048	TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA	037	COPERTURA VEGETALE SPONTANEA		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	031	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	032	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP		X		
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	033	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA		X		
215	MOCO	000		000		000			X		
215	MOCO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
216	LIQUIRIZIA	000		000		000			X		
216	LIQUIRIZIA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
217	FAGIOLO D'EGITTO	000		000		000			X		
217	FAGIOLO D'EGITTO	008	DA SEME	000		000			X		
217	FAGIOLO D'EGITTO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 -PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
217	FAGIOLO D'EGITTO	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	150	coefficiente di riduzione 50%	X			
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	170	coefficiente di riduzione 70%	X			
219	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	007	DA ORTO	000		000					X
219	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	008	DA SEME	000		000					X
219	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	008	DA SEME	000		029	IBRIDI				X
220	QUINQUAT	000		000		000					X
221	ANETO	000		000		000					X
221	ANETO	008	DA SEME	000		000					X
226	CORIANDOLO	000		000		000					X
226	CORIANDOLO	008	DA SEME	000		000					X
228	GIUGGIOLO	000		000		000					X
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	000		000		022	ENERGETICO				X
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	003	DA INDUSTRIA	000		025	DA ZUCCHERO				X
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	007	DA ORTO	000		000					X

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	008	DA SEME	000		023	DA FORAGGIO		X		
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	008	DA SEME	000		024	DA ORTO		X		
240	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	008	DA SEME	000		025	DA ZUCCHERO		X		
244	TRITORDEUM	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
244	TRITORDEUM	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X		
244	TRITORDEUM	002	DA FORAGGIO	010	INSILATO	000			X		
244	TRITORDEUM	002	DA FORAGGIO	010	INSILATO	022	ENERGETICO		X		
244	TRITORDEUM	008	DA SEME	000		000			X		
244	TRITORDEUM	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
244	TRITORDEUM	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	010	INSILATO	022	ENERGETICO		X		
245	MENTUCCIA	000		000		000			X		
261	AVENA ALTISSIMA	008	DA SEME	000		000			X		
262	CARVI - CUMINO DEI PRATI	000		000		000			X		
262	CARVI - CUMINO DEI PRATI	008	DA SEME	000		000			X		
263	FESTUCA INDURITA	008	DA SEME	000		000			X		
264	FESTUCA A FOGGIE CAPILLARI	008	DA SEME	000		000			X		
265	FAGIOLO DI SPAGNA	007	DA ORTO	000		000			X		
265	FAGIOLO DI SPAGNA	008	DA SEME	000		000			X		
270	CAVOLO CINESE	000		000		000			X		
270	CAVOLO CINESE	008	DA SEME	000		000			X		
270	CAVOLO CINESE	008	DA SEME	000		029	IBRIDI		X		
270	CAVOLO CINESE	444	IV GAMMA	000		000			X		
279	MENTA DOLCE	000		000		000			X		
280	MENTA PIPERITA	000		000		000			X		
286	ALTEA	000		000		000			X		
287	AMAMELIDE	010	DA VIVAIO	000		000			X		
288	ANGELICA	000		000		000			X		
289	ANICE COMUNE	000		000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
291	ARNICA	000		000		000			X		
292	ARONIA NERA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
293	CUMINO - CUMINO ROMANO	000		000		000			X		
293	CUMINO - CUMINO ROMANO	008	DA SEME	000		000			X		
294	BASILICO SANTO	000		000		000			X		
295	ARTEMISIA	000		000		000			X		
296	ASSENZIO	000		000		000			X		
297	BARBARA	000		000		000			X		
298	BETULLA	000		000		000			X		
298	BETULLA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
300	PIOPPO BIANCO	000		000		000					
300	PIOPPO BIANCO	000		058	FORESTALE	000					
300	PIOPPO BIANCO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000					
301	PIOPPO NERO	000		000		000					
301	PIOPPO NERO	000		058	FORESTALE	000					
301	PIOPPO NERO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000					
302	PIOPPO TREMULO	000		000		000					
302	PIOPPO TREMULO	000		058	FORESTALE	000					
302	PIOPPO TREMULO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000					
303	FAGGIO	000		000		000					
303	FAGGIO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
304	BIANCOSPINO	000		000		000			X		
305	BIRICOCOLO SUSINCOCCO	000		000		000			X		
306	BORRAGINE	000		000		000			X		
307	FRASSINO MAGGIORE	000		000		000					
307	FRASSINO MAGGIORE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
308	FRASSINO DELLA MANNA ORNO ORNIELLO	000		000		000					
308	FRASSINO DELLA MANNA ORNO ORNIELLO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
309	FRASSINO OSSIFILLO O MERIDIONALE	000		000		000					
309	FRASSINO OSSIFILLO O MERIDIONALE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
310	GINKGO BILOBA	000		000		000					
310	GINKGO BILOBA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
311	LECCIO	000		000		000					
311	LECCIO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
312	IPPOCASTANO O CASTAGNO D'INDIA	000		000		000					
312	IPPOCASTANO O CASTAGNO D'INDIA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
313	ROVERE	000		000		000					
313	ROVERE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
314	SUGHERA QUERCIA DA SUGHERO	000		000		000					
314	SUGHERA QUERCIA DA SUGHERO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
315	SAMBUCO	000		000		000					
316	OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	000		000		000			X		
317	GINEPRO	000		000		000			X		
318	MIRTO	000		000		000			X		
319	RUSCO PUNGITOPO	000		000		000			X		
320	CISTO BIANCO	000		000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
321	ACCA SELLOWIANA O FEIJOIA SELLOWIANA	000		000		000			X		
322	LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)	000		000		000			X		
323	ONTANO NAPOLETANO	000		000		000					
323	ONTANO NAPOLETANO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000					
324	CAMOMILLA	000		000		000			X		
325	CAMOMILLA ROMANA	000		000		000			X		
326	CARDO MARIANO	000		000		000			X		
327	CENTAUREA MINORE	000		000		000			X		
328	ELICRISO	000		000		000			X		
329	ENULA	000		000		000			X		
330	EQUISETO	000		000		000			X		
331	ESCOLZIA	000		000		000			X		
332	FACELIA	000		000		000			X		
332	FACELIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
334	FILIPENDULA,ULMARIA	000		000		000			X		
335	FIORDALISO	000		000		000			X		
335	FIORDALISO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	044	MISTO		X		
336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044	MISTO	X			
337	GALEGA O CAPRAGGINE	000		000		000			X		
338	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA	000		000		000			X		
338	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
340	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA	000		000		000			X		
340	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000			X		
342	GRINDELIA	000		000		000			X		
343	GUALDO	000		000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
344	IPERICO	000		000		000			X		
345	ISSOPO	000		000		000			X		
346	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN	008	DA SEME	000		000			X		
346	FRUMENTO ORIENTALE O GRANO TURANICUM O	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
348	MALVA	000		000		000			X		
349	MARRUBIO O ROBBIO	000		000		000			X		
350	AGROSTIDE CANINA	008	DA SEME	000		000			X		
351	AGROSTIDE GIGANTEA E BIANCA	008	DA SEME	000		000			X		
352	AGROSTIDE STOLONIFERA	008	DA SEME	000		000			X		
353	AGROSTIDE TENUE	008	DA SEME	000		000			X		
357	ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	008	DA SEME	000		000			X		
357	ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	008	DA SEME	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
357	ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
359	FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	008	DA SEME	000		000			X		
360	FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	008	DA SEME	000		000			X		
361	FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	008	DA SEME	000		000			X		
362	FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	008	DA SEME	000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
363	FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	008	DA SEME	000		000			X		
364	FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHELEUM BERTOLINI) (DC)	008	DA SEME	000		000			X		
365	FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHELEUM PRATENSE L.)	008	DA SEME	000		000			X		
369	LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	008	DA SEME	000		000			X		
374	POA (SP. POA MEMORALIS L.)	008	DA SEME	000		000			X		
375	POA (SP. POA PRATENSIS L.)	008	DA SEME	000		000			X		
376	POA (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)	008	DA SEME	000		000			X		
379	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	008	DA SEME	000		000			X		
379	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
380	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		X			
381	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	008	DA SEME	000		000			X		
381	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
382	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		X			
383	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	008	DA SEME	000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
383	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
384	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	008	DA SEME	000		000			X		
384	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
385	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	008	DA SEME	000		000			X		
385	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
386	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI	000		000		000					
386	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
386	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
387	CHINOTTO	000		000		000			X		
388	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	008	DA SEME	000		000			X		
388	TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
389	VECCIA SATIVA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
389	VECCIA SATIVA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
389	VECCIA SATIVA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
389	VECCIA SATIVA	008	DA SEME	000		000			X		
389	VECCIA SATIVA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
389	VECCIA SATIVA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
389	VECCIA SATIVA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
389	VECCIA SATIVA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
390	VECCIA VILLOSA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
390	VECCIA VILLOSA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
390	VECCIA VILLOSA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
390	VECCIA VILLOSA	008	DA SEME	000		000			X		
390	VECCIA VILLOSA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
390	VECCIA VILLOSA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
390	VECCIA VILLOSA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
390	VECCIA VILLOSA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
391	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		X			
392	ORTICA	000		000		000			X		
393	PARTENIO	000		000		000			X		
394	PASSIFLORA	000		050	ANNUALE - NON PERMANENTE	000			X		
394	PASSIFLORA	000		056	PLURIENNALE - PERMANENTE	000			X		
395	PASTINACA	000		000		000			X		
396	PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE	000		000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 -PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
397	PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA	000		000		000			X		
398	PSILLO O PLANTAGO OVATA	000		000		000			X		
399	PILOSELLA	000		000		000			X		
403	FLEOLO BULBOSO	008	DA SEME	000		000			X		
404	BABACO	000		000		000			X		
405	AVOCADO	000		000		000			X		
407	FICODINDIA o FICO D'INDIA	000		000		000			X		
408	MELOGRANO	000		000		000			X		
410	VITE	000		000		000			X		
410	VITE	000		000		004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	003	DA INDUSTRIA	037	SPERIMENTALE	000			X		
410	VITE	003	DA INDUSTRIA	037	SPERIMENTALE	004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	005	DA MENSA	000		000			X		
410	VITE	005	DA MENSA	000		004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	005	DA MENSA	037	SPERIMENTALE	000			X		
410	VITE	005	DA MENSA	037	SPERIMENTALE	004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	009	DA VINO	000		000			X		
410	VITE	009	DA VINO	000		004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	009	DA VINO	037	SPERIMENTALE	000			X		
410	VITE	009	DA VINO	037	SPERIMENTALE	004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	010	DA VIVAI	031	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA	000			X		
410	VITE	010	DA VIVAI	031	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA	004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	010	DA VIVAI	032	PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI	000			X		
410	VITE	010	DA VIVAI	032	PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI	004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	010	DA VIVAI	033	BARBATELLE DA INNESTARE	000			X		
410	VITE	010	DA VIVAI	033	BARBATELLE DA INNESTARE	004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	010	DA VIVAI	034	BARBATELLE INNESTATE	000			X		
410	VITE	010	DA VIVAI	034	BARBATELLE INNESTATE	004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	010	DA VIVAI	035	PIANTE MADRI PER MARZE	000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
410	VITE	010	DA VIVAIO	035	PIANTE MADRI PER MARZE	004	DA CONSERVAZIONE		X		
410	VITE	010	DA VIVAIO	036	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO	000			X		
410	VITE	010	DA VIVAIO	036	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO	004	DA CONSERVAZIONE		X		
411	ROSA CANINA	000		000		000			X		
412	ROVEJA PISELLO SELVATICO	000		000		000			X		
413	SANTOREGGIA MONTANA	000		000		000			X		
414	SCORZONERA	000		000		000			X		
415	TARASSACO	000		000		000			X		
416	VALERIANA	000		000		000			X		
417	VERBENA UFFICIALE	000		000		000			X		
418	VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)	000		000		000			X		
419	VIOLA TRICOLOR	000		000		000			X		
420	OLIVO	000		000		000			X		
420	OLIVO	005	DA MENSA	000		000			X		
420	OLIVO	006	DA OLIO	000		000			X		
421	ZENZERO	000		000		000			X		
422	BAMBU	000		000		000			X		
422	BAMBU	000		000		022	ENERGETICO		X		
424	BAMBU GIGANTE	000		000		000			X		
424	BAMBU GIGANTE	000		000		022	ENERGETICO		X		
428	PINO NERO	000		000		000			X		
428	PINO NERO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
429	RAFANO	000		000		000			X		
429	RAFANO	008	DA SEME	000		000			X		
430	AGRUMI	000		000		000			X		
432	BERGAMOTTO	000		000		000			X		
435	LIMETTE	000		000		000			X		
436	SENAPE BRUNA	000		000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
436	SENAPE BRUNA	008	DA SEME	000		000			X		
436	SENAPE BRUNA	444	IV GAMIMA	000		000			X		
438	SENAPE NERA	000		000		000			X		
438	SENAPE NERA	008	DA SEME	000		000			X		
438	SENAPE NERA	444	IV GAMIMA	000		000			X		
445	LAVANDA	000		000		000			X		
446	POA ANNUA	008	DA SEME	000		000			X		
447	FUNGHI	000		058	FORESTALE	000			X		
447	FUNGHI	007	DA ORTO	000		000			X		
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	000		000		000			X		
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	008	DA SEME	000		000			X		
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
454	FAGIOLO DI LIMA	000		000		000			X		
454	FAGIOLO DI LIMA	008	DA SEME	000		000			X		
454	FAGIOLO DI LIMA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
454	FAGIOLO DI LIMA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
455	ROBBIA DEI TINTORI	000		000		000			X		
456	ALOE	000		000		000			X		
457	ECHINACEA PALLIDA	000		000		000			X		
458	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA	000		000		000			X		
459	TASSO	000		000		000			X		
459	TASSO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
460	PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
461	MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA 002		DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		X			
462	RESEDA o GUADERELLA o LUTEOLA	000		000		000			X		
463	PINO MUGO	000		000		000					
464	GLICINE	000		000		000			X		
465	KARCADE'	000		000		000			X		
466	UVA URSINA	000		000		000			X		
467	ACHILLEA	000		000		000			X		
468	CILIEGIO ACIDO (MARASCA, VISCIOLO, AMARENA)	000		000		000			X		
469	OKRA o OCRA o GOMBO	007	DA ORTO	000		000			X		
469	OKRA o OCRA o GOMBO	008	DA SEME	000		000			X		
471	LOTO (KAKI)	000		000		000			X		
472	FICO	000		000		000			X		
473	LAMPONE	000		000		000			X		
474	MORE	000		000		000			X		
475	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	000		000		000			X		
476	NESPOLO	000		000		000			X		
477	RIBES NERO	000		000		000			X		
479	VISCIOLE	000		000		000			X		
480	RIBES BIANCO (UVA SPINA)	000		000		000			X		
481	RIBES ROSSO	000		000		000			X		
483	CENTELLA	000		000		000			X		
484	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	000		000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
484	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	008	DA SEME	000		000			X		
484	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE	444	IV GAMMA	000		000			X		
485	ALLORO	000		000		000			X		
487	CANNA DA ZUCCHERO	003	DA INDUSTRIA	000		025	DA ZUCCHERO		X		
488	ECHINACEA PURPUREA	000		000		000			X		
489	CIMICIFUGA	000		000		000			X		
490	FRUTTA A GUSCIO	000		000		000			X		
491	CARRUBO	000		000		000			X		
492	CASTAGNO	000		000		000			X		
492	CASTAGNO	004	DA LEGNO	000		000			X		
492	CASTAGNO	005	DA MENSA	000		000			X		
492	CASTAGNO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
492	CASTAGNO	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
493	MANDORLO	000		000		000			X		
494	NOCCIOLO	000		000		000			X		
494	NOCCIOLO	004	DA LEGNO	000		000			X		
494	NOCCIOLO	005	DA MENSA	000		000			X		
494	NOCCIOLO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
494	NOCCIOLO	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
495	NOCE	000		000		000			X		
495	NOCE	004	DA LEGNO	000		000					
495	NOCE	005	DA MENSA	000		000			X		
495	NOCE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
495	NOCE	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
496	AMARANTO	000		000		000			X		
497	PISTACCHIO	000		000		000			X		
498	NASTURZIO	000		000		000			X		
499	PRUGNOLO	000		000		000			X		
500	ARBORICOLTURA	004	DA LEGNO	000		000					
500	ARBORICOLTURA	004	DA LEGNO	000		013	CICLO BREVE (FINO A 15 ANNI)				
500	ARBORICOLTURA	004	DA LEGNO	000		014	CEDUI A CICLO BREVISSIMO (1-2 ANNI) E BREVE (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI				
500	ARBORICOLTURA	004	DA LEGNO	000		015	CICLO MEDIO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)				
500	ARBORICOLTURA	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
500	ARBORICOLTURA	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		013	CICLO BREVE (FINO A 15 ANNI)				
500	ARBORICOLTURA	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		014	CEDUI A CICLO BREVISSIMO (1-2 ANNI) E BREVE (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI				
500	ARBORICOLTURA	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		015	CICLO MEDIO LUNGO (TRA 15 E 20 ANNI)				
501	TARTUFO	000		000		000			X		
501	TARTUFO	000		058	FORESTALE	000					
503	VIVAI ORTICOLI	010	DA VIVAIO	000		000			X		
505	CAVE DA PIETRA	000		000		000					
506	ROCCIA	000		000		000					
507	PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI E SPEZIE	000		000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
508	PORTULACA o PORCELLANA COMUNE	000		000		000			X		
511	AZALEA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
512	AZALEA	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
512	FICUS BENJAMINA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
512	FICUS BENJAMINA	010	DA VIVAIO	030	COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI	000			X		
513	DRACAENA (DRACENA)	010	DA VIVAIO	000		000			X		
513	DRACAENA (DRACENA)	010	DA VIVAIO	030	COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI	000			X		
515	YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	010	DA VIVAIO	000		000			X		
515	YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
521	HOYA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
521	HOYA	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
524	CAMELIA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
524	CAMELIA	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
525	PRIMULA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
525	PRIMULA	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
526	CISSUS	010	DA VIVAIO	000		000			X		
526	CISSUS	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
529	IMPATIENS	010	DA VIVAIO	000		000			X		
529	IMPATIENS	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000			X		
532	SANTPAULIA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
532	SANTPAULIA	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
533	AVENA	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X		
533	AVENA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
533	AVENA	008	DA SEME	000		000			X		
533	AVENA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
533	AVENA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
534	CICLAMINO	010	DA VIVAIO	000		000			X		
534	CICLAMINO	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
535	GERANIO	010	DA VIVAIO	000		000			X		
535	GERANIO	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
536	BEGONIA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
536	BEGONIA	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
538	KALANCHOE	010	DA VIVAIO	000		000			X		
538	KALANCHOE	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
539	CARTAMO	000		000		000			X		
539	CARTAMO	008	DA SEME	000		000			X		
540	GYP SOPHILA	010	DA VIVAIO	000		000			X		
540	GYP SOPHILA	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000			X		
541	MIZUNA O BRASSICA RAPA	007	DA ORTO	000		000			X		
541	MIZUNA O BRASSICA RAPA	008	DA SEME	000		000			X		
543	CARDIACA	000		000		000			X		
544	CECE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
544	CECE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
545	CHENOPODIUM QUINOA	000		000		000			X		
546	ERISMO	000		000		000			X		
547	REGINA DELLE ALPI	000		000		000			X		
549	STELLA ALPINA	000		000		000			X		
550	GENZIANA	000		000		000			X		
551	VIVAI FLORICOLI	010	DA VIVAIO	000		000			X		
552	VIVAI FRUTTICOLI	010	DA VIVAIO	000		000			X		
553	VIVAI VITICOLI	010	DA VIVAIO	000		000			X		
554	VIVAI OLIVICOLI	010	DA VIVAIO	000		000			X		
555	VIVAI FORESTALI	010	DA VIVAIO	000		000			X		
556	VIVAI - ALTRI	010	DA VIVAIO	000		000			X		
557	SERRE	000		000		000			X		
558	BUDDLEIA	000		000		000			X		
562	ERBA MEDICA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
562	ERBA MEDICA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
562	ERBA MEDICA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
562	ERBA MEDICA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	007	DA ORTO	000		000			X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	008	DA SEME	000		000			X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
578	FRUMENTO SEGALATO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
581	GINESTRINO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
581	GINESTRINO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
581	GINESTRINO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
581	GINESTRINO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
581	GINESTRINO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
581	GINESTRINO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X		
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	008	DA SEME	000		000			X		
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
593	CERRO	000		000		000					
597	GRANO SARACENO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X		
597	GRANO SARACENO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	000			X		
597	GRANO SARACENO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
597	GRANO SARACENO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
606	FARNETTO	000		000		000					
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000					X

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
612	LUPINELLA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
612	LUPINELLA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
612	LUPINELLA	008	DA SEME	000		000			X		
612	LUPINELLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
612	LUPINELLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
612	LUPINELLA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
614	PINO LORICATO	000		000		000					
615	LUPINO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
615	LUPINO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		018	DOLCE		X		
615	LUPINO	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		018	DOLCE		X		
617	CRAMBE	000		000		000			X		
619	COLTIVAZIONI ARBOREE PERMANENTI SOGGETTE A DIVIETO DI FERTILIZZAZIONE E DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO LUNGO I CORSI D'ACQUA	000		000		000					
622	MELILOTO	000		000		000				X	
624	MIGLIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
624	MIGLIO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
629	ORTI FAMILIARI	007	DA ORTO	000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
630	ARACHIDE	000		000		000			X		
630	ARACHIDE	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	000		000			X		
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	023	FIORILE RECISO	000	DA APPARTAMENTO		X		
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	024	FOGLIE	000			X		
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	025	FRONDE DA BACCHE	000			X		
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000			X		
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000			X		
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	028	COLTURA IN VASO	000			X		
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	029	COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE	000			X		
646	PIANTE ORNAMENTALI	010	DA VIVAIO	030	COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI	000			X		
650	BOSCO	000		000		000					
650	BOSCO	000		000		010	ARBUSTETO				
650	BOSCO	000		000		011	DIVERSO DA BOSCO SPONTANEO E/O PREESISTENTE				
650	BOSCO	000		000		012	BOSCO MISTO				
650	BOSCO	000		020	FUSTAIA	026	DI CONIFERE				
650	BOSCO	000		020	FUSTAIA	027	DI LATIFOGIE				
650	BOSCO	000		020	FUSTAIA	028	MISTA DI CONIFERE E LATIFOGIE				
650	BOSCO	000		021	CEDUO	016	SEMPLICE				
650	BOSCO	000		021	CEDUO	017	COMPOSTO				
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		010	ARBUSTETO				
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		011	DIVERSO DA BOSCO SPONTANEO E/O PREESISTENTE				

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	DESCRIZIONE QUALITA'	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO	
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000			012	BOSCO MISTO			
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	020	FUSTAIA		026	DI CONIFERE			
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	020	FUSTAIA		027	DI LATIFOGIE			
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	020	FUSTAIA		028	MISTA DI CONIFERE E LATIFOGIE			
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	021	CEDUO		016	SEMPLICE			
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	021	CEDUO		017	COMPOSTO			
651	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE	000		000			000			X	
653	ARUNDO DONAX	000		000			000			X	
653	ARUNDO DONAX	000		000			022	ENERGETICO		X	
654	KENAF	000		000			000			X	
654	KENAF	000		000			022	ENERGETICO		X	
655	ARBORETO CONSOCIABILE (CON COLTIVAZIONI ERBACEE)	000		000			000			X	
656	POMODORINO	003	DA INDUSTRIA	000			000			X	
656	POMODORINO	005	DA MENSA	000			000			X	
660	MANUFATTI	000		000			000			X	
661	COTOGNO	000		000			000			X	
662	COTONE	000		000			000			X	
666	SEMINATIVI	000		000			000			X	
667	SALICE	000		000			000				
667	SALICE	000		000			022	ENERGETICO			
667	SALICE	000		058	FORESTALE		000				
667	SALICE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000			000				
668	EUCALIPTO	000		000			000			X	

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
668	EUCALIPTO	000		000		022	ENERGETICO		X		
668	EUCALIPTO	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000			X		
669	ROBINIA	000		000		000					
669	ROBINIA	000		000		022	ENERGETICO				
671	ALBICOCCO	000		000		000			X		
672	CILIEGIO	000		000		000			X		
672	CILIEGIO	000		000		030	SELVATICO		X		
672	CILIEGIO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		030	SELVATICO				
673	SUSINO	000		000		000			X		
674	EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	000		058	FORESTALE	000					
674	EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	010	DA VIVAIO	000		000			X		
674	EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	010	DA VIVAIO	030	COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI	000			X		
675	SCAGLIOLA	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X		
675	SCAGLIOLA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
675	SCAGLIOLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
675	SCAGLIOLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
676	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM SQUARROSUM L.)	008	DA SEME	000		000			X		
676	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM SQUARROSUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
680	SCALOGNO	007	DA ORTO	000		000			X		
680	SCALOGNO	008	DA SEME	000		000			X		
684	SEGALA	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
684	SEGALA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
684	SEGALA	008	DA SEME	000		000			X		
684	SEGALA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
684	SEGALA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
685	PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)	000		000		000					
693	SORGO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X		
693	SORGO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
693	SORGO	008	DA SEME	000		000			X		
693	SORGO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
693	SORGO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
710	PATATA	000		000		022	ENERGETICO		X		
710	PATATA	003	DA INDUSTRIA	000		000			X		
710	PATATA	007	DA ORTO	000		000			X		
710	PATATA	008	DA SEME	000		000			X		
770	USO NON AGRICOLO - AREE NON COLTIVABILI	000		000		000					
780	USO NON AGRICOLO - TARE	000		000		000					
783	ALBERI IN FILARE	000		000		000					
783	ALBERI IN FILARE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
783	ALBERI IN FILARE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
783	ALBERI IN FILARE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE				
784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	000		000		000					
784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 -PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA CULTURA PERMANENTE				
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	000		000		000					
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
786	FOSSATI E CANALI	000		000		000					
786	FOSSATI E CANALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
786	FOSSATI E CANALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
786	FOSSATI E CANALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA CULTURA PERMANENTE				
787	MURETTI TRADIZIONALI	000		000		000					
787	MURETTI TRADIZIONALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
787	MURETTI TRADIZIONALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
787	MURETTI TRADIZIONALI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA CULTURA PERMANENTE				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	000		000		000					
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA CULTURA PERMANENTE				

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 -PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	044	BARRIERE SCHERMANTI	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	044	BARRIERE SCHERMANTI	040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	044	BARRIERE SCHERMANTI	041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA CULTURA PERMANENTE				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	045	SIEPI FRANGIVENTO	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	045	SIEPI FRANGIVENTO	040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	045	SIEPI FRANGIVENTO	041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA CULTURA PERMANENTE				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	046	RECINZIONI VIVE PER NEVE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	046	RECINZIONI VIVE PER NEVE	040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	046	RECINZIONI VIVE PER NEVE	041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA CULTURA PERMANENTE				
789	MARGINI (BORDI) DEI CAMPI	000		000		000					
789	MARGINI (BORDI) DEI CAMPI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
789	MARGINI (BORDI) DEI CAMPI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
790	TERRAZZAMENTI	000		000		000					
790	TERRAZZAMENTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
790	TERRAZZAMENTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
790	TERRAZZAMENTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA CULTURA PERMANENTE				
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	000		000		000					

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	040	ERBACEE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	040	ERBACEE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	041	ARBOREE E ARBUSTIVE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	041	ARBOREE E ARBUSTIVE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000		038	SOLCHI INERBITI	000					
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000		039	STRISCE FILTRO	000					
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000		040	ERBACEE	000					
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000		041	ARBOREE E ARBUSTIVE	000					
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	042	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	042	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	043	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	043	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
793	ALBERI ISOLATI	000		000		000					
793	ALBERI ISOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO				
793	ALBERI ISOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE				
793	ALBERI ISOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE				
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 -PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	044	MISTO		X		
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
801	PESCO	003	DA INDUSTRIA	000		000			X		
801	PESCO	005	DA MENSA	000		000			X		
804	PESCO NETTARINA	000		000		000			X		
826	PINO DOMESTICO	000		000		000			X		
826	PINO DOMESTICO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
831	ACTINIDIA (KIWI)	000		000		000			X		
840	SULLA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
840	SULLA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
840	SULLA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
840	SULLA	008	DA SEME	000		000			X		
840	SULLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
840	SULLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
840	SULLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
840	SULLA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
842	RICINO	000		000		000			X		
842	RICINO	000		000		022	ENERGETICO		X		
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
862	FIENO GRECO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X		
862	FIENO GRECO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
862	FIENO GRECO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
870	ORZO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO		X		
870	ORZO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
870	ORZO	008	DA SEME	000		000			X		
870	ORZO	008	DA SEME	000		029	IBRIDI		X		
870	ORZO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X		
870	ORZO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X		
879	RABBARO	007	DA ORTO	000		000			X		
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		X		
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	044	MISTO		X		
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		X		
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X			
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044	MISTO	X			
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	X			
902	ASPARAGO	007	DA ORTO	000		000			X		
902	ASPARAGO	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000			X		
903	BASILICO	007	DA ORTO	000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 - PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
903	BASILICO	008	DA SEME	000		000			X		
909	CARCIOFO	007	DA ORTO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	000			X		
909	CARCIOFO	007	DA ORTO	056	PLURIENNALE - PERMANENTE	000			X		
910	CARDI	001	DA FIBRA	000		000			X		
910	CARDI	007	DA ORTO	000		000			X		
910	CARDI	008	DA SEME	000		000			X		
917	CETRIOLO	007	DA ORTO	000		000			X		
917	CETRIOLO	008	DA SEME	000		000			X		
917	CETRIOLO	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
919	CICORIA	003	DA INDUSTRIA	000		000			X		
919	CICORIA	007	DA ORTO	000		000			X		
919	CICORIA	008	DA SEME	000		000			X		
919	CICORIA	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
919	CICORIA	444	IV GAMMA	000		000			X		
921	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalton)	007	DA ORTO	000		000			X		
921	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalton)	008	DA SEME	000		000			X		
921	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalton)	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
924	COCOMERO	000		000		000			X		
924	COCOMERO	008	DA SEME	000		000			X		
926	FINOCCHIO	007	DA ORTO	000		000			X		
926	FINOCCHIO	008	DA SEME	000		000			X		
926	FINOCCHIO	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
927	FRAGOLA	000		000		000			X		
932	PEPERONE	007	DA ORTO	000		000			X		
932	PEPERONE	008	DA SEME	000		000			X		
933	PREZZEMOLO	007	DA ORTO	000		000			X		
933	PREZZEMOLO	008	DA SEME	000		000			X		
935	RADICCHIO	007	DA ORTO	000		000			X		
935	RADICCHIO	008	DA SEME	000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 -PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
935	RADICCHIO	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
935	RADICCHIO	444	IV GAMMA	000		000			X		
936	RAVANELLO	007	DA ORTO	000		000			X		
936	RAVANELLO	008	DA SEME	000		000			X		
936	RAVANELLO	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
939	SPINACIO	007	DA ORTO	000		000			X		
939	SPINACIO	008	DA SEME	000		000			X		
939	SPINACIO	444	IV GAMMA	000		000			X		
940	ZUCCA	007	DA ORTO	000		000			X		
940	ZUCCA	008	DA SEME	000		000			X		
941	ZUCCHINO	007	DA ORTO	000		000			X		
941	ZUCCHINO	008	DA SEME	000		000			X		
941	ZUCCHINO	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
942	ERBA CIPOLLINA	007	DA ORTO	000		000			X		
950	PRUGNE	003	DA INDUSTRIA	000		000			X		
951	TIMO	000		000		000			X		
952	ZAFFERANO	000		000		000			X		
954	CAVOLO RAPA	000		000		000			X		
954	CAVOLO RAPA	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
954	CAVOLO RAPA	008	DA SEME	000		000			X		
954	CAVOLO RAPA	008	DA SEME	000		029	IBRIDO		X		
954	CAVOLO RAPA	444	IV GAMMA	000		000			X		
956	SEDANO RAPA	002	DA FORAGGIO	000		000			X		
958	ANANASSI	000		000		000			X		
959	GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO	000		000		000			X		
961	MELISSA	000		000		000			X		
962	MENTA	000		000		000			X		
963	ORIGANO	000		000		000			X		
964	MAGGIORANA	000		000		000			X		
965	ROSMARINO	000		000		000			X		
966	SALVIA	000		000		000			X		

PRODOTTI / COLTURE										13.1.1 e 13.2.1	
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	0001 -PASCOLO E PRATO PASCOLO	0002: COLTURE DIVERSE DA PASCOLO E PRATO PASCOLO		
967	FRASSINO	000		000		000					
967	FRASSINO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000					
968	CAPPERO	000		000		000			X		
969	AZZERUOLO	000		000		000			X		
970	CAVOLO BROCCOLO	007	DA ORTO	000		000			X		
970	CAVOLO BROCCOLO	008	DA SEME	000		000			X		
970	CAVOLO BROCCOLO	008	DA SEME	000		029	IBRIDI		X		
971	ALCHECHENGI	000		000		000			X		
972	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	000		000		000			X		
972	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	000		000		022	ENERGETICO		X		
972	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	008	DA SEME	000		000			X		
973	ACACIA SALIGNA	000		000		000					

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 marzo 2018, n. 3037.

P.S.R. per l'Umbria 2014-2020, Misura 11 "Agricoltura biologica". Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti :

— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

— Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visti i decreti ministeriali del MiPAAF:

— n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

— n. 162 del 12 gennaio 2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

— n. 1922 del 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo al regime di condizionalità per il 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", attualmente in corso di pubblicazione;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 con la quale sono state individuate, tra l'altro, per le annualità 2015 e

successive, le infrazioni e i livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e afferenti alle misure in oggetto;

Preso atto che, per l'annualità 2018, la D.G.R. 313/2017 sarà oggetto di integrazioni conseguenti a elementi di controllo introdotti nel sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Atteso che la Misura 11 "Agricoltura biologica" del P.S.R. 2014-2020 si articola in due sottomisure:

- 11.1.1 Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica;
- 11.2.1 Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica;

Preso atto che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (articolo 13, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1), stabilisce, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, fissando tale data al 15 maggio di ogni anno;

Preso atto della Circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018;

Preso atto che la Giunta regionale con proprio provvedimento, attualmente in corso di approvazione, dispone, tra l'altro, per annualità 2018 l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 11 e precisamente:

- di prevedere, per la sottomisura 11.1, la possibilità di presentazione delle domande di sostegno su tutto il territorio regionale, utilizzando solo le risorse ordinarie, pari ad € 2.400.000,00;
- di prevedere, per la sottomisura 11.2, la possibilità di presentazione delle domande di sostegno solo per superfici ricadenti nei comuni interessati da eventi sismici (cratere) e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto, utilizzando solo le risorse aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà, pari ad € 2.306.586,27;
- di autorizzare il Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale ad emanare specifico bando di evidenza pubblica, ed avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno per la Misura 11 del PSR per l'Umbria 2014-2020, annualità 2018, e che per la stesura del bando dovrà essere preso a riferimento, lo schema di avviso pubblico (disposizioni, condizioni ed indirizzi procedurali) approvato con la D.G.R. n. 657 del 21 maggio 2015;

Preso atto che è stata avviata una specifica modifica dei criteri di selezione della Misura 11 che, al fine di meglio incentivare l'accesso al metodo bio da parte degli agricoltori, prevede l'introduzione di un nuovo criterio volto a dare priorità alle aziende interamente biologiche;

Dato atto che i nuovi criteri di selezione, per i quali si è attivata la procedura di approvazione, sono i seguenti:

Criteri di selezione	Punteggi
Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (massimo punti 30)	
SAU aziendale regionale assoggettata agli impegni ricadente in ZVN	Un punto per ettaro di superficie
Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno (massimo punti 70)	
SOI regionale richiesta a premio con la domanda di sostegno.	0,2 punti per ettaro di superficie (massimo 30 punti)
Aziende con SAU regionale interamente assoggettata al sistema Biologico	Punti 40

Atteso che il Regolamento 640/2014 classifica le "domande" in «domande di sostegno» e «domande di pagamento» e stabilisce che per domanda di sostegno si intende una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre per domanda di pagamento si intende "una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013";

Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di pagamento è l'Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito le attività dei controlli amministrativi delle domande di pagamento sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza di formale protocollo di intesa (D.G.R. n. 643 del 7 giugno 2017);

Considerato che l'Organismo Pagatore Agea quale soggetto competente, con propria circolare, definisce le tempistiche e le modalità istruttorie e di controllo delle domande di pagamento;

Dato atto che la Circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018 sopra richiamata, prevede che al fine di censire puntualmente tutti i parametri riportati nei bandi, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di pagamento, è necessario configurare negli appositi applicativi presenti nel sistema informativo SIAN la "Predisposizione degli Interventi" e l'individuazione degli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO);

Ravvisata pertanto la necessità di individuare in maniera univoca l'associazione dei prodotti (colture), varietà e

relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della citata Circolare AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018 con i singoli gruppi colturali (interventi SIAN) previsti dai bandi;

Considerato che le tempistiche e le modalità istruttorie e di controllo delle domande di pagamento sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con propri provvedimenti;

Dato atto che la stessa Circolare AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018 prevede che nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di un libero professionista, la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;

Vista la D.G.R. n. 1583 del 28 dicembre 2017 avente per oggetto "Funzionalità del sistema SIAN - Disposizioni regionali per la presentazione delle domande e approvazione schema di convenzione" che ha reso disponibili ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari le funzionalità ON-LINE del portale SIAN per l'inserimento ed il rilascio delle domande relative al PSR per l'Umbria 2014/2020;

Ritenuto pertanto necessario, per le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti far fronte alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore Agea, stabilire che successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR e che il mancato invio entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

Ravvisata pertanto la necessità di definire le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno a valere sulla Misura 11 del PSR 2014/2020 per l'annualità 2017, nel contesto letterale riportato nell'Allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di approvare, nel contesto letterale di cui all'Allegato "A" che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, annualità 2018, a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020;

2. Di stabilire che per la sottomisura 11.1 la presentazione delle domande di sostegno, annualità 2018, è consentita su tutto il territorio regionale mentre per la sottomisura 11.2 solo per superfici ricadenti nei comuni interessati da eventi sismici (cratere) e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto;

3. Di precisare che per l'annualità 2018 la dotazione finanziaria assegnata alla Misura 11, pari ad € 4.706.586,27, in termini di spesa pubblica, trova copertura finanziaria nell'assegnazione complessiva della misura stessa ed è così ripartita:

SOTTO MISURA	RISORSE ORDINARIE	RISORSE AGGIUNTIVE TERREMOTO	RISORSE TOTALI A BANDO
11.1	2.400.000,00	0	2.400.000,00
11.2	0	2.306.586,27	2.306.586,27
TOTALE	2.400.000,00	2.306.586,27	4.706.586,27

4. Di stabilire che le domande di sostegno/pagamento a valere sulla Misura 11 del PSR 2014-2020, per l'annualità 2018, potranno essere presentate utilizzando il modello di domanda e con le modalità previste dalla circolare dell'Organismo Pagatore AGEA 15977, istruzioni operative n. 9, del 27 febbraio 2018, salvo diversa disposizione che la stessa agenzia riterrà opportuno emanare;

5. Di individuare in maniera univoca l'associazione dei prodotti, varietà e relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della Circolare AGEA di cui al punto 4 che precede, con i singoli interventi previsti dai bandi, di cui all'Allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

6. Di prendere atto che è stata avviata una specifica procedura di modifica dei criteri di selezione della Misura 11 che conclude come segue:

Criteri di selezione	Punteggi
Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (massimo punti 30)	
SAU aziendale regionale assoggettata agli impegni ricadente in ZVN	Un punto per ettaro di superficie
Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno (massimo punti 70)	
SOI regionale richiesta a premio con la domanda di sostegno.	0,2 punti per ettaro di superficie (massimo 30 punti)
Aziende con SAU regionale interamente assoggettata al sistema Biologico	Punti 40

7. Di stabilire che l'applicazione dei criteri di selezione di cui al punto 6 è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR ;

8. Di stabilire, per le motivazioni in premessa argomentate, che alle disposizioni previste dalla circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione, nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante specifica procedura presente nel portale SIAR;

9. Di stabilire che le domande di cui al punto 8., fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza e che il mancato invio nel portale SIAR entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

10. Di stabilire che i beneficiari della Misura 11 devono sottostare agli obblighi della condizionalità di cui al decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 e alle disposizioni del provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del suddetto decreto, attualmente in corso di approvazione;

11. Di ricordare che in caso di rilevazione di infrazioni agli impegni assunti a valere sulla Misura 11 del PSR 2014-2020, saranno applicate le disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, approvate con proprio provvedimento n. 313 del 27 marzo 2017, integrate da specifiche disposizioni conseguenti a nuovi elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

12. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 33/2013;

13. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 26 marzo 2018

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

Allegato "A"

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2018.

Articolo 1 (Finalità della misura)

La misura 11 intende incentivare l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La coltivazione biologica mira all'attuazione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione con un ridotto impiego di prodotti di sintesi, un limitato consumo energetico e una rivalutazione dei principi attivi naturali. L'adesione ai principi e metodi indicati dal regolamento (CE) 834/2007 favorisce l'adozione di sistemi di autoregolamentazione già presenti in natura, garantendo nel contempo la difesa fitosanitaria, la tutela dell'ambiente e una riduzione degli input di produzione.

L'agricoltura biologica è un sistema di produzione che sostiene l'integrità del suolo, dell'ecosistema e la salute delle persone. Si basa su processi di salvaguardia dell'ecosistema, biodiversità e cicli adatti alle condizioni locali, piuttosto che sull'uso di input con effetti avversi. Essa combina tradizione, innovazione e scienza perché l'ambiente condiviso ne tragga beneficio e per promuovere relazioni corrette e una buona qualità della vita per tutti coloro che sono coinvolti." (IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movement) .

La misura è articolata in due sottomisure:

11.1 - pagamento al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. Agricoltore in attività.

Per agricoltore in attività si intende quello definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e int.

3. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

Nel caso di presenza in azienda di zootecnia biologica, ai fini del calcolo del rapporto unità di bestiame (UBA) per ettaro di SAU, sono prese in considerazione le superfici aziendali investite a foraggiere ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende con presenza di zootecnia biologica.

4. Unità Bestiame Adulto(UBA)

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

5. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla misura 11 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come

previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

7. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea.

8. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

9. Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti

Per "requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame o suo adeguamento;
- Realizzazione o adeguamento della capacità delle vasche per lo stoccaggio dei liquami;
- Possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Realizzazione o adeguamento delle vasche per lo stoccaggio dei liquami, ripristinando le condizioni di impermeabilità, eliminando le perdite e le cause che le hanno generate;
- Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa o semplificata;
- Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa o semplificata.

10. Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Per "requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Controllo e verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016);
- Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria;
- Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) e dal 26/11/2015 possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Divieto dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

11. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

Articolo 3

(Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Possono accedere ai benefici della misura gli “agricoltori in attività”, come definiti all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, recepito dall’articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m. e int. che adottano il metodo della produzione biologica su superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai benefici della misura è necessario che i richiedenti siano agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per l’individuazione delle superfici eleggibili all’aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall’Organismo Pagatore AGEA.

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni) affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell’assunzione dell’impegno e, di norma, di durata tale da coprire l’intero periodo vincolativo (impegno quinquennale).

L’esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all’assunzione degli impegni previsti dalla misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all’avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d’uso previsto dall’art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell’art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda, ed devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l’effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

Nei casi di comproprietà deve essere rilasciata una dichiarazione da almeno uno dei comproprietari, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza durante il periodo d’impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità), e registrarli a termini di legge.

Tuttavia, ai fini del presente avviso, il nuovo contratto deve essere registrato entro la data di presentazione della domanda di pagamento immediatamente successiva.

I contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento relativa alla quinta annualità, dovranno essere registrati e protocollati nel fascicolo aziendale antecedentemente alla scadenza dell'impegno quinquennale, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono:

- possedere il requisito di agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e it.
- essere in possesso di un'azienda con una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq ad un ettaro.

Nel caso di aziende con presenza di zootecnia pascoliva biologica (bovini, ovicapri o equini) il carico di UBA biologiche ad ettaro di superficie foraggera biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Per quanto attiene l'aiuto correlato alla presenza della zootecnia biologica, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi (bovini, ovicapri ed equini) oggetto del sostegno.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione della riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle nome di gestione delle domande di pagamento.

Sono ammissibili al sostegno le superfici assoggettate agli impegni cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008, come recepito dal DM MIPAAF n. 18354 del 27/11/2009, facenti parte della SAUe ricadenti nella Regione Umbria, registrate nel fascicolo aziendale e investite con colture i cui codici colturali, per ogni singola tipologia di intervento, sono elencati nell'allegato al presente bando.

Nel caso di aziende la cui SAU sia in parte condotta con il metodo biologico ed in parte con il metodo convenzionale (aziende miste), la SOI potrà ricomprendere, in tutto o in parte, solo la superficie in conversione o biologica.

Ai fini della determinazione dell'aiuto spettante, sulla stessa superficie è concesso un unico pagamento ad annualità, prendendo a riferimento la sola coltura principale (coltura presente da 01 aprile al 9 giugno come da circolare Agea ACIU 2014 n. 702).

3. Condizioni di inammissibilità

Ai fini del presente bando, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguenti ad impegni che ottemperano al greening (articolo 43 del Reg. 1307/13) e contemporaneamente ad impegni correlati all'agricoltura biologica, non sono eleggibili agli aiuti le superfici che nel piano colturale aziendale sono classificate "Aree di interesse ecologico" (EFA) nel piano colturale aziendale.

Pertanto, in considerazione che il rischio di doppio finanziamento sussiste solo per le superfici che concorrono alla componente EFA del greening, le aziende biologiche con una superficie superiore a 15 ettari di seminativo che si avvalgono della condizione di cui al comma 11 dell'articolo 43 del Regolamento 1307/2013, sono tenute, in fase di aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione della domanda unica, ad indicare le superfici/elementi EFA necessarie a soddisfare tale obbligo.

Al fine di consentire ai beneficiari una maggiore disponibilità di terreni per esercitare l'avvicendamento colturale, le superfici ad EFA, ancorché non beneficino degli aiuti previsti dalla misura 11, possono essere comunque assoggettate al rispetto degli impegni.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità);
- di essere agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e int.;
- di essere a conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento CE 1305/2013, gli impegni assunti dal richiedente nell'ambito delle sottomisure 11.1 e 11.2 devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 31 dicembre 2018 e devono essere rispettati per cinque anni (30 dicembre 2023) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

3. Cause di esonero dagli impegni.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

4. Cambio beneficiario

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità, alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno, assolve ipso facto a tale adempimento.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso delle superfici precedentemente cedute (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, ecc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile". Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto da erogarsi dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013) salvo diverse disposizioni impartite con specifici provvedimenti comunitari, nazionali o regionali.

6. Clausola di revisione

I pagamenti per il rispetto delle norme previste dal metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008, indennizzano gli impegni che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Se l'adeguamento, che può comportare anche una revisione degli aiuti, non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico dell'eventuale periodo di programmazione successivo, sono inoltre oggetto della clausola di revisione gli impegni, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso (2014/2020).

Qualora durante il periodo di impegno si verifichi la condizione di cambio beneficiario totale o parziale, tutte le domande saranno trattate singolarmente e i beneficiari (cedente e subentrante) potranno avvalersi delle disposizioni previste all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013 indipendentemente dalle opzioni esercitate dal cedente o dal subentrante.

7. Trasformazione di impegni (Reg. UE n. 807/2014 art. 14 comma 1)

Durante il periodo d'impegno non è consentito avvalersi delle disposizioni previste all'articolo 14, comma 1 del Reg. UE n. 807/2014 (trasformazione degli impegni assunti con la domanda di sostegno) ad eccezione della possibilità di trasformare gli impegni assunti con quelli previsti dalla Sottomisura 8.1 - Intervento 8.1.1. "Sostegno alla forestazione e all'imboschimento". Il tal caso i beneficiari devono darne comunicazione al Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile della Giunta Regionale, specificando dettagliatamente la superficie oggetto di trasformazione.

Essendo la "trasformazione di impegno" di cui all'art. 14 comma 1 del Reg. UE n. 807/2014, riferita all'impegno originario, la sua applicazione non è consentita per beneficiari che:

1. Se ne siano avvalsi nelle annualità precedenti;
2. Nelle annualità precedenti si siano avvalsi dell'art. 15 comma 3 del Reg. UE n. 807/2014 "sostituzione di impegni";
3. Siano subentrati parzialmente al mantenimento degli impegni assunti con la domanda sostegno, fatta salva la condizione di subentro per mortis causa.

In tutti i casi essendo la "trasformazione di impegno" riferita all'impegno originario ne è consentita l'applicazione solo a condizione che il nuovo impegno ricomprenda almeno tutte le superfici (medesime particelle) dell'impegno originario.

La trasformazione degli impegni assunti non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti a valere sull'impegno originario e può essere esercitata con la presentazione delle domande di pagamento a valere fino alla terza annualità.

Qualora l'istanza di trasformazione dell'impegno non venisse accolta, i beneficiari restano obbligati al rispetto degli impegni già assunti con la domanda di sostegno originaria.

8. Sostituzione di impegni (Reg. UE n. 807/2014 art. 15 comma 3)

Durante il periodo d'impegno non è consentito avvalersi delle disposizioni previste all'art. 15, comma 3 del Reg. UE n. 807/2014 (ampliamento le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate nelle domande di sostegno).

9. Formazione

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione.

Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Tale attività deve iniziare al più tardi entro il terzo anno di impegno e terminare non oltre il quarto anno.

Nel caso la gestione delle attività aziendali siano affidate a persone (addetti) diverse dai titolari/beneficiari o dai legali rappresentanti delle aziende, la dimostrazione dell'affidamento deve essere supportato da un rapporto negoziale stabile (ancorché non continuativo) che dimostri l'effettivo affidamento da parte del titolare o legale rappresentante, delle decisioni gestionali conseguenti (ad esempio: contratto, lettera di affidamento o altra documentazione equipollente).

Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni, il subentrante è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti entro

l'annualità di domanda, successiva al subentro e l'attività di aggiornamento/tutoraggio della durata di 20 ore entro la quarta annualità di impegno.

Il cedente è esonerato dall'obbligo della formazione (corso di 15 ore) qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno; lo stesso è altresì esonerato dall'attività di aggiornamento/tutoraggio nel caso il subentro avvenga entro il terzo anno di impegno. Nel caso in cui il subentro avvenga nell'ultimo anno di impegno, il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione.

Il subentrante è inoltre esonerato dall'obbligo dell'attività di aggiornamento/tutoraggio, qualora il subentro avvenga negli ultimi due anni di impegno.

Qualora il beneficiario si avvalga delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1 del Reg. UE n. 807/2014, trasformando gli impegni della sottomisura 11 integrandoli con quelli compatibili della sottomisura 10.1, lo stesso, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasformazione, è tenuto ad assolvere l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento nei tempi e nei modi previsti dalla stessa sottomisura 10.1.

Il beneficiario per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento/tutoraggio potrà avvalersi dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020.

Al fine di armonizzare l'attività formativa di cui sopra, di seguito sono elencati gli argomenti minimi che dovranno essere oggetto dei programmi dei corsi:

1. La produzione biologica – opportunità e base normativa
2. La gestione del suolo in agricoltura biologica
3. La fertilizzazione nell'agricoltura biologica
4. La difesa delle colture in agricoltura biologica
5. I possibili impegni aggiuntivi combinati con l'agricoltura biologica.

10. Combinazione e compatibilità degli impegni

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dalla misura, nel rispetto dei massimali di premio stabiliti dal Regolamento 1305/2013 (€ 600,00 per ettaro/anno per colture annuali, € 900,00 per ettaro/anno per colture perenni specializzate, € 450,00 per ettaro/anno per altri usi della terra, sulla medesima superficie e fino alla concorrenza massima del 100% della superficie assoggettata a biologico, è consentito rafforzare gli impegni previsti dalle sottomisure 11.1 o 11.2 mediante la combinazione con uno degli interventi 10.1.2, 10.1.3.1, 10.1.3.2 e 10.1.5 della sottomisura 10.1 "pagamenti agro-climatico-ambientali", in quanto compatibili. In tal caso gli impegni degli interventi 10.1.2, 10.1.3.1, 10.1.3.1 e 10.1.5 dovranno essere adottati sulla medesima superficie oggetto di impegno della misura 11 (11.1 o 11.2). e fino alla concorrenza massima del 100%.

Resta inteso che le colture ammissibili ai benefici di tali interventi (10.1.2, 10.1.3.1, 10.1.3.1 e 10.1.5) sono quelle indicate nello specifico allegato al bando della sottomisura 10.1 "combinazione codici colturali/interventi".

Sulle medesima superficie sono inoltre combinabili gli impegni della misura 11 con quelli dalle misure 12 o 13.

Nei termini di quanto stabilito dal regolamento 1305/13 e per un'effettiva realizzazione della complementarità fra i diversi regimi di aiuto, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, qualora l'agricoltore benefici di aiuti correlati ad interventi con finalità ambientali conseguenti alla partecipazione a specifici programmi operativi di Organizzazioni dei Produttori del settore ortofrutticolo e olivicolo, la superficie interessata a tali interventi è esclusa da qualsiasi aiuto per la misura 11.

Articolo 5 **(Modalità di presentazione delle domande)**

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del 15 maggio 2018, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR.

Il mancato invio entro i termini previsti per mezzo dell'apposita procedura SIAR, comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del 15 giugno dell'annualità a cui lo stesso bando si riferisce, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio nel portale SIAN della domanda stessa.

Ciascun richiedente, nella stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla misura 11.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, qualora previsti.

3. Domande di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

Articolo 6

(Criteri di selezione delle domande)

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla misura 11 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso e specificatamente:

Criteri di selezione	Punteggi
Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (massimo punti 30)	
SAU aziendale regionale assoggettata agli impegni ricadente in ZVN	Un punto per ettaro di superficie
Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno (massimo punti 70)	
SOI regionale richiesta a premio con la domanda di sostegno.	0,2 punti per ettaro di superficie (massimo 30 punti)
Aziende con SAU regionale interamente assoggettata al sistema Biologico	Punti 40

Articolo 7

(Istruttoria delle domande)

1. Domande di sostegno.

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza della Regione Umbria la quale delega AGEA allo svolgimento di una prima fase di "istruttoria automatizzata".

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica gli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa.

Qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo, la domanda è trattata mediante istruttoria "manuale" effettuata dalla Regione Umbria.

L'istruttoria "manuale", si articola delle seguenti fasi:

- a) Acquisizione delle domande nel formato elettronico.
- b) Verifica della ricevibilità.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal bando.

- c) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di sostegno sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

- d) A termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

- e) Approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammissibili tramite provvedimento del Dirigente del Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile”;
- f) Gli esiti favorevoli derivanti da istruttoria automatizzata o manuale, sono comunicati ai beneficiari mediante la pubblicazione dell’apposito provvedimento nel BUR della Regione Umbria;
- g) Gli esiti sfavorevoli (non ammessi) sono comunicati agli interessati mediante posta elettronica certificata. La comunicazione riporterà le motivazioni dell’esclusione con l’indicazione dell’autorità competente ed i termini entro cui è possibile esperire il ricorso (in opposizione o agli organi giurisdizionali);

Ai sensi dell’art. 74 del Reg. 1303/13 nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile”, dovrà darne comunicazione, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest’ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile” le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile”, valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all’avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

2. Domande di pagamento

L’organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell’istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all’effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell’importo dell’aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell’aiuto.

I premi saranno erogati dall’Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande annuali di pagamento, sono definite dell’Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla misura 11 del PSR dell’Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Correzione di errori palesi)

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi, per le domande di sostegno la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;

Per le domande di pagamento, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è in capo all'OP AGEA, si fa riferimento alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le circolari "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali", "AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali" e "AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese", e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicate al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 10 (Area di intervento)

Per l'annualità 2018 (impegno decorrente dal 31/12/2018), la sottomisura 11.1. è attuata su tutto il territorio regionale, mentre la sottomisura 10.2 è attuata solo nei comuni del cosiddetto "cratere terremoto" e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto.

Nel caso di presenza in azienda di zootecnia biologica, ai fini del calcolo del rapporto UBA biologiche (bovini, ovicapri ed equini) per ettaro di SAU assoggettata al biologico, sono prese in considerazione le superfici aziendali investite a foraggiere ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

Articolo 11 (Pianificazione finanziaria)

Le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sulla misura 11 del PSR Umbria 2014/2020, trovano copertura finanziaria nell'assegnazione complessiva della misura, e ammontano ad € **4.706.586,27**, in termini di spesa pubblica, così ripartite:

SOTTO MISURA	RISORSE ORDINARIE	RISORSE AGGIUNTIVE TERREMOTO	RISORSE TOTALI A BANDO
11.1	2.400.000,00	0	2.400.000,00
11.2	0	2.306.586,27	2.306.586,27
TOTALE	2.400.000,00	2.306.586,27	4.706.586,27

La dotazione finanziaria sopra indicata garantisce la copertura fino all'annualità 2020, fermo restando la durata quinquennale degli impegni.

Il pagamento degli aiuti oltre l'annualità 2020 resta subordinato alle eventuali norme di transizione che saranno emanate dalla Commissione Europea.

Articolo 12 (Procedimento domande di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate"

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale, Sezione "Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali", il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario;

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 13 (Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire degli aiuti previsti dalla misura 11, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima, assoggettata all'impegno (SOI), almeno pari ad un ettaro.

Articolo 14 (Disposizioni)

Per quanto attiene la misura 11 del PSR per l'Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 15 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art.2 e 11 del Codice.

La Regione Umbria tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Qualora la Regione Umbria dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Il titolare del trattamento è il responsabile del servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Sezione “Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali” della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento esterno è Organismo Pagatore Agea nella persona del Dirigente dell’ufficio sviluppo rurale.

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall’art.8 del citato decreto.

Sezione 2

SOTTOMISURA - 11.1 - pagamento al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

Articolo 16

(Finalità della sottomisura)

La sottomisura incentiva l’introduzione del metodo di agricoltura biologica mediante un supporto finanziario per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per introdurre i metodi dell’agricoltura biologica nel corso dei primi cinque anni di adesione alla produzione biologica.

Il sostegno alla conversione dall’agricoltura convenzionale è finalizzato ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l’obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell’acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente.

Gli agricoltori che si assoggettano agli obblighi della sottomisura sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all’introduzione del metodo dell’agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008, come recepito dal DM MIPAAF n. 18354 del 27/11/2009 - Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008,

n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Articolo 17

(Criteri di ammissibilità)

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la presente sottomisura i soggetti di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che introducono il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

In considerazione che gli impegni decorrono successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli agricoltori che intendono avvalersi dei benefici della sottomisura 11.1. devono presentare la notifica informatizzata di prima adesione al metodo di produzione biologica entro tale termine come definito all'articolo 4, paragrafo 2.

Fermo restando il periodo di conversione regolamentare, il pagamento del premio relativo alla presente sottomisura è riconosciuto solo alle superfici che per la prima volta sono assoggettate al metodo biologico.

La durata degli impegni è commisurata all'effettivo periodo di conversione delle superfici come definite all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, ovvero due anni per le colture annuali, i pascoli o prati permanenti e tre anni per le colture perenni diverse dai foraggi.

Per le restanti annualità ad impegno il premio è concesso come mantenimento del metodo di produzione biologica (sottomisura 11.2).

Qualora il beneficiario incorra in infrazioni gravi rilevate dall'Organismo di Controllo (OdC), che comportino l'esclusione dall'Albo regionale degli operatori biologici, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste.

Articolo 18

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla sottomisura esclusivamente i terreni che per la prima volta sono condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007, ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici (bovini, equidi e ovicaprini).

Per poter accedere ai benefici della sottomisura l'azienda deve aver presentato la prima notifica di iscrizione al sistema biologico.

Articolo 19

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e qualora sommato a quello conseguente alla combinazione degli impegni della misura 11, non potrà superare i limiti massimi previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 (600,00 euro/ha/anno per le colture annuali, 900,00 euro/ha/anno per le colture perenni specializzate ed 450 euro/ha/anno per altri usi della terra).

Gruppi colturali	Aree rurali intermedie €/ettaro/anno	Aree con problemi complessivi di sviluppo €/ettaro/anno
Seminativi	407,00	385,00
Foraggiere (*)	214,00	195,00
Ortive (**)	600,00	600,00
Vite e fruttiferi	900,00	900,00
Olivo	642,00	609,00
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.		
(**) compreso il tabacco.		

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggiere o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 262,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due.

In tal caso valgono sempre i massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 sopra richiamati.

Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

$$A + (B \times (C/D *))$$

* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.

A: premio ad ettaro per superfici foraggiere diverse dai pascoli e prati pascoli

B: € 262,00: premio per zootecnia biologica

C: UBA pascolive aziendali biologiche

D: intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

Sezione 3

SOTTOMISURA - 11.2 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Articolo 20

(Finalità della sottomisura)

La sottomisura incentiva il sostegno al mantenimento del metodo di agricoltura biologica mediante un supporto finanziario per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi dell'agricoltura biologica.

In questo modo, si vuole incentivare la conservazione di un sistema di produzione sostenibile dal punto di vista ambientale e favorire un migliore e più razionale utilizzo delle risorse naturali.

Gli agricoltori che adottano gli obblighi della sottomisura sono tenuti al rispetto degli impegni correlati al mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dal DM MIPAAF n. 18354 del 27/11/2009 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Articolo 21

(Criteri di ammissibilità)

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la presente sottomisura i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che adottano il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'annualità 2018 la sottomisura 10.2 è attuata solo nei comuni del cosiddetto "cratere terremoto" e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto.

Sono pertanto eleggibili agli aiuti solo le superfici ricadenti nei sopra descritti comuni.

Articolo 22

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla sottomisura esclusivamente i terreni condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007, ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici (bovini, equidi e ovicapri).

Per poter accedere ai benefici della sottomisura l'azienda deve essere regolarmente assoggettata al sistema di controllo biologico.

Articolo 23

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e qualora sommato a quello conseguente alla combinazione degli impegni della misura 10, non potrà superare i limiti massimi previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 (600,00 euro/ha/anno per le colture annuali, 900,00 euro/ha/anno per le colture perenni specializzate ed 450 euro/ha/anno per altri usi della terra).

Gruppi colturali	Aree rurali intermedie €/ettaro/anno	Aree con problemi complessivi di sviluppo €/ettaro/anno
Seminativi	335,00	257,00
Foraggere (*)	170,00	160,00
Ortive (**)	595,00	553,00
Vite e fruttiferi	780,00	770,00
Olivo	533,00	490,00
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.		
(**) compreso il tabacco.		

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggere o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 262,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due.

In tal caso valgono sempre i massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 sopra richiamati.

Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

$$A + (B \times (C/D *))$$

* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.

A: premio ad ettaro per superfici foraggere diverse dai pascoli e prati pascoli

B: €262,00: premio per zootecnia biologica

C: UBA pascolive aziendali biologiche

D: intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

Per una più agevole applicazione dell'importo spettante nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica (art. 19 e 23), di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano alcuni esempi di calcolo:

ES. 1

Azienda che ricade nelle condizioni della sottomisura 11.1.1, in area "C" con 10 ettari di medica (poliennale), 5 di lupinella (poliennale), 20 di pascoli e 40 UBA bovine.

1. Rapporto UBA/ettaro/anno (C/D): $40/(10+5+20) = 1.14$

2. Il valore **1.14** va moltiplicato per 262,00 (B) = **298,68**

- Premio base per i 10 ettari di medica + i 5 di lupinella pari a (€ 214,00 X 15 ettari) = **€ 3.210,00**

- Integrazione per la zootecnia biologica che nel caso in questione ammonta ad (€ 298,68 X ettari 15 di medica e lupinella) + (€ 298,68 X ettari 20 di pascolo) = **€ 10.453,80.**

Per i 15 ettari di medica e lupinella il valore ad ettaro (214,00 + 298,68) = € 512,68 va ricondotto ad € 450,00 come massimale previsto dal regolamento.

All'azienda spetta un importo totale pari a (15 X 450,00) + (20 X 298,68) = **€ 12.723,60**

ES. 2

Azienda che ricade nelle condizioni della sottomisura 11.1.1, in area "C" con 15 ettari di erbaio (annuale), 20 di pascoli e 40 UBA bovine.

1. Rapporto UBA/ettaro/anno (C/D): $40/(15+20) = 1.14$

2. Il valore **1.14** va moltiplicato per 262,00 (B) = **298,68**

- Premio base per i 15 ettari di erbaio pari a (€ 214,00 X 15 ettari) = € 3.210,00
- Integrazione per la zootecnia biologica che nel caso in questione ammonta ad (€ 298,68 X ettari 15 ettari di erbaio) + (€ 298,68 X ettari 20 di pascolo) = € 10.453,80.

Per i 15 ettari di erbaio il valore ad ettaro (214,00 + 298,68) = € 512,68 rientra nei massimali previsti dal regolamento.

All'azienda spetta un importo totale pari a (15 X 512,68) + (20 X 298,68) = **€ 13.663,80**

ES. 3

Azienda che ricade nelle condizioni della sottomisura 11.2.1, in area "C" con 10 ettari di medica (poliennale), 5 di lupinella (poliennale), 20 di pascoli e 30 UBA bovine.

1. Rapporto UBA/ettaro/anno (C/D): $30/(10+5+20) = 0.87$

2. Il valore **0.87** va moltiplicato per 262,00 (B) = **227,94**

- Premio base per i 10 ettari di medica + i 5 di lupinella pari a (€ 170,00 X 15 ettari) = € 2.550,00
- Integrazione per la zootecnia biologica che nel caso in questione ammonta ad (€ 227,94 X ettari 15 di medica e lupinella) + (€ 227,94 X ettari 20 di pascolo) = € 7.977,90.

Per i 15 ettari di medica e lupinella il valore ad ettaro (170,00 + 227,94) = € 397,94 non va ricondotto in quanto inferiore a quello previsto dal regolamento.

All'azienda spetta un importo totale pari a (15 X 397,94) + (20 X 227,94) = **€ 10.527,80.**

CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO		DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITÀ	11.1.1 e 11.1.2													
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO		DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITÀ	DESCRIZIONE QUALITÀ	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO INTERMEDIE	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO INTERMEDIE	003C: VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO INTERMEDIE	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO INTERMEDIE	005C: FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO INTERMEDIE	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO	
387		CHINOTTO	000		000		000														
388		TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	008	DA SEME	000		000										X	X			
388		TRIFOGGIO (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000										X	X			
389		VECCIA SATIVA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE													
389		VECCIA SATIVA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X			
389		VECCIA SATIVA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA, NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE												X	
389		VECCIA SATIVA	008	DA SEME	000		000										X	X			
389		VECCIA SATIVA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000										X	X			
389		VECCIA SATIVA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE													
389		VECCIA SATIVA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X			
389		VECCIA SATIVA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000										X	X			
390		VECCIA VILLOSA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE													
390		VECCIA VILLOSA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X			
390		VECCIA VILLOSA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA, NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE												X	
390		VECCIA VILLOSA	008	DA SEME	000		000										X	X			
390		VECCIA VILLOSA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000										X	X			
390		VECCIA VILLOSA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE													
390		VECCIA VILLOSA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X			
390		VECCIA VILLOSA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000										X	X			
391		PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000													X	
392		ORTICA	000		000		000														
393		PARTENIO	000		000		000														
394		PASSIFLORA	000		050	ANNUALE - NON PERMANENTE	000										X	X			
394		PASSIFLORA	000		056	PLURIENNALE - PERMANENTE	000										X	X			
395		PASTINACA	000		000		000										X	X			
396		PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE	000		000		000										X	X			
397		PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'ORO	000		000		000										X	X			
398		PSILLO O PLANTAGO OVATA	000		000		000										X	X			
399		PILOSELLA	000		000		000										X	X			
403		FLECOLO BULBOSO	008	DA SEME	000		000												X	X	

PRODOTTI / COLTURE			11.1.1 e 11.1.2																
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C: VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C: FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	000	DI LEGUMINOSE	X	X										
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053		043										X	X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	107	DA ORTO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Colture azotofissatrici	000		000				X									
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Colture azotofissatrici	000		000			X										
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X							X	X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE												
578	FRUMENTO SEGALATO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE												
581	GIMESTRINO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE												
581	GIMESTRINO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO -NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE						X				X		
581	GIMESTRINO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE											X	
581	GIMESTRINO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000										X	X		
581	GIMESTRINO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X		
581	GIMESTRINO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO -NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X		
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO												
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE												
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	008	DA SEME	000		000			X										
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X										
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X										
593	CERRO	000		000		000													
597	GRANO SARACENO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO									X	X		
597	GRANO SARACENO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	000										X	X		
597	GRANO SARACENO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X										
606	FARNETTO	000		000		022	ENERGETICO		X										
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000			X										
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO		X										
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000			X										
612	LUPINELLA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO -NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE										X	X	

11.1.1 e 11.1.2									
PRODOTTI / COLTURE									
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITÀ	DESCRIZIONE QUALITÀ	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO
002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C: VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C: FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO
789	MARGINI (BORDI) DEI CAMPI	000		000		000			
789	MARGINI (BORDI) DEI CAMPI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
789	MARGINI (BORDI) DEI CAMPI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
790	TERRAZZAMENTI	000		000		000			
790	TERRAZZAMENTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
790	TERRAZZAMENTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE		
790	TERRAZZAMENTI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE		
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	000		000		000			
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	040	ERBACEE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	040	ERBACEE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	041	ARBOREE E ARBUSTIVE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	041	ARBOREE E ARBUSTIVE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000		038	SOLCHI INERBITI	000			
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000		039	STRISCE FILTRO	000			
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000		040	ERBACEE	000			
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	000		041	ARBOREE E ARBUSTIVE	000			
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	042	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	042	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	043	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	043	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
793	ALBERI I SOLATI	000		000		000			
793	ALBERI I SOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO		
793	ALBERI I SOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE		
793	ALBERI I SOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE		
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE	X	X
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	044	MISTO	X	X
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE	X	X
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		
801	PESCO	003	DA INDUSTRIA	000		000		X	X
801	PESCO	005	DA MENSA	000		000		X	X

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
26 marzo 2018, n. 3038.

P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 - Sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti:

— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

— Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visti i decreti ministeriali del MiPAAF:

— n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

— n. 162 del 12 gennaio 2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

— n. 1922 del 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo al regime di condizionalità per il 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", attualmente in corso di pubblicazione;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)

ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 con la quale sono state individuate, tra l'altro, per le annualità 2015 e successive, le infrazioni e i livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e afferenti alle misure in oggetto;

Preso atto che, per l'annualità 2018, la D.G.R. 313/2017 sarà oggetto di integrazioni conseguenti a elementi di controllo introdotti nel sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Atteso che la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" del P.S.R. 2014-2020 si articola in 7 tipologie di intervento:

- 10.1.1- Rispetto dei disciplinari di produzione integrata;
- 10.1.2 - Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità;
- 10.1.3 - Qualificazione dell'agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti;
- 10.1.4 - Incremento della sostanza organica nei suoli;
- 10.1.5 - Copertura vegetale intercalare;
- 10.1.6 - Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica;
- 10.1.7 - Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione;

Preso atto che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (articolo 13, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1), stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, fissando tale data al 15 maggio di ogni anno;

Preso atto della circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018;

Preso atto che la Giunta regionale con proprio provvedimento, attualmente in corso di approvazione, dispone, tra l'altro, per annualità 2018 l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 e precisamente:

- di prevedere la possibilità di presentazione delle domande di sostegno, annualità 2018, solo per superfici ricadenti nei comuni interessati da eventi sismici (cratere) e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodoro (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto, utilizzando solo le risorse aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà, pari ad € 3.000.000,00;

- di autorizzare il Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale ad emanare specifico bando di evidenza pubblica, ed avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 10.1. "Pagamenti per impegni agro climatico ambientali" del PSR per l'Umbria 2014-2020, annualità 2018, e che per la stesura del bando dovrà essere preso a riferimento, lo schema di avviso pubblico (disposizioni, condizioni ed indirizzi procedurali) approvato con la D.G.R. n. 657 del 21 maggio 2015;

Atteso che il Regolamento 640/2014 classifica le "domande" in «domande di sostegno» e «domande di pagamento» e stabilisce che per domanda di sostegno si intende una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre per domanda di pagamento si intende "una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013";

Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di pagamento è l'Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito le attività dei controlli amministrativi delle domande di pagamento sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza di formale protocollo di intesa (D.G.R. n. 643 del 7 giugno 2017);

Considerato che l'Organismo Pagatore Agea quale soggetto competente, con propria Circolare, definisce le tempistiche e le modalità istruttorie e di controllo delle domande di pagamento;

Dato atto che la Circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018 sopra richiamata, prevede che al fine di censire puntualmente tutti i parametri riportati nei bandi, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di pagamento, è necessario configurare negli appositi applicativi presenti nel sistema informativo SIAN la "Predisposizione degli Interventi" e l'individuazione degli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO);

Ravvisata pertanto la necessità di individuare in maniera univoca l'associazione dei prodotti (colture), varietà e relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della citata Circolare AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018 con i singoli gruppi colturali (interventi SIAN) previsti dai bandi;

Considerato che le tempistiche e le modalità istruttorie e di controllo delle domande di pagamento sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con propri provvedimenti;

Dato atto che la stessa Circolare AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018 prevede che nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di un libero professionista, la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;

Vista la D.G.R. n. 1583 del 28 dicembre 2017 avente per oggetto "Funzionalità del sistema SIAN - Disposizioni regionali per la presentazione delle domande e approvazione schema di convenzione" che ha reso disponibili ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari le funzionalità ON-LINE del portale SIAN per l'inserimento ed il rilascio

delle domande relative al PSR per l'Umbria 2014/2020;

Ritenuto pertanto necessario, per le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti far fronte alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore Agea, stabilire che successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR e che il mancato invio entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

Ravvisata pertanto la necessità di definire le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020 per l'annualità 2018, nel contesto letterale riportato nell'Allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di approvare, nel contesto letterale di cui all'Allegato "A" che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, annualità 2018, a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020;

2. Di stabilire che per la sottomisura 10.1 la presentazione delle domande di sostegno, annualità 2018, è consentita solo per superfici ricadenti nei comuni interessati da eventi sismici (cratere) e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodoro (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto;

3. Di precisare che per l'annualità 2018 la dotazione finanziaria attribuita alla sottomisura 10.1 trova copertura nelle risorse aggiuntive provenienti dal contributo di solidarietà, pari ad € 3.000.000,00, in termini di spesa pubblica, da assegnare alle diverse tipologie di intervento, proporzionalmente al totale richiesto a premio con le domande di sostegno;

4. Di stabilire che le domande di sostegno/pagamento a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020, per l'annualità 2018, potranno essere presentate utilizzando il modello di domanda e con le modalità previste dalla circolare dell'Organismo Pagatore AGEA 15977, istruzioni operative n. 9, del 27 febbraio 2018, salvo diversa disposizione che la stessa agenzia riterrà opportuno emanare;

5. Di individuare in maniera univoca l'associazione dei prodotti, varietà e relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della circolare AGEA di cui al punto 4 che precede, con i singoli interventi previsti dai bandi, di cui all'Allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

6. Di stabilire, per le motivazioni in premessa argomentate, che alle disposizioni previste dalla circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione, nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante specifica procedura presente nel portale SIAR;

7. Di stabilire che le domande di cui al punto 6. fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza e che il mancato invio nel portale SIAR entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

8. Di stabilire che i beneficiari della sottomisura 10.1 devono sottostare agli obblighi della condizionalità di cui al decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 e alle disposizioni del provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del suddetto decreto, attualmente in corso di approvazione;

9. Di ricordare che in caso di rilevazione di infrazioni agli impegni assunti a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020, saranno applicate le disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, approvate con proprio provvedimento n. 313 del 27 marzo 2017, integrate da specifiche disposizioni conseguenti a nuovi elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

10. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 33/2013;

11. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 26 marzo 2018

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 10.1 - PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2018.

Articolo 1 (Finalità della sottomisura)

La sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali, è finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi nella gestione dell'azienda agricola verso forme caratterizzate da un minor impatto ambientale, non solo rispetto al contenimento degli inquinanti o all'uso razionale della risorsa idrica, ma anche attraverso tecniche colturali che conseguono un positivo effetto per quanto riguarda l'aspetto idrologico-erosivo. Allo stesso tempo si ritiene opportuno sostenere il mantenimento degli elementi paesaggistici caratteristici del territorio regionale, la salvaguardia delle colture tradizionali e la tutela dell'agrobiodiversità attraverso un sostegno all'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e alla coltivazione di varietà locali minacciate di erosione genetica.

La sottomisura 10.1 incentiva l'utilizzo di tecniche di conduzione compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, privilegiando le pratiche produttive ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi. Al tal fine si ritiene necessario intervenire con l'attuazione dei seguenti interventi:

- Intervento 10.1.1 – Rispetto dei disciplinari di produzione integrata;
- Intervento 10.1.2 – Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità;
- Intervento 10.1.3 – Qualificazione dell'agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti;
- Intervento 10.1.4 – Incremento della sostanza organica nei suoli;
- Intervento 10.1.5 – Copertura vegetale intercalare;
- Intervento 10.1.6 – Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica;
- Intervento 10.1.7 – Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione.

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.e i.: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono

utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

3. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

4. Unità Bestiame Adulto(UBA)

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici >50 Kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

5. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- Ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- Sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- Benessere degli animali.

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

7. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea.

8. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

9. Disciplinare di produzione integrata

Per disciplinare di produzione integrata si intende l'insieme delle prescrizioni in ordine alle pratiche e tecniche di coltivazione che devono essere osservate per ciascuna coltura agraria (avvicendamento, fertilizzazione, irrigazione, impiego di prodotti fitosanitari, ecc.) nella Regione Umbria, nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) istituito con legge n. 4 del 03 febbraio 2011. Tali disciplinari, consultabili sul sito internet della Regione Umbria, sono redatti e aggiornati dall'Amministrazione regionale con specifico provvedimento.

10. Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti

Per "requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame o suo adeguamento;
- Realizzazione o adeguamento della capacità delle vasche per lo stoccaggio dei liquami;
- Possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Realizzazione o adeguamento delle vasche per lo stoccaggio dei liquami, ripristinando le condizioni di impermeabilità, eliminando le perdite e le cause che le hanno generate;
- Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa o semplificata;
- Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa o semplificata.

11. Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Per “requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari” si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Controllo e verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016);
- Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria;
- Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) e dal 26/11/2015 possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Divieto dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

12. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

Articolo 3 (Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

2. Condizioni di ammissibilità

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà (anche in comunione dei beni), affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (impegno quinquennale).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla sottomisura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda, e devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

Nei casi di comproprietà deve essere rilasciata una dichiarazione da almeno uno dei comproprietari, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici, con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità), e registrarli a termini di legge.

Tuttavia, ai fini del presente avviso, il nuovo contratto deve essere registrato entro la data di presentazione della domanda di pagamento immediatamente successiva.

I contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento relativa all'ultima annualità, dovranno essere registrati e protocollati nel fascicolo aziendale antecedentemente alla scadenza dell'impegno quinquennale, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Per tutti gli interventi del presente avviso, i richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno devono:

- Essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice Ateco agricolo;
- Possedere una partita IVA con codice di attività agricolo;
- Essere in possesso di un'azienda con una superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq ad un ettaro, ad eccezione dell'intervento 10.1.6. per il quale tale superficie minima è stata individuata in 0.3 ettari.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione della riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle nome di gestione delle domande di pagamento.

Per quanto attiene l'intervento 10.1.7, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi oggetto del sostegno.

Sono ammissibili al sostegno le superfici facenti parte della SAU ricadente nella Regione Umbria, registrate nel fascicolo aziendale e investite con colture i cui codici colturali, per ogni singola tipologia di intervento, sono elencati nell'allegato al presente bando.

Ai fini della determinazione dell'aiuto spettante, sulla stessa superficie è concesso un unico pagamento ad annualità, prendendo a riferimento la sola coltura principale (coltura presente da 01 aprile al 9 giugno, come da circolare Agea ACIU 2014 n. 702).

3. Condizioni di inammissibilità

Ai fini del presente bando, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguenti ad impegni che ottemperano al greening (articolo 43 del Reg. 1307/13) e al pagamento accoppiato (articolo 52 del Reg. 1307/13) e contemporaneamente ad impegni agroambientali, non sono eleggibili agli aiuti le superfici classificate "Aree di interesse ecologico" (EFA) nel piano colturale aziendale.

Tali superfici, ancorché non beneficino degli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1, sono comunque assoggettate al rispetto degli impegni.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla sottomisura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line nel portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- Di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità);
- Di essere a conoscenza dell'obbligo di rispettare per tutto il periodo vincolativo gli impegni specifici e di mantenere le condizioni che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno;
- Di essere titolare di partita IVA con codice di attività agricolo e di essere iscritto alla C.C.I.A.A con codice Ateco agricolo;
- Di essere a conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti.

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- Di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- Che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Le aziende beneficiarie della sottomisura 10.1 "Pagamenti per gli impegni agro climatico ambientali", hanno l'obbligo di aderire al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui al DM dell'8 maggio 2014, attuativo della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, per l'intera superficie aziendale ricadente nel territorio della Regione Umbria.

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento CE 1305/2013, gli impegni assunti dal richiedente nell'ambito della sottomisura 10.1 e relativi agli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, e 10.1.4, devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

Per gli interventi 10.1.5 e 10.1.6, durante il periodo vincolativo gli impegni correlati alla superficie ammessa con la domanda di sostegno possono essere, nelle rispettive annualità, riferiti a superfici (particelle) diverse.

Fermo restando che la superficie ammessa con la domanda di sostegno deve rimanere invariata per tutto il periodo vincolativo, tale variazione di superficie, deve essere contenuta nel limite massimo del 20% rispetto a quella inizialmente ammessa.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In considerazione del fatto che per l'annualità 2018 gli interventi della sottomisura 10.1 sono attuati solo nei comuni del cosiddetto "cratere terremoto", la coltura del tabacco può beneficiare degli aiuti solo se praticata nel comune di Spoleto.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 31 dicembre 2018 e devono essere rispettati per cinque anni (30 dicembre 2023) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

3. Cause di esonero dagli impegni.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) Decesso del beneficiario;
- b) Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) Calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) Epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) Esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

4. Cambio beneficiario

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante, che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno, assolve ipso facto a tale adempimento.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione,

conferimento o cessione totale o parziale di azienda. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso delle superfici precedentemente cedute (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, ecc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile". Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto da erogarsi dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013), salvo diverse disposizioni impartite con specifici provvedimenti comunitari, nazionali o regionali.

6. Clausola di revisione

I pagamenti per il rispetto degli impegni della sottomisura 10.1, indennizzano gli obblighi che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Se l'adeguamento, che può comportare anche una revisione degli aiuti, non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico dell'eventuale periodo di programmazione successivo, sono inoltre oggetto della clausola di revisione gli impegni, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso (2014/2020).

Qualora durante il periodo di impegno si sia verificato un cambio beneficiario totale o parziale, a partire dall'annualità successiva alla presentazione della domanda di cambio beneficiario stessa, le domande saranno trattate singolarmente e i beneficiari (cedente e subentrante) potranno avvalersi delle disposizioni previste all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013 indipendentemente dalle opzioni esercitate dal cedente o dal subentrante.

7. Trasformazione di impegni (Reg. UE n. 807/2014 art. 14 comma 1)

Durante il periodo d'impegno (5 anni) è consentito trasformare gli impegni dell'intervento 10.1.1. "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata" con quelli della Misura 11 "Agricoltura biologica".

Qualora l'impegno dell'intervento 10.1.1. è combinato con l'intervento 10.1.2, 10.1.3 o 10.1.5, la trasformazione è consentita a condizione che il nuovo impegno della misura 11 preveda la combinazione con l'impegno originario rafforzato (10.1.2, 10.1.3 o 10.1.5).

La trasformazione degli impegni dell'intervento 10.1.1 con quelli della misura 11 non è consentita qualora l'impegno originario (10.1.1) è combinato con quelli degli interventi 10.1.4 o 10.1.6.

È inoltre consentita la trasformazione totale o parziale degli impegni assunti con la domanda di sostegno con quelli previsti dalla Sottomisura 8.1 - Intervento 8.1.1. "Sostegno alla forestazione e all'imboschimento". Il tal caso i beneficiari devono darne comunicazione al Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile della Giunta Regionale, specificando dettagliatamente la superficie oggetto di trasformazione.

Essendo la "trasformazione di impegno" di cui all'art. 14 comma 1 del Reg. UE n. 807/2014, riferita all'impegno originario, la sua applicazione non è consentita per beneficiari che:

1. Se ne siano avvalsi nelle annualità precedenti;
2. Nelle annualità precedenti si siano avvalsi dell'art. 15 comma 3 del Reg. UE n. 807/2014 "sostituzione di impegni";
3. Siano subentrati parzialmente al mantenimento degli impegni assunti con la domanda sostegno, fatta salva la condizione di subentro per mortis causa.

In tutti i casi essendo la "trasformazione di impegno" riferita all'impegno originario ne è consentita l'applicazione solo a condizione che il nuovo impegno ricomprenda almeno tutte le superfici (medesime particelle) dell'impegno originario.

La trasformazione degli impegni assunti non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti a valere sull'impegno originario e può essere esercitata con la presentazione delle domande di pagamento a valere fino alla terza annualità.

Resta inteso che tale trasformazione potrà essere ammessa a finanziamento a condizione che a carico della misura vi sia una disponibilità di risorse finanziarie residue, al netto di quelle necessarie a garantire il pagamento degli impegni precedentemente assunti.

Il nuovo impegno ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della domanda di trasformazione.

Qualora l'istanza di trasformazione dell'impegno non venisse accolta, i beneficiari restano obbligati al rispetto degli impegni già assunti con la domanda di sostegno originaria.

8. Sostituzione di impegni (Reg. UE n. 807/2014 art. 15 comma 3)

Durante il periodo d'impegno non è consentito avvalersi delle disposizioni previste all'art. 15, comma 3 del Reg. UE n. 807/2014 (ampliamento le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate nelle domande di sostegno).

9. Formazione

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione. Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Tale attività deve iniziare al più tardi entro il terzo anno di impegno e terminare non oltre il quarto anno.

Nel caso la gestione delle attività aziendali siano affidate a persone (addetti) diverse dai titolari/beneficiari o dai legali rappresentanti delle aziende, la dimostrazione dell'affidamento deve essere supportato da un rapporto negoziale stabile (ancorché non continuativo) che dimostri l'effettivo affidamento da parte del titolare o legale rappresentante, delle decisioni gestionali conseguenti (ad esempio: contratto, lettera di affidamento o altra documentazione equipollente).

Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni, il subentrante è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti entro l'annualità di domanda, successiva al subentro e l'attività di aggiornamento/tutoraggio della durata di 20 ore entro la quarta annualità di impegno.

Il cedente è esonerato dall'obbligo della formazione (corso di 15 ore) qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno; lo stesso è altresì esonerato dall'attività di aggiornamento/tutoraggio nel caso il subentro avvenga entro il terzo anno di impegno.

Nel caso in cui il subentro avvenga nell'ultimo anno di impegno, il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione.

Il subentrante è inoltre esonerato dall'obbligo dell'attività di aggiornamento/tutoraggio, qualora il subentro avvenga negli ultimi due anni di impegno.

Qualora il beneficiario si avvalga delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1 del Reg. UE n. 807/2014, trasformando gli impegni della sottomisura 10.1 in quelli della misura 11, lo stesso, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasformazione, è tenuto ad assolvere l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento nei tempi e nei modi previsti dalla stessa misura 11.

Il beneficiario per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento/tutoraggio potrà avvalersi dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020.

Al fine di armonizzare l'attività formativa di cui sopra, di seguito sono elencati gli argomenti minimi che dovranno essere oggetto dei programmi dei corsi:

1. L'intervento 10.1.1 "produzione integrata (PI)" opportunità e base normativa
2. La gestione del suolo e l'uso dell'acqua nella PI
3. La fertilizzazione nella PI
4. La difesa delle colture e l'uso delle macchine irroratrici nella PI
5. Gli impegni rafforzativi della PI
6. Gli impegni degli altri interventi della sottomisura 10.1

10. Combinazione compatibilità degli impegni

Gli agricoltori che aderiscono ai benefici della sottomisura 10.1 sono tenuti a rispettare gli impegni dell'intervento 10.1.1. fatta eccezione per quelli che aderiscono agli impegni dell'intervento 10.1.6 e 10.1.7.

Al fine di migliorare le performance ambientali dalla sottomisura, nel rispetto dei massimali di premio stabiliti dal Regolamento 1305/2013 (€ 600,00 per ettaro/anno per colture annuali, € 900,00 per ettaro/anno per colture perenni specializzate, € 450,00 per ettaro/anno per altri usi della terra e € 200,00 per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono), sulla medesima superficie, gli impegni dell'intervento 10.1.1, possono essere rafforzati mediante la combinazione con uno degli interventi dal 10.1.2 al 10.1.5. in quanto compatibili. Resta inteso che le colture ammissibili ai benefici di tali interventi saranno le stesse consentite per l'intervento 10.1.1.

In tal caso gli impegni di tali interventi (dal 10.1.2 al 10.1.5) dovranno essere adottati sulla medesima superficie oggetto di impegno dell'intervento 10.1.1. e fino alla concorrenza massima del 100%.

Gli impegni degli interventi 10.1.2., 10.1.3. e 10.1.5., sono inoltre compatibili con quelli della misura 11, fermo restando che siano applicati sulla concorrenza massima del 100% della superficie assoggettata a biologico e nel rispetto dei massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013.

Sulla medesima superficie sono inoltre combinabili gli impegni della sottomisura 10.1 con quelli dalle misure 12 o 13.

Nei termini di quanto stabilito dal regolamento 1305/13 e per un'effettiva realizzazione della complementarietà fra i diversi regimi di aiuto, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, qualora l'agricoltore benefici di aiuti correlati ad interventi con finalità ambientali conseguenti alla partecipazione a specifici programmi operativi di Organizzazioni dei Produttori del settore ortofrutticolo e olivicolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 la superficie interessata a tali interventi è esclusa dagli aiuti previsti per la sottomisura 10.1.

Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del 15 maggio 2018, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR.

Il mancato invio entro i termini previsti per mezzo dell'apposita procedura SIAR, comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

Le condizioni dichiarate nella domanda di sostegno devono essere soddisfatte alla data di rilascio nel portale SIAN della domanda stessa.

Ciascun richiedente, nella stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, qualora previsti.

3. Domande di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

Articolo 6

(Criteri di selezione delle domande)

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla sottomisura 10.1 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso e specificatamente:

Criteri di selezione	Punteggi
Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (massimo punti 50)	
SAU aziendale regionale assoggettata agli impegni ricadente in ZVN	Un punto per ettaro di superficie
Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno (massimo punti 50)	
SOI regionale richiesta a premio con la domanda di sostegno.	0,2 punti per ettaro di superficie

Articolo 7

(Istruttoria delle domande)

1. Domande di sostegno.

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza della Regione Umbria la quale delega AGEA allo svolgimento di una prima fase di "istruttoria automatizzata".

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa.

Qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo, la domanda è trattata mediante istruttoria "manuale" effettuata dalla Regione Umbria.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) Acquisizione delle domande nel formato elettronico.
- b) Verifica della ricevibilità.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal bando.

- c) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di sostegno sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

- d) A termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.
- e) Approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammissibili tramite provvedimento del Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile";
- f) Gli esiti favorevoli derivanti da istruttoria automatizzata o manuale, sono comunicati ai beneficiari mediante la pubblicazione dell'apposito provvedimento nel BUR della Regione Umbria;
- g) Gli esiti sfavorevoli (non ammessi) sono comunicati agli interessati mediante posta elettronica certificata. La comunicazione riporterà le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità competente ed i termini entro cui è possibile esperire il ricorso (in opposizione o agli organi giurisdizionali);

Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

2. Domande di pagamento

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- A stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- Ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- All'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;

- Alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- Al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Correzione di errori palesi)

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi, per le domande di sostegno la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. Problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. Conto corrente errato;
3. Errori di "rovescino" nei numeri;
4. Data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. Informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. Supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. Utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. Informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
9. Particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;

Per le domande di pagamento, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è totalmente in capo all'OP AGEA, si fa riferimento alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le circolari "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali", "AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello

spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali” e “AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese”, e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- Numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- Descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- Eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. Gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. Gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. La domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. La parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 10 (Area di intervento)

Per l'annualità 2018 (impegno decorrente dal 31/12/2018), gli interventi della sottomisura 10.1 sono attuati nei comuni del cosiddetto “cratere terremoto” e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto.

Articolo 11 (Pianificazione finanziaria)

Per le domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020, annualità 2018 (impegno decorrente dal 31/12/2018), le risorse disponibili trovano copertura finanziaria nell'assegnazione “risorse aggiuntive solidarietà” della misura stessa, ed ammontano ad € 3.000.000,00 (spesa pubblica).

Tale somma sarà ripartita fra gli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 proporzionalmente al totale richiesto con le domande di sostegno.

La dotazione finanziaria sopra indicata garantisce la copertura fino all'annualità 2020, fermo restando la durata quinquennale degli impegni.

Il pagamento degli aiuti oltre l'annualità 2020 resta subordinato alle eventuali norme di transizione che saranno emanate dalla Commissione Europea.

Articolo 12 (Procedimento domande di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha un durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate"

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale, Sezione "Interventi agricoli a favore dell'ambiente e del clima", il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario;

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 13 (Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire degli aiuti previsti dagli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 della sottomisura 10.1 i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima assoggettata all'impegno (SOI) almeno pari ad un ettaro.

Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1, per l'intervento 10.1.6 la superficie minima assoggettata all'impegno (SOI) è pari o superiore a 0,3 ettari, mentre per l'intervento 10.1.7 la consistenza minima è di un UBA rispetto ai riproduttori di razze minacciate di abbandono.

Articolo 14 (Disposizioni)

Per quanto attiene la sottomisura 10.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 15 **(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Il d.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art.2 e 11 del Codice.

La Regione Umbria tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Qualora la Regione Umbria dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Il titolare del trattamento è il responsabile del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Sezione “Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima” della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento esterno è Organismo Pagatore Agea nella persona del Dirigente dell’ufficio sviluppo rurale.

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall’art.8 del citato decreto.

Sezione 2

INTERVENTO - 10.1.1 – RISPETTO DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Articolo 16 **(Finalità dell’intervento)**

L’agricoltura integrata è un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L’intervento 10.1 pertanto, mediante l’adozione di disciplinari di produzione integrata, si prefigge di incentivare l’impiego di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, riducendo il livello di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli input di origine agricola.

I vantaggi ambientali conseguibili consistono nell’aumento della sostanza organica a seguito dell’adozione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale nonché nella diminuzione dell’impatto negativo dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti chimici sull’operatore, sul consumatore e sull’ambiente in genere.

Articolo 17**(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Le aziende aderenti all'intervento 10.1.1 devono adottare sull'intera SAU aziendale ricadente nel territorio regionale le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione, per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti. Tali Disciplinari sono redatti conformemente alle "Linee guida nazionali per la P.I." approvate ai sensi della legge n. 4 del 3/2/2011 che, tra l'altro, istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (S.Q.N.P.I.)

Durante il periodo di impegno le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti tecnici dei (DPI) i quali sono redatti e aggiornati dall'amministrazione regionale con specifico provvedimento.

Tali disciplinari sono consultabili sul sito internet della Regione Umbria.

Qualora il titolare dell'azienda intenda praticare colture non ricomprese nei disciplinari regionali, prima dell'introduzione della nuova coltura, deve presentare alla Regione Umbria, Servizio "Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", una proposta tecnica di disciplinare, inerente il metodo di produzione integrata.

Tale proposta, che deve avere come riferimento le linee guida nazionali, agronomiche e di difesa fitosanitaria, è sottoposta all'esame dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata" (OTS) di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 del 8 maggio 2014 per la sua approvazione o meno. Solo in caso di esito positivo, la coltura oggetto di proposta di disciplinare potrà essere coltivata sulle superfici ad impegno a decorrere dall'inserimento nei disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria.

Qualora la proposta è congruente con i DPI di altre regioni che abbiano ottenuto il parere di conformità alle linee guida nazionali da parte dell'OTS sopra richiamato, l'azienda limitatamente all'annualità oggetto di richiesta, potrà coltivare la coltura in questione rispettando le prescrizioni tecniche della stessa proposta.

Di seguito viene riportata, per gruppi omogenei, la sintesi delle norme di produzione integrata contenute nei DPI della Regione Umbria che i beneficiari dell'intervento 10.1.1 sono tenuti a rispettare.

1) Gestione del suolo

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") riportano gli impegni da rispettare, relativi alle lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo diversificati per le aree di collina e pianura con l'obiettivo di ridurre i rischi di erosione e dissesto idrogeologico e di lisciviazione dei nutrienti. Nella tabella sottostante sono riportati gli impegni che gli agricoltori devono rispettare.

	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA MAGGIORE DEL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA TRA IL 10 E IL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 10%
COLTURE ARBOREE	Sono ammesse esclusivamente le lavorazioni puntuali all'impianto o finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. Nella gestione ordinaria è obbligatorio l'inerbimento, permanente anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo (periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre)	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) durante il quale è vietata qualsiasi lavorazione del terreno per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni. Sui terreni dove si effettua

	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA MAGGIORE DEL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA TRA IL 10 E IL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 10%
		in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.	l'inerbimento sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi. L'impegno dell'inerbimento non si applica nei primi 2 anni di impianto della coltura arborea
COLTURE ERBACEE	Sono vietate le arature. È consentita esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e/o la scarificazione.	Effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e l'aratura a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri	Per le colture che richiedono la tecnica della pacciamatura la stessa deve essere realizzata mediante materiale vegetale (paglie, residui colturali, ecc.) o in alternative con teli biodegradabili ai sensi della norma UNI 11495/2013 (standard relativo alla biodegradazione di materiali termoplastici biodegradabili per uso in agricoltura e orticoltura).

2) Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Uno strumento per garantire coltivazioni sane è l'uso di materiale di moltiplicazione certificato in quanto l'uso di prodotti non certificati, espone le colture al rischio di attacchi parassitari.

Per far fronte a tale problematica l'agricoltore assume l'impegno di utilizzare semente o materiale di propagazione certificato ed esente da organismi geneticamente modificati (OGM).

3) Avvicendamento colturale

Al fine di prevenire e contenere fenomeni quali la stanchezza del terreno, lo sviluppo di fitopatie e di avversità biotiche resistenti, che richiederebbero un elevato uso di fitofarmaci per la difesa delle colture interessate, non sono ammesse quelle successioni colturali che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno e sugli equilibri ambientali.

Ne consegue che per ciascuna coltura erbacea regolamentata da specifico disciplinare, l'agricoltore assume l'impegno al rispetto degli intervalli minimi di tempo prima del ritorno della coltura sulla medesima superficie (minimo un anno). Tale intervallo è commisurato in relazione alle specifiche colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano dalle analisi fisico-chimiche.

È inoltre obbligatorio il rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo un ristoppio.

4) Fertilizzazione

L'organizzazione della fertilizzazione, tramite piani di concimazione basati sul metodo del bilancio degli elementi nutritivi per perseguire un equilibrio fra apporti e asporti, unitamente ad una riduzione dell'azoto e del fosforo, prevedono l'impegno da parte dell'agricoltore di:

- Eseguire un'analisi fisico chimica dei terreni entro il 1° anno di impegno per ogni area omogenea, ovvero quella parte della superficie che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche colturali) abbiano caratteristiche di omogeneità. Tale strumento è essenziale per la redazione del piano di fertilizzazione;
- Adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura che tenga conto delle asportazioni, delle disponibilità di macroelementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di

coltivazione adottate e che comporta una riduzione di almeno il 25% rispetto alla pratica ordinaria. Per la compilazione e il successivo monitoraggio di tale piano è necessario che sia dimostrato che tali attività siano state compiute con il sostegno di un tecnico specializzato in campo agrario (agronomo, perito agrario, veterinario, ecc.).

- Rispettare le dosi di fertilizzanti indicate nei DPI i quali, applicando il principio di ottimizzazione dell'assunzione da parte della coltura, riportano dosi mediamente inferiori del 25% rispetto all'ordinarietà;
- Frazionare la somministrazione della quota azotata, che per dosi totali > di 60 e ≤ 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni mentre per dosi > di 100 in 3 somministrazioni;
- Annotare gli acquisti e gli impieghi dei concimi su apposito registro informatizzato, garantendo la controllabilità degli impegni correlati alla fertilizzazione.

5) Difesa e controllo delle infestanti

La difesa fitosanitaria rispettosa dell'ambiente deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e a dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

In particolare gli agricoltori devono impegnarsi a:

- Giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti. A tal fine, in relazione alla coltura e alla patologia presa in considerazione, è obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni, software gestionali o marcatori molecolari tipici di patogeni o specifici kits diagnostici;
- Utilizzare solo i principi attivi classificati (Xn), (Xi) e (Nc). Sono pertanto vietati quelli classificati molto tossici (T+) e tossici (T), fermo restando circostanze eccezionali debitamente autorizzate dal servizio fitopatologico regionale. Qualora i prodotti siano classificati secondo i nuovi parametri previsti dal Reg. (CE) N. 1272/08, si dovrà fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'all. VII del medesimo Regolamento. (Tabella conversione secondo le Dir. 67/548/CEE-1999/45/CE, alla relativa classificazione secondo il Reg. (CE) N. 1272/08).

Nelle more di una definitiva individuazione da parte del Ministero della salute della corrispondenza fra le vecchie frasi di rischio DPD e le nuove (classificazione CLP), per una più agevole identificazione dei prodotti non consentiti, nella tabella seguente è riportato, a titolo esemplificativo, l'elenco delle frasi di rischio, che qualora presenti in etichetta ne vietano l'utilizzo.

Frase di rischio CLP non consentite
- H300 Letale se ingerito
- H330 Letale se inalato
- H310 Letale a contatto con la pelle
- H311 Tossico a contatto con la pelle
- H372 Provoca danni agli organi
- H301 Tossico se ingerito
- H370 Provoca danni agli organi
- H331 Tossico se inalato
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- H318 Provoca gravi lesioni oculari
- H360F Può nuocere alla fertilità
- H360D Può nuocere al feto

Frase di rischio CLP non consentite

- H340 Può provocare alterazioni genetiche
- H350 Può provocare il cancro
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

- Rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario indicate nei DPI i quali, applicano il principio di garantire una efficace protezione delle colture, in funzione del minor impatto nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, contribuiscono ad una riduzione dell'impatto degli agrofarmaci di media del 20% rispetto all'ordinarietà.

6) Regolazione (taratura) volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Le aziende aderenti agli impegni dell'intervento, 10.1.1 sono tenute al rispetto dell'impegno volontario della "regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari" che deve essere eseguita presso i centri autorizzati dalla Regione Umbria.

A conferma dell'avvenuta "regolazione", il centro autorizzato rilascia specifica certificazione riconducibile all'attrezzatura oggetto di analisi e alle colture per la quale la stessa è utilizzata.

Non è pertanto consentito effettuare la somministrazione di fitofarmaci con attrezzature sprovviste di regolare certificazione di regolazione. Tale certificazione, per quanto attiene le norme di produzione integrata, ha una validità di 2 anni per le aziende agricole e di un anno per i contoterzisti.

7) Irrigazione

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno da parte delle aziende ad adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteorologiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali. In particolare devono essere rispettati i seguenti impegni:

- Registrare gli interventi irrigui eseguiti (data e volume di irrigazione e dati di pioggia);
- Rispettare la dose massima di adacquamento per ciascun intervento irriguo prevista nei DPI in base al tipo di terreno (sciolto, di medio impasto e argilloso) come segue:

Tabella - Volumi massimi ammessi per singolo intervento irriguo.

Tipo di terreno	Millimetri	Metri cubi ad ettaro
Terreno sciolto	35	350
Terreno medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550

È vietato praticare l'irrigazione per scorrimento.

9) Impegni aggiuntivi per gli oliveti

Al fine di rafforzare il beneficio ambientale dell'intervento 10.1.1 in termini di tutela del territorio e della riduzione dei gas ad effetto serra, qualora nell'ordinamento colturale aziendale siano presenti oliveti, il beneficiario, per l'intera superficie aziendale olivetata, oltre agli impegni previsti dai DPI, può assoggettarsi ad ulteriori impegni aggiuntivi a quelli previsti dai DPI, e specificatamente effettuare il controllo delle parassitosi solo mediante la spollonatura e la potatura con cadenza annuale. In tal caso sono pertanto vietati i

trattamenti antiparassitari, ad eccezione di quelli a base di rame, a dosi non superiori a quelle ammesse in agricoltura biologica, da utilizzare come cicatrizzante di tagli conseguenti alla potatura e delle microlesioni che si potrebbero generare in fase di raccolta a seguito dell'uso di pettini abbacchiatori. È inoltre vietato l'apporto di concimi chimici di sintesi che potrebbero favorire lo sviluppo vegetativo eccessivo e pertanto vanificare gli effetti ambientali delle potature annuali.

Articolo 18 **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e qualora sommato a quello conseguente alla combinazione degli impegni della sottomisura 10.1, non potrà superare i limiti massimi previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE1305/2013 (600,00 euro/ha/anno per le colture annuali, 900,00 euro/ha/anno per le colture perenni specializzate ed 450,00 euro/ha/anno per altri usi della terra).

Gruppi colturali	Aree rurali intermedie	Aree con problemi complessivi di sviluppo
Seminativi (**)	€225,00	€ 183,00
Foraggiere poliennali avvicendate (*)	€ 138,00	€ 115,00
Ortive	€ 496,00	€ 472,00
Vite e fruttiferi	€ 582,00	€ 512,00
Olivo	€ 454,00	€ 396,00
Olivo con impegni aggiuntivi	€587,00	€562,00
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. Fermo restando che la superficie a pascolo e a prato pascolo non è compensata, l'agricoltore è tenuto al rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata.		
(**) escluse le foraggiere annuali uso erbaio		

Sezione 3

INTERVENTO – 10.1.2 – REALIZZAZIONE DI AREE PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Articolo 19 **(Finalità dell'intervento)**

L'intervento contribuisce alla tutela degli habitat che costituiscono importanti aree di conservazione della biodiversità vegetale.

Tali aree devono essere seminate con varietà vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali.

Articolo 20 **(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Il beneficiario è tenuto a destinare almeno il 10% della SOI aziendale ricadente nel territorio della Regione Umbria ad aree per la conservazione della biodiversità. Tali aree devono essere realizzate su seminativi e la superficie di ogni appezzamento, non potrà essere maggiore di 0,5 ettari, i quali dovranno essere collocati ad una distanza minima di 30 metri.

Nel caso di aree con superficie inferiore a 0,5 ettari, le stesse possono essere considerate contigue (unica area) a condizione che l'elemento di separazione sia costituito da manufatti (strade, canali, ecc.) o elementi naturali (corsi d'acqua, siepi, alberature, ecc) la

cui ampiezza non sia superiore a 10 metri. Tuttavia, la somma di tali aree non può essere superiore a 0,5 ettari.

In tali appezzamenti (pietre di guado) si dovranno seminare varietà vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali.

Ogni appezzamento destinato ad area per la conservazione della biodiversità deve essere seminato con varietà a fioritura precoce, media e tardiva. Il miscuglio delle sementi deve contenere almeno le seguenti essenze: colza (*Brassica napus* L. v. *oleifera* DC.), trifogli (*Trifolium repens*, *Trifolium pratense*), erba medica (*Medicago sativa* L.), lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.), ginestrino (*Lotus corniculatus* L.) e sulla (*Hedysarum coronarium* L.).

Le essenze devono essere seminate sotto forma di miscuglio, ad eccezione del colza che, essendo una brassicacea molto vigorosa può essere seminata singolarmente, al fine di evitare fenomeni di competizione con le altre essenze. In tal caso l'area destinata a colza deve interessare una superficie ricompresa tra un minimo del 10% e un massimo del 30% di ogni appezzamento.

L'operazione di semina, deve garantire una copertura uniforme del terreno da parte di tutte le essenze. Al termine del ciclo produttivo delle essenze seminate, al fine di favorire la ricrescita nelle annualità successive, si dovrà provvedere alla falciatura e alla asportazione dei residui colturali, i quali non potranno essere utilizzabili per fini produttivi.

Tale materiale di risulta potrà essere destinato al compostaggio o ad altri processi biochimici aerobici o anaerobici all'interno dell'azienda. Nel caso di cessione a terzi come materiale da compostare, l'azienda dovrà dimostrare che la transazione sia avvenuta a titolo gratuito.

Gli appezzamenti destinati ad aree per la conservazione della biodiversità non potranno essere modificati durante il periodo vincolativo e dovranno essere mantenuti in efficiente stato vegetativo, integrando le essenze fallaci e provvedere all'eliminazione delle infestanti.

In fase di impianto delle aree per la conservazione della biodiversità è necessario predisporre una planimetria aziendale, da conservare nel fascicolo domanda, nella quale siano riportate graficamente tali aree.

I beneficiari dell'intervento 10.1.2, oltre agli impegni di cui sopra devono attenersi a quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione integrata.

Qualora durante il periodo di impegno il beneficiario cede parzialmente la propria azienda il "cambio beneficiario" previsto all'articolo 4, paragrafo 4 è ammesso a condizione che siano trasferite proporzionalmente le superfici destinate ad aree per la conservazione della biodiversità (pietre di guado).

Articolo 21 **(Intensità dell'aiuto)**

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto al comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 132,00/ha/anno per entrambe le aree ("Aree rurali intermedie" e "Aree con problemi complessivi di sviluppo").

Sezione 4

INTERVENTO - 10.1.3 – QUALIFICAZIONE DELL'AGROECOSISTEMA MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE DEI SEMINATIVI IN PASCOLI E PRATI-PASCOLI E IL MIGLIORAMENTO DI QUELLI ESISTENTI

Articolo 22

(Finalità dell'intervento)

Lo scopo dell'intervento è quello di favorire un'attività agricola che abbia effetti benefici sull'ambiente in termini di biodiversità e che contribuisca alla tutela del paesaggio rurale umbro, in linea con quanto riportato al considerando 22 del Reg. UE 1305/2013.

Tale sfida può essere pertanto perseguita attraverso l'attivazione di due sottointerventi e precisamente:

- Sottointervento: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli
- Sottointervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli

Sottointervento - 10.1.3 - Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

Articolo 23

(Finalità del sottointervento)

Gli ambienti seminaturali non arborati quali i prati permanenti, i prati –pascoli e i pascoli permanenti costituiscono degli ecosistemi di notevole rilevanza ambientale, essendo habitat di numerose specie di flora e fauna selvatiche (biodiversità), per il loro valore paesaggistico, per l'azione di tutela del suolo dai fenomeni di erosione e di perdita della sostanza organica garantita dalla copertura vegetale permanente. Inoltre le suddette forme di utilizzazione del suolo si caratterizzano per i bassi livelli di energia e di inputs agricoli (fertilizzanti, pesticidi) richiesti, quindi per il loro elevato livello di sostenibilità ambientale. Emerge pertanto il fabbisogno di salvaguardare tali ecosistemi agricoli ad "elevato pregio naturale", favorendo processi di estensivizzazione degli ordinamenti colturali che ostacolano, o almeno possano compensare, le minacce di una loro complessiva diminuzione nel territorio regionale, derivanti dalle coltivazioni a seminativo o arboree e anche dall'espansione spontanea delle superfici boschive.

Tale finalità può pertanto essere perseguita mediante la trasformazione di seminativi in pascoli o prati-pascoli.

Articolo 24

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il beneficiario è tenuto a trasformare almeno il 10% dei seminativi della propria azienda ricadenti nel territorio della Regione Umbria in pascoli o prati-pascoli.

Tale percentuale è calcolata rispetto alle superfici afferenti alle particelle che nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di sostegno (annualità 2012, 2013 e 2014) sono state continuativamente coltivate a seminativo.

Qualora durante il periodo di impegno il beneficiario cede parzialmente la propria azienda il "cambio beneficiario" previsto all'articolo 4, paragrafo 4 è ammesso a condizione che siano trasferite proporzionalmente le superfici investite a pascolo o prato pascolo oggetto di trasformazione.

Articolo 25
(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 49,00/ha/anno nelle aree rurali intermedie e ad € 37,00/ha/anno nelle aree con problemi complessivi di sviluppo.

Sottointervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli

Articolo 26
(Finalità del sottointervento)

Con il presente sottointervento nelle aree a pascolo e a prato pascolo si prefigge azzerare l'apporto di input chimici, gestire in maniera corretta la distribuzione delle deiezioni animali che vengono depositate dagli animali durante l'attività di pascolamento, migliorare la distribuzione del bestiame al pascolo evitando fenomeni di erosione o sottosfruttamento e contenere lo sviluppo di specie arbustive invadenti.

Articolo 27
(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Sono ammissibili all'aiuto solo le superfici investite permanentemente a pascolo e/o a prato pascolo per le quali il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- Divieto di apporti chimici (fertilizzanti e fitofarmaci);
- Obbligo di eliminare meccanicamente e/o manualmente le piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre);
- Obbligo di esercitare attività di pascolamento (esclusivamente bovini, ovicaprini ed equini) con un carico di bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;
- Allestimento nelle superfici interessate dall'intervento di punti di abbeveraggio, omogeneamente distribuiti, in ragione di almeno 1 ogni 8 UBA. Eventuali valori decimali del rapporto UBA/8, dovranno essere approssimati all'intero valore superiore successivo. (Esempio: 7 UBA un punto di abbeveraggio, 9 UBA due punti di abbeveraggio)

Articolo 28
(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 84,00/ha/anno.

Sezione 5

INTERVENTO - 10.1.4 – INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI

Articolo 29
(Finalità dell'intervento)

L'intervento prevede l'utilizzo di fertilizzanti e/o ammendanti organici con l'obiettivo di contrastare il depauperamento della sostanza organica dei terreni coltivati attraverso l'adozione di tecniche che rendano migliore la qualità dei suoli e tutelino le risorse idriche superficiali e profonde.

L'intervento intende favorire l'apporto di sostanza organica nelle aree con livelli medi inferiori al 2%.

Articolo 30

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il livello di sostanza organica nei suoli che determina le criticità ambientali è stato individuato nella soglia del 2%. Pertanto l'intervento è applicato solo nelle superfici con livelli di sostanza organica inferiori a tale soglia.

L'agricoltore pertanto, mediante apposite analisi dei terreni da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno, deve dimostrare un contenuto medio aziendale di sostanza organica inferiore al 2%. In tal caso l'analisi e il campionamento devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, secondo la norma ISO 17025/2005 ed interessare aree non superiori a 5 ettari. Qualora l'agricoltore non dimostri entro i termini sopra riportati che la propria azienda rientra nella condizione di ammissibilità (contenuto medio aziendale di sostanza organica inferiore al 2%), la domanda di sostegno è esclusa dai benefici.

Il certificato di analisi oltre ai risultati analitici deve riportare la superficie e le particelle catastali al quale il campione si riferisce. Tutte le informazioni contenute nel certificato di analisi devono essere inserite nell'apposita sezione del "registro aziendale elettronico" entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

È consentito, qualora compatibili, utilizzare determinazioni analitiche eseguite in un periodo antecedente non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

In considerazione del fatto che nell'interesse delle aziende, per l'annualità 2015 le domande di sostegno sono state presentate in anticipazione all'approvazione del PSR 2014/2020, per tali domande il termine entro il quale devono essere effettuate le analisi dei terreni e l'inserimento nell'apposita sezione del "registro aziendale elettronico", è fissato alla data del 30 aprile 2016.

La sostanza organica utilizzata deve essere di pregio e pertanto individuata fra uno dei seguenti prodotti:

- Letame e assimilati palabili: deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche;
- Ammendante compostato verde (ACV): prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di materiali organici che possono essere costituiti da materiale di risulta della manutenzione del verde residui delle colture, altri materiali di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine.

In ogni caso la sostanza organica utilizzata dovrà essere caratterizzate da un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

I quantitativi medi di sostanza organica secca da apportare, per ettaro e per anno, sono i seguenti:

- Nelle ZVN, fermo restando i limiti previsti dalla normativa, almeno 2,5 t/ettaro;
- Al di fuori delle ZVN, almeno 4,0 t/ettaro.

Qualora l'azienda produca direttamente letame i parametri da prendere in conto per la determinazione dei quantitativi di sostanza organica prodotta in azienda sono indicati nella tabella seguente.

Tabella per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile da apportare al terreno

Categoria animale	Letame o materiale palabile prodotto (ACM) (t/t p.v./a)	Rapporto C/N	Sostanza organica secca (%)	Indice di conversione	Zone Z.V.N. (2,5 t/ha/anno)	Altre zone (4,0 t/ha/anno)	UBA/ha (SOI) per soddisfare l'impegno in Z.V.N.	UBA/ha (SOI) per soddisfare l'impegno in Z.V.N. nelle Altre zone
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5) x 2,5	(7)=(5) x 4,0	(8)	(9)
Bovini	22	29	16,40	6,09	15,22	24,36	1,15	1,85
Suini	22	31	25,00	4,00	10,00	16,00	1,68	2,69
Ovini	15	22	31,80	3,14	7,85	12,56	1,57	2,52
Equini	15	23	26,30	3,80	9,5	15,20	1,06	1,69

- (1): La colonna 1 riporta le categorie di animali riferite alle tipologie di stabulazione più diffuse. Dati tratti da Tabella 2 : "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"
- (2): La colonna 2 riporta i quantitativi medi di letame palabile prodotto per anno dalle diverse categorie di bestiame, espressi in tonnellate di letame palabile per tonnellata di peso vivo. Dati tratti da Tabella 2 : "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"
- (3): La colonna 3 riporta i valori del rapporto C/N per le diverse tipologie di letame. Dati tratti da: "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)
- (4): La colonna 4 riporta i valori espressi in % della sostanza organica contenuta nei diversi tipi di letame. Dati tratti da : "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)
- (5): La colonna 5 riporta gli indici di conversione utilizzati per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile, riportati nelle colonne 6 e 7.
- (6): La colonna 6 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone ZVN, corrispondente a 2,5 t/ha/anno di sostanza organica secca
- (7): La colonna 7 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone non vulnerabili, corrispondente a 4 t/ha/anno di sostanza organica secca
- (8): La colonna 8 riporta, per le aziende che distribuiscono letame di propria produzione, il numero minimo di UBA/ha di SOI, necessarie a soddisfare l'intervento in ZVN.
- (9): La colonna 9 riporta, per le aziende che distribuiscono letame di propria produzione, il numero minimo di UBA/ha di SOI, necessarie a soddisfare l'intervento nelle Altre Zone diverse dalle ZVN.

Articolo 31 **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 239,00/ha/anno.

Sezione 6 **INTERVENTO - 10.1.5 – COPERTURA VEGETALE INTERCALARE**

Articolo 32 **(Finalità dell'intervento)**

L'intervento è rivolta al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale individuando nella conservazione del suolo la risorsa cardine.

Esso incentiva interventi di copertura vegetale a fini non produttivi di seminativi quale mezzo per il contenimento del rischio di erosione superficiale, della perdita di fitonutrienti e del degrado della sostanza organica.

I risultati attesi consistono nel miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano e nel contenimento dei fenomeni di erosione superficiale dei terreni agricoli.

Articolo 33

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è accordato agli agricoltori che si impegnano a praticare una copertura vegetale a fini non produttivi durante il periodo autunno – primaverile in cui il suolo rimarrebbe nudo per l'assenza delle colture onde evitare fenomeni erosivi dovuti alla frequenza e intensità delle precipitazioni e di lisciviazione dell'azoto.

Possono beneficiare del sostegno le superfici investite a seminativi avvicendati, con esclusione delle colture principali autunno vernine dell'annata agraria successiva a quella di presentazione delle domande di sostegno e/o pagamento, come da circolare AGEA n. ACIU.2014.702 (1° aprile al 9 giugno).

L'intervento prevede i seguenti impegni:

- La coltura destinata al sovescio deve essere seminata entro il 15 ottobre, rimanere in campo almeno fino al 28 febbraio dell'anno successivo ed essere sovesciata nel mese di marzo. La stessa dovrà pertanto essere inserita nel piano colturale del fascicolo aziendale validato.
- Non è consentito l'apporto di nutrienti né alcun trattamento fitosanitario alla coltura da intercalare destinata al sovescio.

Articolo 34

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno ammonta ad € 129,00/ha/anno.

Sezione 7

INTERVENTO - 10.1.6 – SALVAGUARDIA DELLE SPECIE VEGETALI A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Articolo 35

(Finalità dell'intervento)

L'intervento ha la finalità di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili quali quelle genetiche di specie vegetali dovuta alla conduzione intensiva dei terreni che mettono a rischio di erosione genetica le varietà autoctone, particolarmente adatte agli ecosistemi locali.

La conservazione "on farm" delle diverse varietà rappresenta la forma più opportuna in quanto consente di mantenere anche le tradizioni culturali delle stesse.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'intervento consistono prioritariamente nella salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica individuate dalla Regione Umbria.

Articolo 36

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano a coltivare le varietà o popolazioni di specie vegetali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria con un grado di "rischio erosione" medio o elevato. Sono ammesse ai benefici le varietà o

popolazioni di specie vegetali iscritte al Registro Regionale delle varietà locali, istituito con Legge Regionale 25/2001, come integrata e modificata dalla Legge Regionale 8/2015.

Il Registro Regionale è lo strumento ufficiale per censire le risorse genetiche autoctone di interesse agrario della Regione Umbria.

Il Registro, riporta nella rispettiva sezione le schede relative alle varietà iscritte, in cui sono raccolte le informazioni salienti sulla corretta attribuzione botanica, il rischio di erosione, la zona tipica di produzione, la storia, le caratteristiche morfologiche, fisiologiche ed agronomiche, le tecniche di coltivazione, gli usi tradizionali, le modalità di conservazione in situ ed ex situ.

Al fine di evitare ogni possibile rischio di modificazione delle caratteristiche intrinseche di ognuna delle risorse genetiche, l'attività di caratterizzazione morfologica ha portato all'individuazione dei territori storicamente vocati per la loro riproduzione. Ne consegue che la coltivazione potrà essere praticata solo nelle aree specificate a fianco di ognuna risorsa genetica. Nella tabella seguente sono riportate le risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio e l'ambito locale dove è consentita la riproduzione.

RISORSE GENETICHE VEGETALI A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA		
RISORSA	RISCHIO DI EROSIONE	AMBITO LOCALE DI MOLTIPLICAZIONE
Fagiolina del Trasimeno	Medio	Comuni di Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Magione, Città della Pieve, Piegara, Corciano, Panicale, Paciano
Mela Conventina	Elevato	Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Pietralunga, Valfabbrica, Scheggia, Perugia, Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina
Pera Monteleone	Elevato	Comuni di Orvieto, Monteleone di Orvieto, Allerona, Ficule, Castel Giorgio, Montecchio, Baschi, Guardea, Alviano, Amelia, Montecastrilli e Todi.
Pesca Marscianese	Elevato	Comune di Marsciano
Mela Coccianese	Elevato	Comune di Guardea, Baschi, Montecchio, Alviano, Lugnano in Teverina
Mela Spoletina	Elevato	Comuni di Norcia, Spoleto
Olivo Nostrale di Rigali	Medio	Comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Gubbio
Vitigno Grero	Elevato	Comune di Todi
Pera Ruzza accessione di Guardea	Elevato	Comuni di Guardea, Montecchio, Alviano, Lugnano in Teverina
Pera Marzaiola	Elevato	Comuni di Todi, Massa Martana, Montecastrilli, Avigliano Umbro
Susina Cosciamonaca Gialla accessione di Collescipoli	Elevato	Comuni di Calvi, Narni, Terni, Amelia
Mela a Sonagli	Elevato	Regione Umbria
Mela San Giovanni	Elevato	Comuni di Città di Castello e Gubbio
Mela Ruzza	Elevato	Regione Umbria
Fico Bianchelle	Elevato	Comune di Amelia
Farro di Monteleone di Spoleto	Medio	Areale di produzione del Disciplinare della D.O.P. "Farro di Monteleone di Spoleto"
Sedano Nero di Trevi.	Medio	Comune di Trevi

Articolo 37**(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 600,00 ha/anno per le colture erbacee ed € 900,00 ha/anno per le colture arboree.

Sezione 8**INTERVENTO - 10.1.7 - SALVAGUARDIA DELLE RAZZE MINACCIATE DI ESTINZIONE****Articolo 38****(Finalità dell'intervento)**

L'intervento intende contrastare la perdita di risorse genetiche di razze animali, mediante interventi mirati al recupero e alla salvaguardia delle razze locali minacciate di abbandono. L'allevamento delle stesse rappresenta la forma più opportuna per raggiungere tale obiettivo, consentendo inoltre di valorizzare anche le tradizioni culturali legate a tali animali.

L'intervento incentiva pertanto l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono compensando gli agricoltori dei minori redditi derivanti dalla loro minore produttività nei confronti delle razze più diffuse.

Articolo 39**(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano ad allevare le razze locali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria di seguito elencate.

Gli animali allevati devono risultare iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici e devono avere un "rischio di erosione" del grado "Minacciata". Sono pertanto eleggibili agli aiuti solo i capi iscritti nei suddetti libri o registri.

La riproduzione delle razze in questione dovrà avvenire in purezza e si dovrà provvedere all'iscrizione nei rispettivi libri genealogici o registri dei riproduttori o registri anagrafici dei soggetti del proprio allevamento.

La consistenza dell'allevamento indicata in domanda di sostegno dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di impegno. Per circostanze eccezionali, sufficientemente argomentate, durante l'intero periodo vincolativo è consentita una riduzione del numero complessivo dei capi pari al massimo al 20% delle U.B. di quelle indicate nella domanda di sostegno.

Di seguito sono riportate le razze a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio.

Risorsa	Rischio di erosione
Pecora Appenninica	Minacciata
Pecora Sopravissana	Minacciata
Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido (T.P.R.)	Minacciata

Articolo 40**(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base delle UBA oggetto di impegno pari ad € 140,00/UBA.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO INNOVAZIONE, PROMOZIONE, IRRIGAZIONE, ZOOTECNIA E FITOSANITARIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 marzo 2018, n. 3070.

PSR della Regione Umbria 2014/2020 - Misura 14 “Benessere animale”. Avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma impegno della Misura 14 “Benessere animale”. Annualità 2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti:

— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

— Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’Allegato X di tale regolamento;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visti i decreti MiPAAF:

— n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

— n. 162 del 12 gennaio 2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;

— n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

— n. 1922 del 20 marzo 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;

— n. 1566 del 12 maggio 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020”;

— n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo al regime di condizionalità per il 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, attualmente in corso di pubblicazione;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 con la quale sono state individuate, tra l'altro, per le annualità 2015 e successive, le infrazioni e i livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e afferenti alle misure a superficie e per gli animali;

Preso atto che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (articolo 13, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1), stabilisce, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, fissando tale data al 15 maggio di ogni anno;

Preso atto della Circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018;

Atteso che il Regolamento 640/2014 classifica le “domande” in «domande di sostegno» e «domande di pagamento» e stabilisce che per domanda di sostegno si intende una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre per domanda di pagamento si intende “una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013”;

Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di pagamento è l'Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito le attività dei controlli amministrativi delle domande di pagamento sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza di formale protocollo di intesa (D.G.R. n. 643 del 7 giugno 2017);

Considerato che l'Organismo Pagatore Agea quale soggetto competente, con propria Circolare, definisce le tempistiche e le modalità istruttorie e di controllo delle domande di pagamento;

Dato atto che la citata Circolare AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018 prevede che nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di un libero professionista, la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;

Vista la D.G.R. n. 1583 del 28 dicembre 2017 avente per oggetto “Funzionalità del sistema SIAN - Disposizioni regionali per la presentazione delle domande e approvazione schema di convenzione” che ha reso disponibili ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari le funzionalità ON-LINE del portale SIAN per l'inserimento ed il rilascio delle domande relative al PSR per l'Umbria 2014/2020;

Ritenuto pertanto necessario, per le domande di conferma impegno presentate mediante i liberi professionisti, di far fronte alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore Agea, stabilendo che successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR e che il mancato invio entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

Rilevato che la Misura 14 del PSR per la Regione Umbria 2014/2020 è stata attivata mediante l'emanazione di avviso pubblico, approvato con D.D. 3864 del 5 giugno 2016 e s.m. e i.;

Vista la D.G.R. n. 147 del 20 febbraio 2017 con la quale la Giunta regionale dispone, tra l'altro, di finanziare le domande raccolte con il bando emanato con la citata D.D. 3864/2015 per due annualità di impegno 2015-2016 e 2016-2017, disponendo che la liquidazione dei contributi di che trattasi possa avvenire solo a seguito dell'acquisizione di una specifica dichiarazione di consapevolezza, sottoscritta dagli agricoltori beneficiari, con la quale dichiarano di essere a conoscenza che a fronte dei due pagamenti annuali sono tenuti, comunque, a mantenere gli impegni assunti per cinque anni sino al 15 giugno 2020 e che tali pagamenti non costituiscono alcun obbligo per la Regione a procedere al pagamento delle annualità d'impegno successive, salvo il verificarsi delle condizioni per una maggiore assegnazione di risorse a favore della Misura 14;

Vista la determinazione n. 1918 del 1° marzo 2017 avente per oggetto: “P.S.R. per l'Umbria 2014/2020, Misura 14 “Benessere animale” - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2015 (D.D. 3864 del 5 giugno 2015 e s.m. e i.). Modifica graduatoria approvata con D.D. 13638 del 29 dicembre 2016”, con la quale vengono approvate le graduatorie delle domande ammesse a beneficiare dell'aiuto e autorizzato il pagamento delle domande utilmente collocate in graduatoria, limitatamente alle due annualità di impegno 2015-2016 e 2016-2017;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR, che assegna ulteriori fondi a favore della Misura 14 per un importo di € 3.500.000,00;

A fronte dell'ulteriore dotazione di cui al punto che precede a favore della Misura 14, risultano finanziabili le domande relative all'annualità 2017;

Dato atto che tutte le aziende titolari delle domande della Misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 presentate nel 2015, 2016, 2017 ammesse a beneficiare dell'aiuto hanno presentato apposita domanda di sostegno/conferma per il mantenimento degli impegni assunti e che, per tanto, è necessario procedere, mediante apposito avviso pubblico, all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma impegno per l'annualità 2018;

Precisato che i beneficiari della Misura 14 del PSR per l'Umbria 2014/2020, oltre a garantire il rispetto degli impe-

gni assunti con la domanda a valere su detta Misura, devono sottostare agli obblighi di condizionalità di cui al decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 e alle disposizioni del provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del suddetto decreto;

Ritenuto opportuno informare i beneficiari che, nel caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti, si applicano le riduzioni ed esclusioni di cui alle disposizioni regionali approvate con D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017, con la quale sono state individuate le infrazioni e il relativo livello di gravità, entità, durata e ripetizione;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista L.R. 28 dicembre 2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”;

Vista D.G.R. n. 1554 del 28 dicembre 2017: “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

Vista D.G.R. n. 1555 del 28 dicembre 2017: “Approvazione bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”;

Vista la D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 1541 avente ad oggetto “D.Lgs. 118/2011 - Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico-patrimoniale ed analitica”;

Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex artt. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre, con il presente avviso pubblico, l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma impegno della Misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per l’annualità d’impegno 2018-2019, per la conferma degli impegni assunti con le domande di sostegno presentate negli anni 2015 - 2016 - 2017 ammesse a beneficiare dell’aiuto;

2. di prendere atto della Circolare AGEA n. 15977 istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018;

3. di stabilire che le domande di conferma impegno cui al punto 1 che precede, potranno essere presentate con le modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA mediante portale SIAN **entro il termine del 15 maggio 2018**, così come stabilito dalla circolare AGEA richiamata, salvo diverse condizioni conseguenti a nuove disposizioni emanate da parte della Commissione europea o dell’Organismo Pagatore Agea;

4. di precisare che, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 147 del 20 febbraio 2017, a fronte della presentazione della conferma impegno da parte dei beneficiari ammessi e finanziati per le tre annualità di impegno 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, la Regione non ha alcun obbligo a procedere al pagamento dell’annualità d’impegno 2018-2019 cui la domanda si riferisce e che i beneficiari, all’atto della presentazione della domanda di conferma impegno sono tenuti ad accludere, debitamente sottoscritta, la dichiarazione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire, in conformità a quanto riportato dalla citata Circolare AGEA, che per le domande di conferma impegno presentate mediante i liberi professionisti, successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR e che il mancato invio entro i termini previsti comporta l’irricevibilità della domanda stessa;

6. di precisare che i beneficiari della Misura 14 del PSR per l’Umbria 2014/2020, oltre a garantire il rispetto degli impegni assunti con la domanda a valere su detta Misura, devono sottostare agli obblighi di condizionalità di cui al decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 e alle disposizioni del provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del suddetto decreto;

7. di informare i beneficiari che, nel caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti, si applicano le riduzioni ed esclusioni di cui alle disposizioni regionali approvate con D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017, con la quale sono state individuate le infrazioni e il relativo livello di gravità, entità, durata e ripetizione;

8. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’articolo 26 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;

9. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, li 27 marzo 2018

Il dirigente
GIULIANO POLENZANI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020. Bando di evidenza pubblica approvato con DD n. 3864 del 5.6.2015 e s.m.i. – Misura 14 – Conferma impegni annualità 2018/2019

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
 _____, residente a _____ () in
 _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
 veritiere e falsità negli atti, richiamati dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

- di accettare le condizioni di cui alla DGR 147 del 22.02.2017 con la quale si è deciso di procedere alla liquidazione delle prime tre annualità di impegno delle domande presentate ai sensi del bando in oggetto pur rimanendo l'obbligo di mantenere gli impegni assunti per l'intero periodo di impegno previsto dall'art. 5, comma 5 del Bando approvato con DD n. 3864 del 5.6.2015, fino al 15.06.2020;
- di essere consapevole e di accettare che, a fronte della presentazione della domanda di conferma impegno per l'annualità 2018-2019, la Regione non ha alcun obbligo a procedere al pagamento dell'annualità d'impegno 2018-2019;
- di essere consapevole, che come beneficiario della misura 14 del PSR per l'Umbria 2014/2020, oltre a garantire il rispetto degli impegni assunti con la domanda a valere su detta Misura, devo sottostare agli obblighi di condizionalità di cui al Decreto Ministeriale n. n. 1867 del 18/01/2018 e alle disposizioni del provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del suddetto Decreto;
- di essere, altresì, consapevole che, nel caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti, la Regione applicherà le riduzioni ed esclusioni di cui alle disposizioni regionali approvate con DGR n. 313 del 27.03.2017, con la quale sono state individuate le infrazioni e il relativo livello di gravità, entità, durata e ripetizione.

..... lì

Il Dichiarante *

.....

***Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inserita unitamente alla copia di un documento di identità del dichiarante nel fascicolo aziendale depositato presso il CAA. Per le domande presentate tramite libero professionista la dichiarazione debitamente firmata va inviata insieme alla copia di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente con PEC all'indirizzo: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it.**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
28 marzo 2018, n. 3088.

PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d'atto della Circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti:

— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;

— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

— Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti i decreti ministeriali del MiPAAF:

— n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

— n. 162 del 12 gennaio 2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

— n. 1922 del 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020";

— n. 1867 del 18 gennaio 2018 relativo al regime di condizionalità per il 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", attualmente in corso di pubblicazione;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 con la quale sono state individuate, tra l'altro, per le annualità 2015 e successive, le infrazioni e i livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e afferenti alle misure in oggetto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018 con la quale, tra l'altro, sono stati individuati

Ravvisato che la D.G.R. n. 313/2017 sarà oggetto di integrazioni conseguenti a elementi di controllo introdotti nel sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Preso atto che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (articolo 13, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1), stabilisce, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, fissando tale data al 15 maggio 2017;

Preso atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018;

Rilevato che le Misure 10 e 11 del PSR per l'Umbria 2014/2020, sono state implementate negli anni mediante l'emanazione di avvisi pubblici come dettagliato nella tabella seguente:

ANNUALITÀ	MISURA	PROVVEDIMENTO		
		TIPOLOGIA	N.	DATA
2015	10	Determinazione Dirigenziale	3781	03/06/2015
	11	Determinazione Dirigenziale	3794	03/06/2015
2016	10	Determinazione Dirigenziale	3073	22/04/2016
	11	Determinazione Dirigenziale	3074	22/04/2016
2017	10	Determinazione Dirigenziale	3836	20/04/2017
	11	Determinazione Dirigenziale	3837	20/04/2017

Atteso che il Regolamento 640/2014 classifica le "domande" in «domande di sostegno» e «domande di pagamento» e stabilisce che per domanda di sostegno si intende una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre per domanda di pagamento si intende "una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013";

Atteso che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di pagamento è l'Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito alcuni controlli amministrativi delle domande di pagamento sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza di formale protocollo d'Intesa, approvato con D.G.R. n. 643 del 7 giugno 2017;

Considerato che le tempistiche e le modalità istruttorie e di controllo delle domande di pagamento sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con propri provvedimenti;

Dato atto che la Circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 sopra richiamata, prevede che al fine di censire puntualmente tutti i parametri riportati nei bandi, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di pagamento, è essenziale configurare negli appositi applicativi presenti nel sistema informativo SIAN la "Predisposizione degli Interventi" e l'individuazione degli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO);

Ravvisata pertanto la necessità di individuare in maniera univoca l'associazione dei prodotti, varietà e relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della citata Circolare AGEA n. 14 del 27 marzo 2017 con i singoli interventi previsti dai bandi;

Dato atto che la stessa Circolare AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018 prevede che nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di un libero professionista, la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;

Vista la D.G.R. n. 1583 del 28 dicembre 2017 avente per oggetto "Funzionalità del sistema SIAN - Disposizioni regionali per la presentazione delle domande e approvazione schema di convenzione" che ha reso disponibili ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari le funzionalità on-line del portale SIAN per l'inserimento ed il rilascio delle domande relative al PSR per l'Umbria 2014/2020;

Ritenuto pertanto necessario per le domande di pagamento presentate mediante i liberi professionisti, far fronte alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore Agea, stabilire che successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR e che il mancato invio entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

Preso atto del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e in particolare dell'articolo 14, comma 1, che consente, nel corso di esecuzione degli impegni, la trasformazione di un impegno assunto in un altro, purché la conversione verso un nuovo impegno abbia effetti benefici significativi per l'ambiente, l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato e i nuovi impegni siano previsti dal PSR;

Preso atto inoltre che il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, all'articolo 15 comma 3, prevede la possibilità, per i beneficiari, di ampliare durante il periodo di impegno le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate nella domanda di sostegno;

Considerato che quanto previsto all'articolo 14, comma 1 e all'articolo 15 comma 3 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è stato oggetto di specifiche disposizioni nei bandi per la presentazione delle domande di sostegno afferenti alla sottomisura 10.1, annualità 2016;

Preso atto che in conseguenza dei bandi emanati nelle annualità 2015, 2016 e 2017 per la sottomisura 10.1, sono pervenute un numero di domande superiore alle previsioni, impegnando, per il periodo di programmazione 2014/2020, la quasi totalità delle risorse assegnate alla Misura;

Ritenendo pertanto necessario di rettificare le disposizioni impartite con il bando 2016, non consentendo, in occasione della presentazione delle domande di pagamento 2018, la trasformazione o l'ampliamento degli impegni a suo tempo assunti con la domanda di sostegno, ad eccezione della possibilità della trasformazione in biologico (Misura 11) o mediante attività di forestazione (sottomisura 8.1 - intervento 8.1.1);

Preso atto inoltre che, relativamente alla sottomisura 10.1, il bando per la presentazione delle domande di sostegno annualità 2017 nonché il provvedimento per l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento 2017, prevedeva l'obbligo da parte dei beneficiari di assoggettarsi al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) entro la data del 14 giugno 2018;

Atteso che il territorio regionale è stato recentemente oggetto di aggiornamento del rilievo fotogrammetrico "RE-FRESH" e che tale attività, propedeutica all'aggiornamento dei fascicoli aziendali, si è protratta abbondantemente oltre il termine previsto, impedendo di fatto l'assoggettamento al SQNPI entro il termine sopra indicato (anche in considerazione della numerosità dei soggetti interessati);

Valutata pertanto l'opportunità di prevedere un congruo periodo di tempo per consentire ai beneficiari della sottomisura 10.1 di assoggettarsi al SQNPI, anche in considerazione del fatto che la procedura di adesione presente nel SIAN necessita di appropriati aggiornamenti per consentire il trattamento dei dati in formato grafico (domanda grafica);

Ritenuto, per quanto sopra argomentato, posticipare l'obbligo per i beneficiari della sottomisura 10.1 all'assoggettamento al SQNPI dal 14 giugno 2018 al 1° gennaio 2019;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di prendere atto delle disposizioni impartite con propria Circolare dell'Organismo Pagatore AGEA n. 15977, istruzioni operative n. 9 del 27 febbraio 2018, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018, la quale, allegata al presente atto ne è parte integrante e sostanziale;

2. Di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a conferma di impegni assunti a fronte di domande di sostegno presentate negli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle Misure 10 e 11 del PSR 2014/2020;

3. Di stabilire che le domande di pagamento a valere sulle Misure 10 e 11 del PSR 2014/2020, per l'annualità 2018 potranno essere presentate con le modalità e nei termini definiti dalla Circolare AGEA di cui al punto 1., salvo diversa disposizione che l'Organismo Pagatore AGEA riterrà opportuno emanare;

4. Di ricordare che l'associazione dei prodotti, varietà e relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della Circolare AGEA di cui al punto 1 che precede, con i singoli interventi previsti dai bandi per la raccolta delle domande di sostegno, è stata dettagliatamente individuata in maniera univoca con la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018;

5. Di stabilire, per le motivazioni in premessa argomentate, che i beneficiari della sottomisura 10.1 che hanno iniziato l'impegno il 15 giugno 2016 non possono, diversamente a quanto precedentemente previsto dal relativo bando (D.D. n. 3073 del 22 aprile 2016), avvalersi delle disposizioni previste all'articolo 14, comma 1 e all'articolo 15 comma 3 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ad eccezione dei seguenti casi:

a) trasformazione totale degli impegni con quelli della Misura 11 "Agricoltura biologica";

b) trasformazione totale o parziale degli impegni assunti con quelli previsti dalla sottomisura 8.1 - intervento 8.1.1. "Sostegno alla forestazione e all'imboschimento";

in tali casi restano valide le disposizioni specificatamente previste all'Allegato alla D.D. n. 2728 del 19 marzo 2018 (testo coordinato);

6. Di stabilire, che alle disposizioni previste dalla Circolare AGEA n. 15977 "istruzioni operative n. 9" del 27 febbraio 2018, in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione, nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante specifica procedura presente nel portale SIAR;

7. Di stabilire che le domande di cui al punto 6, fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, devono essere presentate alla Regione Umbria, entro la medesima data di scadenza e che il mancato invio nel portale SIAR entro i termini previsti comporta l'irricevibilità della domanda stessa;

8. Di stabilire che i beneficiari delle misure di cui al punto 2. devono sottostare agli obblighi della condizionalità di cui al decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 e alle disposizioni del provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del suddetto decreto;

9. Di ricordare che in caso di accertamento di violazioni degli impegni assunti saranno applicate le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017, e sue successive modificazioni ed integrazioni, con la quale sono state individuate le infrazioni e il relativo livello di gravità, entità, durata e ripetizione, delle misure in questione;

10. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 33/2013;

11. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, li 28 marzo 2018

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

**UFFICIO MONOCRATICO**

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.571

Prot. ORPUM **15977** del 27/02/2018

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 9

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
000000 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA, 17
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA



L. RE NAZARIO SAURO,45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.



INDICE

1	PREMESSA	5
2	QUADRO NORMATIVO	5
2.1	BASE GIURIDICA UNIONALE	5
2.2	DOCUMENTI DI LAVORO	7
2.3	NORMATIVA NAZIONALE	8
3	DEFINIZIONI	11
4	PRINCIPALI NOVITA' PER LE DOMANDE 2018	15
4.1	Banca dati degli Equidi.....	15
4.2	Istruttoria preliminare.....	16
4.3	Domanda in modalità grafica.....	16
4.4	Procedura di predisposizione dei parametri delle tipologie di intervento	17
5	CAMPO DI APPLICAZIONE	17
5.1	Ambito territoriale	18
6	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	18
6.1	Individuazione grafica dell'azienda agricola	19
6.2	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	20
6.3	Piano di coltivazione.....	20
6.4	Contenuto del piano di coltivazione grafico.....	20
7	TIPOLOGIA DI DOMANDA	21
7.1	Domanda iniziale.....	21
7.2	Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014	22
7.3	Modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014	22
7.4	Modifica ai sensi del paragrafo 1 bis dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014	23
7.5	Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)	23
7.6	Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)	24
8	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI.....	24
8.1	Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013	24
8.2	Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale).....	25
9	MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN	25
9.1	Configurazione delle misure di Sviluppo Rurale su sistema SIAN (VCM)	25
9.2	Predisposizione parametri.....	25
9.3	Soggetti accreditati	26
9.4	Compilazione, stampa e rilascio delle domande.....	26
9.5	Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	27
10	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	27
11	INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	28
12	CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'	28
13	CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	29
13.1	Agricoltore In Attività	30
13.2	Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.....	30
13.3	Superfici non agricole	34
13.4	Controllo misura 11 – agricoltura biologica	34
13.5	Controllo misura 10 – Produzione Integrata	34
13.6	Uso oggettivo	34
13.7	Orientamento tecnico-economico (OTE).....	35
14	CONTROLLI IN LOCO.....	35
14.1	Estrazione del campione delle domande	35



14.2	Rispetto della percentuale minima	36
14.3	Aumento dei controlli	36
15	CONDIZIONALITÀ.....	37
15.1	Scheda di condizionalità	38
16	DEMARCAZIONE.....	38
16.1	DEMARCAZIONE TRA I E II PILASTRO – AIUTI ACCOPPIATI ART. 52 E GREENING ART. 43 DEL REG. (UE) 1307/2013.....	38
16.2	DEMARCAZIONE TRA II PILASTRO E OCM VINO	39
16.3	DEMARCAZIONE TRA II PILASTRO E OCM ORTOFRUTTA.....	39
17	CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	40
17.1	Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell’art. 19bis del Reg. UE 2016/1393 – Misure connesse alla superficie	40
17.2	Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure connesse agli animali....	42
17.3	Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità	44
17.4	Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco	44
18	ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA	45
19	REQUISITI PER IL PAGAMENTO	45
19.1	Documentazione antimafia	45
19.2	Modalità di pagamento.....	46
19.3	Procedure di recupero di somme indebitamente percepite	47
19.4	Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS.....	48
19.5	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art .13 del D. Lgs. N.196 del 2003.	48
19.6	Pubblicazione dei pagamenti.....	49
20	CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	51
21	Allegati.....	52



1 PREMESSA

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di sostegno e alle domande di pagamento della campagna 2018, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, di seguito denominate “domande”, riguardanti impegni derivanti dalla programmazione 2014/2020 (Reg. UE 1305/2013).

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali. Tale obbligo riguarda anche alle domande da presentare nell'ambito del secondo Pilastro.

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'autorità competente fornisca loro un'alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e smi e, *mutatis mutandis*, nelle Istruzioni Operative di AGEA n. 18 del 20 aprile 2017.

2 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2018.

2.1 Base giuridica unionale

- **Regolamento (CE) n. 834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
- **Regolamento (CE) n. 889/2008** della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- **Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013** della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.
- **Reg. (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006



del Consiglio.

- **Reg. (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- **Reg. (UE) n. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- **Reg. (UE) n. 1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- **Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014** della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- **Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- **Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- **Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento



europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015** della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015** della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393** della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- **Regolamento (CE) n. 1760/2000** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- **Regolamento (CE) n. 1082/2003** della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- **Regolamento (CE) n. 21/2004** del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

2.2 Documenti di lavoro

- DSCG/2014/39 Final - Rev 1 - *Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of regulation (EU) 1306/20131.*
- DS/EGDP/2015/02 Final - *Guidance document on the implementation by member states of permanent grassland provisions in the context of the payment for agricultural practices*



beneficial for the climate and the environment (greening).

2.3 Normativa nazionale

- **Legge 241/90** e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- **D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228** (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”*;
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, *“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”* (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
- **D.Lgs.7-3-2005 n. 82** - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione digitale.
- **Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182** (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) *“Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”* convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante *interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*.
- **DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262**: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall’art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.*
- **Legge 6 aprile 2007, n. 46** (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”*.



- **Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali** (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11** (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*";
- **Deliberazione Agea del 24 giugno 2010** (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "*Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea*".
- **LEGGE 13 agosto 2010, n. 136** - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- **D.Lgs. 30-12-2010 n. 235** - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- **D.P.C.M. 22-7-2011** - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- **DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5**: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- **DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- **D.M. prot. n. 6513** del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 162** del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.



- **D.M. n. 1420** del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 1922** del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- **D.M. n. 2490** del 25/01/2017 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **AGEA.2017.47103** del 1 giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
- **Circolare ACIU.2014.91** del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- **Circolare ACIU.2014.702** del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
- **Circolare ACIU.2014.812** del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014.
- **Istruzioni Operative OP AGEA n. 25** del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- **Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016** - “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.”.
- **Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016** - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- **Istruzioni operative n. 32 del 6 luglio 2017** - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Art. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014** – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014** – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015**- riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione;



- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015** - oggetto: riforma PAC – integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione;
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015** - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015** - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016** - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016** - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- **Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017**- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015

3 DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «priorità»: "priorità dell'Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- «misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;



- «intervento»: Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- «Quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- «categoria di regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013;
- «intervento completato»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

Il Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
 - con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;



- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, rispettivamente;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto



per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;

- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «uso»: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Altre definizioni utili sono:

- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente



una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.

- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.

4 PRINCIPALI NOVITA' PER LE DOMANDE 2018

4.1 Banca dati degli Equidi

Dal 2018, la banca dati di riferimento per gli Equidi è la BDN (Banca Dati Nazionale) delle anagrafi zootecniche del Ministero della Salute, che torna ad essere la banca dati di riferimento per tutte le specie.

La BDN, basandosi anche sui dati contenuti nella BDE, e garantendo la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, rappresenta la banca dati di riferimento per i controlli richiesti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, per tutte le specie, equidi compresi.



4.2 Istruttoria preliminare

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali incongruenze che nella successiva fase istruttoria potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

4.3 Domanda in modalità grafica

L'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali. Nella campagna 2018, il 100% delle domande deve essere presentato in modalità grafica. L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Nell'ottica di prevenire gli errori dei beneficiari all'atto della dichiarazione delle superfici, rendendo più efficienti i controlli amministrativi, l'obbligo della domanda grafica riguarda tutte le domande relative ai regimi di aiuto per superficie: domanda unica, domande di sviluppo rurale, domande di altri settori che si basano sulla dichiarazione delle superfici.

Il regolamento prevede un adeguamento graduale per il I pilastro e un passaggio integrale, dall'annualità 2018, per le domande a superficie dello sviluppo rurale. Quindi, il settore PSR, nella campagna 2018, è direttamente coinvolto nel rispetto degli obblighi comunitari che prevedono la presentazione di una domanda con modalità grafica. Infatti, è inibita la possibilità di presentare le domande in modalità alfanumerica e l'unica modalità prevista di presentazione delle domande riferite alla campagna 2018 è quella grafica.

Agea pubblica le apposite funzionalità per la predisposizione e per la presentazione delle domande 2018 in modalità grafica.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio.



- Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- Presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

4.4 Procedura di predisposizione dei parametri delle tipologie di intervento

La procedura di predisposizione dei parametri regionali viene integrata nella campagna 2018 con le seguenti funzioni:

- Predisposizione Bandi: inserimento *flag* per l'impostazione da parte delle regioni dei bandi dematerializzati;
- Predisposizione Bandi: possibilità di aggiungere forme giuridiche anche a convalida del bando effettuata;
- Predisposizione Misure: possibilità di aggiungere titoli di conduzione anche a convalida della tipologia di intervento effettuata.

5 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo Pagatore AGEA presentano le domande 2018 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande di sostegno sono di competenza della Regione, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative.

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, di seguito denominate "domande". In particolare sono interessate le seguenti misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:

- Misura 10, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali;
- Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
- Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- Misura 12, Sottomisura 1 - Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000;
- Misura 12, Sottomisura 2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000;
- Misura 12, Sottomisura 3 - Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici;



- Misura 13, Sottomisura 1 - Pagamento compensativo per le zone montane;
- Misura 13, Sottomisura 2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi;
- Misura 13, Sottomisura 3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici;
- Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali;
- Misura 15, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima.

5.1 Ambito territoriale

Le domande hanno ambito territoriale regionale e, pertanto, i produttori devono presentare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto del sostegno.

Le regioni contemplate sono quelle di competenza dell'OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta.

6 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- gli sportelli AGEA regionali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- gli uffici delle Regioni territorialmente competenti (esclusivamente con riguardo allo Sviluppo Rurale).

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA deve essere effettuata presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Le spese per la tenuta del fascicolo aziendale sono un onere a carico dell'OP AGEA; tale servizio, pertanto, è completamente gratuito per l'agricoltore.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni.



Si rammenta che, secondo quanto indicato nelle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015, la validità del mandato coincide con l'anno civile; l'eventuale revoca deve essere formalizzata al CAA entro il 30 novembre, con validità decorrente dal 1 gennaio successivo.

Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA o alla Regione.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda 2018.

6.1 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti della PAC vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

La proposta di una nuova isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale», è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra 2 o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.



6.2 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2018 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Allo scopo di consentire l'ordinato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto, si raccomanda di inserire tali documenti entro 45 giorni dalla data di stipula di ciascun atto, eventualmente specificando se si ritiene di avvalersi della possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso.

I titoli di conduzione inseriti oltre i 45 giorni dalla data di stipula saranno oggetto di apposite verifiche a campione, propedeutiche alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, a meno che ricadano nelle seguenti fattispecie: fascicoli di nuova costituzione, subentri nella conduzione dell'azienda.

6.3 Piano di coltivazione

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

6.4 Contenuto del piano di coltivazione grafico

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), le pratiche equivalenti e ogni altra informazione relativa all'uso del suolo dichiarato e rilevato nell'anno precedente.

In assenza di obblighi informativi legati ad un procedimento basato sulle superfici, non è necessario che dichiarati i dettagli delle colture.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

- 1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante.

Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

- 2) Dichiarare la superficie:

- a) Sulla base della "**superficie calcolata**" il beneficiario deve:

- i) Confermare la stessa, o;

- ii) Rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1).



La "superficie calcolata" dal sistema e confermata dal beneficiario è considerata come la "superficie dichiarata".

3) Aggiunta di informazioni:

- a) Nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguono sulla stessa area (ad esempio ortive, o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

La dichiarazione di EFA come poligoni deve essere eseguita in modo simile. Per quanto riguarda gli alberi isolati si applicano i fattori di conversione per la valutazione in m²; per quanto riguarda le EFA in cui si applicano i fattori di ponderazione, la "superficie calcolata" viene determinata moltiplicando il fattore di ponderazione per l'area del poligono (cfr. Tabella Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d'interesse ecologico di cui all'art. 12, comma 1, del DM 26 febbraio 2015, come modificato dal DM 5604 del 2 ottobre 2017).

7 TIPOLOGIA DI DOMANDA

È indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. 'Domanda iniziale';
2. 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014';
3. 'Comunicazione di ritiro di domanda ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014 (ritiro totale/ parziale)'.

7.1 Domanda iniziale

È la domanda di sostegno e pagamento o domanda di pagamento presentata per la campagna 2018 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013.

La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

Di seguito sono elencate le possibili finalità di domanda iniziale:

1. Sostegno e pagamento;
2. Aggiornamento annuale (conferma impegno);
3. Estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 2).
Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.
Questa tipologia di domanda impone il rispetto della durata iniziale dell'impegno.
4. Sostituzione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15, par. 3). Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre, per il restante periodo di esecuzione, la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.



Questa tipologia di domanda comporta l'assunzione un nuovo impegno, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

5. Trasformazione dell'impegno Reg. (UE) 807/14 art. 14 par. 1). In corso di esecuzione dell'impegno gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi degli articoli 28, 29, 33 o 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno. Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Questa tipologia di domanda comporta l'assunzione un nuovo impegno, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

6. Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 par. 2). Se il beneficiario durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

7.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1306/2013.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

7.3 Modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.



7.4 Modifica ai sensi del paragrafo 1 bis dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares(2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del “considerando” n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta “controlli preliminari” di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:

c) 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019,

d) 29(1),(e), del Reg. n. 809/2014,

e) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2018. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2018, comunque non oltre la data del 19 giugno 2018.

7.5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/201 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.



Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

7.6 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014* con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par. 9.3.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2018 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **15 maggio 2018**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2018**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

8.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre l'**11 giugno 2018** sono irricevibili.



Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio 2018** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'**11 giugno 2018**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 giugno 2018** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

8.2 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

9 MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

9.1 Configurazione delle misure di Sviluppo Rurale su sistema SIAN (VCM)

Al fine di consentire all'Organismo Pagatore di garantire la verificabilità e controllabilità delle misure, come richiesto dal Reg. (UE) 1305/2013 all'art. 62, è necessario che ciascuna Autorità di Gestione configuri sul sistema informativo SIAN mediante l'applicativo VCM gli elementi caratteristici riferiti alle schede di misura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

9.2 Predisposizione parametri



Al fine di censire puntualmente sul sistema informativo SIAN tutti i parametri riportati nei PSR, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di sostegno e pagamento, sono messi a disposizione delle Autorità di Gestione i seguenti servizi informativi:

- Predisposizione degli Interventi;
 - ✓ Aggiornamento associazione dei codici prodotti agli interventi
 - ✓ Definizione della combinazione tra interventi
 - ✓ Definizione della cumulabilità tra interventi
 - ✓ Definizione di eventuali premi aggiuntivi
- Gestione Bandi Regionali;
- Censimento Territori Svantaggiati;
- Gestione degli ambiti territoriali
- Gestione delle decurtazioni (demarcazioni, OCM, vendemmia verde, Greening, etc.)

Nell'Allegato 2 sono riportati i prodotti, le varietà ed i relativi codici dichiarabili in domanda ed associabili ai relativi interventi individuati dalle Regioni nei PSR e/o nei relativi bandi.

9.3 Soggetti accreditati

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c. presso la Regione territorialmente competente (se non diversamente disposto dalla Regione).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

9.4 Compilazione, stampa e rilascio delle domande

Nel rispetto della competenza primaria che spetta alle Regioni in materia di attuazione delle misure di sviluppo rurale, la domanda di sostegno è di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR.

La domanda di pagamento è di competenza dell'Organismo Pagatore e deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.



La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore AGEA).

Nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di "liberi professionisti", la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre prevista, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali.

9.5 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità *standard* di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015 è stata introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con *firma elettronica* mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Tale modalità diviene obbligatoria per tutte le tipologie di utenti (CAA, Liberi professionisti delegati dalle regioni, Istruttori regionali e sportello Agea) qualora le Regioni intendessero non ricevere la copia cartacea della domanda (bando "dematerializzato").

10 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.



L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato.

11 INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

Le domande sono predisposte in coerenza con il reg. 1306/2013 (artt. dal 67 al 73) e si basano anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda.

Le domande possono essere presentate mediante l'utilizzo dei modelli allegati alle presenti istruzioni operative.

Le modalità di compilazione e rilascio sono descritte nell'apposito paragrafo delle presenti istruzioni operative. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

12 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

- **aziende non selezionate a campione**



il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

- **aziende facenti parte del campione**

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Alle aziende, qualora autorizzato dalla AdG, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un acconto fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

13 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2018, al 11 novembre 2018
- per le regioni che lo richiedono, verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali. Ove richiesto sono verificati anche i dati di registrazione dei contratti.
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2018.



- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti dalle regioni sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure), una volta che l'OP abbia completato la valutazione di verificabilità e controllabilità delle misure.

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il D.M. prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU n. 74 del 29 marzo 2017.

Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per il controllo del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

13.1 Agricoltore in Attività

Il Reg. UE 1305/2013 prevede, per le misure 11,13 e 14 del PSR, come requisito obbligatorio, che il beneficiario sia "agricoltore in attività".

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 e s.m.i.

L'Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare.

13.2 Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione



Prati permanenti

Per le superfici a **prato permanente**, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento.

Ai sensi dell'articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le **superfici agricole mantenute naturalmente** sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal DM prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU n. 74 del 29/03/2017, nei casi in cui le superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento, entro il termine previsto dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti



Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 e le circolari ministeriali di chiarimento specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo (cfr. paragrafo 3, lettera T della circolare ACIU.2015.141).

Qualora l'attività agricola indicata nel piano di coltivazione sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso; tale informazione viene desunta direttamente dalla BDN (articolo 2(4) del DM 26 febbraio 2015).

Tuttavia, nel caso di zone nelle quali il pascolamento di terzi è riconosciuto come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, tale pratica è ritenuta ammissibile (articolo 2(5) del DM 26 febbraio 2015). I capi in questione devono essere associati al codice pascolo del richiedente e tale informazione deve essere desumibile dalla BDN di Teramo (nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015).

Le superfici sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali ai sensi dell'art. 7, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 7, comma 9, lett. d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513, si ritengono correttamente mantenute esclusivamente attraverso lo svolgimento dell'attività di pascolamento, nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM. Le superfici a pascolo magro per le quali l'agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento si ritengono correttamente mantenute se il pascolamento è svolto nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM.

Per tutte le altre superfici, la mancata esecuzione della specifica attività di mantenimento dichiarata dall'agricoltore non determina automaticamente l'esclusione dall'ammissibilità, ma è necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate, effettuate conformemente alla disciplina vigente per l'attività concretamente eseguita, abbiano comunque soddisfatto l'obbligo di mantenimento previsto.

Analogamente, qualora dal controllo si riscontri il buono stato della superficie, secondo quanto riportato nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015, la dichiarazione di mancata esecuzione di una qualsiasi attività di mantenimento effettuata dal richiedente deve intendersi superata, a condizione che l'attività di mantenimento concretamente svolta sia stata eseguita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa.

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- 1) Per le superfici seminabili e le colture permanenti:
 - a) che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- 2) Per le superfici seminabili e i prati permanenti per i quali è stata dichiarata un'attività di pascolamento:
 - a) verifica che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN anteriormente all'inizio del pascolamento; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 5, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN;



b) verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti (i parametri di riferimento sono riportati nella circolare ACIU.2015.569 e s.m.i.)

- nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:

In caso di allevamento ubicato nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi, il controllo del mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è eseguito utilizzando la nuova funzionalità messa a disposizione dalla BDN relativa alla registrazione dei pascoli intraziendali e alle movimentazioni degli animali verso suddetti pascoli.

I pascoli intraziendali sono costituiti dalle superfici pascolate site nell'ambito del comune ove è ubicato l'allevamento o nei comuni limitrofi per i quali non è previsto l'obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi. Proprio per tale motivo, gli agricoltori che intendono percepire i contributi agricoli devono obbligatoriamente registrare la movimentazione degli animali al pascolo intraziendale con la nuova funzionalità dedicata in cui l'agricoltore specifica il periodo di permanenza degli animali al pascolo, senza la necessità di compilare il modello IV. La movimentazione verso pascolo intraziendale è prevista per le specie bovina, ovina e caprina ed equina.

La verifica del carico UBA/ha si esegue, pertanto, rapportando la consistenza dei capi presenti al pascolo intraziendale, desunta utilizzando la predetta funzionalità BDN, alle superfici dichiarate come pascolate.

- in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:

l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN.

Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora l'agricoltore abbia superfici ricadenti in più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, dei criteri fissati dalla normativa nazionale.

L'applicazione degli esiti del controllo sui criteri di mantenimento delle superfici fa parte dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte, per i quali la superficie sia un elemento fondamentale ai fini della valutazione dell'ammissibilità all'erogazione degli aiuti richiesti e, in particolare:

- Domanda unica (Reg. (UE) n. 1307/2013);
- Aiuti a superficie nell'ambito dello Sviluppo Rurale (domanda di pagamento - Reg. (UE) n. 1305/2013).

Ai sensi della Circolare del Coordinamento n.569 del 23.12.2015 per gli aiuti a superficie nell'ambito dello Sviluppo Rurale (domanda di pagamento - Reg. (UE) n. 1305/2013), le superfici dichiarate o riscontrate come non mantenute sono ritenute non ammissibili solo se l'obbligo in questione è stato indicato nel PSR (schede di misura o bandi) come un requisito di ammissibilità o come un impegno, dando luogo rispettivamente all'applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dagli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 (ammissibilità) e dall'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 (impegni o altri obblighi).



13.3 Superfici non agricole

L'AGEA, a partire dal 2016, ha provveduto ad avviare il 4° ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale.

L'aggiornamento del SIPA-GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di riferimento. Tale aggiornamento è finalizzato, tra l'altro, a far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (c.d. "eclatanze").

Le domande di pagamento 2018 tengono conto degli aggiornamenti dell'uso del suolo riscontrato e dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole.

13.4 Controllo misura 11 – agricoltura biologica

Per le aziende che presentano domanda per la misura 11 (agricoltura biologica) assoggettate al sistema di controllo, previsto dall'art. 29 del Reg. UE 1305/2013 (ex articoli 8 e 9 del Reg. (CE) 2092/91), da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

13.5 Controllo misura 10 – Produzione Integrata

Nell'ambito della corresponsione degli aiuti per la misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali), previsti dall'art. 28 del Reg. UE 1305/2013, alcune AdG di competenza dell'Organismo pagatore Agea, hanno subordinato l'ammissibilità dell'aiuto per la produzione integrata, all'adesione delle aziende al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) e all'esito dei controlli.

13.6 Uso oggettivo

La circolare Agea prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017 prevede che le superfici coltivate, che godono delle seguenti caratteristiche:

- ricadono su superfici contigue all'isola aziendale;
- hanno un'occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie contigua;
- sono nel limite del 2% (e al massimo 1 ettaro) dell'isola aziendale della quale si precisano le dimensioni;

possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "uso oggettivo".

Dichiarando l'uso oggettivo, l'agricoltore è esonerato dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione, ma i riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore.



13.7 Orientamento tecnico-economico (OTE)

Il Regolamento CE 1242/2008 istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. La finalità è quella di stratificare, in modo oggettivo ed omogeneo, sulla base di informazioni di carattere strutturale ed economico, le aziende agricole operanti sul territorio dell'Unione Europea, sulla base dei seguenti principi: semplificazione, armonizzazione e comparabilità tra gli Stati Membri.

L'orientamento tecnico-economico (OTE) di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale. Le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali sono strutturate in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione dei gruppi di aziende.

La dimensione economica dell'azienda viene definita in base alla produzione standard totale dell'azienda, equivalente alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva, moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti ed è espressa in euro.

L'importanza delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione finale dell'azienda. Il rapporto è espresso sotto forma di fascia percentuale.

Per produzione standard si intende il valore normale della produzione lorda, ottenuta quale sommatoria del valore del prodotto principale e dei prodotti secondari; non comprende i pagamenti diretti, l'Imposta sul Valore Aggiunto e le tasse sulla produzione. La PS è determinata a livello regionale e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale considerate dalla indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Le produzioni standard sono basate su valori medi rilevati durante un periodo di riferimento quinquennale; esse, tuttavia, devono essere attualizzate periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità.

Per la determinazione delle produzioni standard si utilizzano quali fonti informative le statistiche estimative per il calcolo delle rese produttive ed i conti economici nazionali, per i prezzi dei prodotti delle colture e degli allevamenti.

14 CONTROLLI IN LOCO

14.1 Estrazione del campione delle domande

L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio



definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

14.2 Rispetto della percentuale minima

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza delle Autorità di Gestione, una volta completati tali controlli, l'OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, le Autorità di Gestione possono selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.

Tale operazione deve essere effettuata mediante apposita comunicazione scritta all'OP AGEA da parte della Regione competente.

14.3 Aumento dei controlli

L'art. 35 del Reg. UE 809/2014 prevede che, sulla base degli esiti tecnici riscontrati nei controlli in loco della campagna precedente, Agea proceda all'eventuale incremento delle percentuali minime di selezione del campione.

Agea nell'ambito di un particolare regime di aiuto o misura procede, nella campagna successiva, all'estrazione di un campione integrativo, qualora dalla elaborazione dei risultati dei controlli in loco della campagna in corso vengano riscontrati scostamenti, in termini di beneficiari e superfici,



superiori alle soglie previste nel documento dei Servizi della Commissione UE “*wd DS_CDP_2015_02 - Increase of OTSC_FINAL – Clean*”.

Sulla base di tali indicazioni, e prendendo in considerazione per calcolo i dati degli esiti dei controlli in loco, viene elaborata un'apposita analisi dei risultati per misura/regione con il tasso di errore riscontrato.

Nel tasso di errore vengono prese anche in considerazione le situazioni di scostamento per gruppo coltura derivanti da anomalie legate alla mancata informatizzazione delle informazioni riferite alla presenza e registrazione dei titoli di conduzione (anomalie amministrative correggibili in fase di istruttoria). Di conseguenza, nella fase di valutazione di incremento del campione, viene tenuto conto che la natura delle anomalie amministrative rilevate non ha un reale impatto sul rispetto delle condizioni di ammissibilità e sugli impegni e che il tasso di errore sovrastimato da tali anomalie non deve determinare un aumento del tasso di campionamento.

15 CONDIZIONALITÀ

L'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 809/2014, che disciplina il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (1° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure definite all'art. 92 del Reg. UE 1306/2013, si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo dello stesso regolamento, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013.

I controlli relativi alle superfici per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità, sono eseguiti dall'OP AGEA, tenuto conto anche delle seguenti esigenze operative:

- metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;
- necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (UE) n. 809/2014, contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro.

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili progressivamente alle Autorità di Gestione tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento e alle eventuali istruzioni operative di campagna dell'Organismo Pagatore AGEA.



15.1 Scheda di condizionalità

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la “scheda di condizionalità”, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenza, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. E' presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. (CE) di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni (2013 – 2017).
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

Il soggetto accreditato (CAA, Libero professionista, Regione) abilitato alla trasmissione telematica dei dati della domanda deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

16 DEMARCAZIONE

16.1 DEMARCAZIONE TRA I E II PILASTRO – AIUTI ACCOPPIATI ART. 52 E GREENING ART. 43 DEL REG. (UE) 1307/2013

L'Organismo Pagatore AGEA effettua i controlli e, per escludere il doppio finanziamento delle pratiche ai sensi degli artt. 43 (Greening) e 52 (Sostegno accoppiato) del Reg. (UE) n. 1307/2013, sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione:

- deduce dall'importo unitario del premio l'importo definito dall'Autorità di gestione in fase di predisposizione;
- oppure
- decurta dalle quantità ammissibili a premio le quantità oggetto di premio sul settore DU.



Art. 52 Reg. 1307/2013 - Aiuti accoppiati	Dettaglio
LATTE	vacche da latte
	latte in zone montane
	bufale
CARNE BOVINA	vacche nutrici
	bovini macellati 12-24 mesi
OVI-CAPRINO	agnelle
	agnelli macellati in zone IGP e DOP
SOIA	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna
GRANO DURO	Toscana, Umbria, Marche, Puglia
	Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
	Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
PROTEOLEAGINOSE	Toscana, Umbria, Marche, Lazio
LEGUMINOSE GRANELLA	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
	Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
RISO	Italia
BARBABIETOLA da ZUCCHERO	Italia
POMODORO da INDUSTRIA	Italia
OLIVETI	Puglia, Calabria, Liguria
	Puglia, Calabria, pendenza >7,5%
	Italia, particolare rilevanza (zone DOP IGP)

Art. 43 Reg. 1307/2013 - GREENING (INVERDIMENTO)	Diversificazione delle colture
	Aree di interesse ecologico - EFA
	Prati permanenti

16.2 DEMARCAZIONE TRA II PILASTRO E OCM VINO

Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde (art. 47 del Reg. (UE) 1308/2013) con una domanda di Sviluppo Rurale, si effettua il controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e nei relativi Bandi e riportato sul sistema SIAN in fase di predisposizione di parametri e interventi.

16.3 DEMARCAZIONE TRA II PILASTRO E OCM ORTOFRUTTA

E' sottoposto a controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di Gestione nel PSR.



17 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell'art. 19 bis del Reg. UE 2016/1393.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

17.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell'art. 19bis del Reg. UE 2016/1393 – Misure connesse alla superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Pagamenti agro-climatico-ambientali", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Ai sensi dell'art 18, par. 6, qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione" e dall'art. 19 bis del Reg. UE 2016/1393 "Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione per le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".



RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 Reg. UE 640/2014 - TUTTE LE MISURE AD ECCEZIONE DELLE MISURE 12 e 13 del Reg. UE 1305/2013		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Applicazione di una sanzione supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014).

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 bis Reg. UE 640/2014 (Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7) MISURE 12 e 13 del Reg. UE 1305/2013		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 HA	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 bis, par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure >3%	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza constatata (articolo 19 bis, par. 1 Reg. (UE) 640/2014 – Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7), con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa se nessuna sanzione per sovradichiarazione è stata mai irrogata al beneficiario per la stessa misura (articolo 19 bis, par. 2 Reg. (UE) 640/2014 – Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7).

Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19, par.1 e 2 e dell'art. 19 bis, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione



in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato (Art. 19, par.3 e Art. 19 bis, par. 4 del Reg. (UE) 640/2014).

17.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure connesse agli animali

L'articolo 4 paragrafo 7 (premi per animali) del DM prot. 1922 del 20 marzo 2015 dispone la registrazione individuale nella banca dati nazionale anche per il settore ovi-caprino.

Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati (articolo 30 paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014).

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure sugli animali.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI art. 31 del Reg. (UE) 640/2014()		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	Fino ad un massimo di 3 animali	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera a) Reg. (UE) 640/2014)
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento fino al 10%	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera a) Reg. (UE) 640/2014)
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento > 10% e fino al 20%	Importo totale dell'aiuto ridotto di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera b) Reg. (UE) n. 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'articolo 31 paragrafo 2 comma 2 Reg. (UE) n. 640/2014



RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI art. 31 del Reg. (UE) 640/2014()		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
Fuori tolleranza	Oltre 50%	<p>Non è concesso alcun aiuto o sostegno (Articolo 31 paragrafo 2 comma 3 Reg. (UE) 640/2014). Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità all'articolo 30, paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014.</p> <p>Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato (Articolo 31 paragrafo 2 comma 2 Reg. (UE) 640/2014).</p>

Eventuali riduzioni e sanzioni riscontrate vengono applicate all'importo determinato sulla base delle UBA riscontrate.



17.3 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU n. 74 del 29/03/2017, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”

17.4 Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco

Per le misure a superficie che prevedono la verifica della consistenza zootecnica ai fini del controllo della densità di bestiame (carico UBA/Ha), sulla base di quanto previsto dalle linee guida della Commissione UE per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il PSR (“*Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development*”), durante il controllo in loco dell'azienda deve essere effettuato un controllo di plausibilità.

Tale controllo, attraverso la verifica del registro degli animali tenuto dall'azienda e un controllo incrociato di queste informazioni con il numero di animali presenti in stalla e presenti in BDN alla data del controllo in loco, mira a verificare appunto la plausibilità della consistenza zootecnica dichiarata.

Nessun controllo di plausibilità è comunque ammesso per le specie animali non contenute nella BDN: gli animali appartenenti a tali specie devono essere sempre contati e il loro impatto sulla densità deve essere valutato.

Pertanto nel caso in cui la densità di bestiame (Carico UBA/Ha) sia un elemento di ammissibilità saranno svolte le seguenti attività:

- 1) Rilevazione della consistenza zootecnica in azienda, durante il controllo in loco, mediante conteggio fisico dei capi;
- 2) Rilevazione della consistenza zootecnica in BDN alla stessa data del conteggio fisico;
- 3) Confronto delle 2 rilevazioni e calcolo dell'eventuale scostamento;
- 4) In caso di scostamento maggiore di zero, applicazione di una riduzione, pari alla percentuale di scostamento calcolata al punto precedente, alla consistenza zootecnica che la regione ha indicato come significativa ai fini del carico di bestiame (es. se il carico va fatto alla data di presentazione della domanda, lo scostamento calcolato in precedenza sarà applicato alla consistenza rilevata alla data di presentazione della domanda);
- 5) Il carico di bestiame sarà calcolato utilizzando la consistenza zootecnica risultante dopo l'applicazione dello scostamento.

I controlli di plausibilità sono esclusi per le misure in cui i pagamenti sono calcolati per unità di bestiame.



18 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.

Sulla base delle indicazioni comunicate dalle AdG regionali, sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata (es. verifica della firma, presenza/ idoneità di allegati, ecc.). In questi casi, la verifica viene effettuata dalla Regione competente che comunica l'esito all'Organismo pagatore Agea.

Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione di competenza.

19 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

19.1 Documentazione antimafia

Agea con la circolare prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 del Coordinamento e con le Istruzioni operative n. 3 prot. n. 4145 del 19 gennaio 2018 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia. La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo a più domande presentate, sia superiore a 25.000 euro, oppure, per le domande presentate dopo il 31/12/2018 in caso di importo complessivo concedibile superiore a 5.000 euro.

Il beneficiario deve comunicare al SIAN, mediante apposita procedura informatica, le informazioni necessarie per la attivazione, a cura dell'OP Agea, della procedura di richiesta alla Prefettura della Informazione antimafia. Per facilitare la raccolta preventiva delle informazioni da comunicare al SIAN, viene allegata alla presente la *Scheda soggetti sottoposti alle verifiche antimafia*.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e



regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs “per i rapporti fra i soggetti pubblici” (esenzione per Ente pubblico).

A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare Agea, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei criteri adottati per la verifica della presenza di idonea certificazione antimafia ai fini della erogazione degli aiuti comunitari:

Soglia (in euro)	Informativa antimafia
sotto a € 5.000	nessun obbligo
oltre 25.000	sempre
Tra 5.000 e 25.000	obbligatoria per le domande presentate dopo il 31.12.2018

Si fa riserva di richiedere in ogni caso la suddetta documentazione, qualora necessaria in relazione alla conduzione di terreni di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell'art. 25 della legge n.161 del 17 ottobre 2017.

19.2 Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.



La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente nell’apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se *“un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”*.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito; conseguentemente il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

19.3 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L’OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l’obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare si ricorda quanto è previsto dall’articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

- 1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.*
- 2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito. ... omissis ...*

L’OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l’acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase “istruttoria” di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall’Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.



19.4 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in vi informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP AGEA.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

19.5 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art .13 del D. Lgs. N.196 del 2003.

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i. – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dell'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del	



conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.
Diritti dell'interessato	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l'indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi: <ol style="list-style-type: none"> a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. <p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy.</p> <p>Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it</p>

19.6 Pubblicazione dei pagamenti.



L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.



20 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalle Regioni nei casi in cui le stesse abbiano assunto delega delle attività istruttorie.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Il Direttore
Dott. Francesco Martinelli



21 Allegati

1. Allegato 1 – Modelli di domanda 2018
2. Allegato 2 – Elenco dei prodotti
3. Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva – Modello per Società
4. Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva – Modello per Ditta Individuale
5. Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva – Modello certificazione familiari conviventi

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
